

CCCLXXXV.

2<sup>a</sup> TORNATA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1907PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

## INDICE.

**Disegni di legge:**

- Armi e pubblici esercizi (*Presentazione*) (GIOLITTI) . . . . . Pag. 15934  
 Dogana di Ponte Chiasso (*Approvazione*) . 15914  
 Riforma del ruolo organico del personale amministrativo della regia zecca (*Id.*) . 15914

**Interrogazioni:**

- Visite d'ispezione ai portalettere:  
 BERTETTI (*sottosegretario di Stato*) . . . 15906-07  
 PESCHETTI . . . . . 15906-08

## Medaglie di benemerenza ai maestri:

- BUCCELLI . . . . . 15908  
 CIUFFELLI (*sottosegretario di Stato*) . . . . 15908

## Consiglio provinciale di Caserta:

- FACTA (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 15908-10  
 SANTAMARIA . . . . . 15909

## Personale idraulico subalterno:

- DARI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 15911  
 RAMPOLDI . . . . . 15911

## Magistrati (passaggi di categoria per anzianità):

- POZZO (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 15911  
 GALLINA . . . . . 15912

## Linea Messina-Catania:

- ARIGÒ . . . . . 15912  
 DARI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 15912

## Riduzioni sui viaggi ferroviari (Messina):

- ARIGÒ . . . . . 15912  
 DARI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 15912

## Tratta ferroviaria Salerno-Napoli:

- DARI (*sottosegretario di Stato*) . . . . . 15913  
 GUERRITORE . . . . . 15913

## Introduzione di vino francese in Italia:

- BUCCELLI . . . . . 15966  
 CIPRIANI-MARINELLI . . . . . 15964  
 COTTAFANI (*sottosegretario di Stato*) . . . 15961-66  
 DE BELLIS . . . . . 15965  
 JATTA . . . . . 15963  
 GUALTIERI . . . . . 15966  
 LUCIANI . . . . . 15964  
 MALGANI . . . . . 15963  
 PANSINI . . . . . 15965  
 SANARELLI (*sottosegretario di Stato*) . . . 15962

**Ordinamento giudiziario (Seguito della discussione del disegno di legge) . . . . . Pag. 15919**

- CAMERA . . . . . 15929-34-37-38-41-44  
 CIMORELLI . . . . . 15939-45-49  
 COLOSIMO . . . . . 15953-57  
 CHIMIRRI . . . . . 15946  
 DE LUCA PAOLO ANANIA . . . . . 15939-54-58  
 FALCONI NICOLA . . . . . 15940  
 FERA . . . . . 15919-20-28-38-41-58  
 FERRARINI . . . . . 15927  
 FORTIS (*relatore*) . . . . . 15927-28-40-41-49-57  
 GUARRACINO . . . . . 15922-28-42-43-47-49-51-52-58  
 LUCIANI . . . . . 15923-46-55  
 MANNA . . . . . 16942-49  
 ORLANDO V. E. (*ministro*) . . . . . 15925  
 15926-32-35-37-40-43-47-49-51-55-59  
 PANSINI . . . . . 15926  
 PILACCI . . . . . 15932  
 PRESIDENTE . . . . . 15959  
 RICCIO . . . . . 15927  
 ROCCO . . . . . 15932-36-44-49  
 SPIRITO BENIAMINO . 15923-28-35-37-42-47-49-50-52  
 STOPPATO . . . . . 15950  
 STRIGARI . . . . . 15935-37  
 VIAZZI . . . . . 15954-55

**Osservazioni e proposte:**

- Lavori parlamentari:  
 GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . . . 15968

**Proposte di legge (Approvazione):**

- Proroga e riunione di tombole . . . . . 15918  
 LACAVA (*ministro*) . . . . . 15918  
 MEZZANOTTE (*presidente e relatore*) . . . . 15918

**Relazioni (Presentazione):**

- Proroga dei termini ed aggiunte alle leggi per la Calabria (CHIMIRRI) . . . . . 15919  
 Lavoro delle donne e dei fanciulli (CRESPÌ) . 15922  
 Variazioni nel bilancio delle finanze (BERTOLINI) . . . . . 15913  
 Variazioni nel bilancio dell'interno (CAOPINNA) . . . . . 15929  
 Pensione dei Mille ad altri volontari della spedizione di Garibaldi (GRAFFAGNI) . . . 15938  
 Spese militari (PAIS-SERRA) . . . . . 15954  
 Ulteriore spesa per la Commissione istituita per gli istituti di previdenza ferroviari (GUERRITORE) . . . . . 15959

**Votazione segreta (Risultamento):**

- Istituzione della sezione industriale presso la scuola d'applicazione per gl'ingegneri annessa alla regia Università degli studi di Palermo . . . . . 15967

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso . . . . .	Pag. 15967
Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della regia zecca . . . . .	15967
Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei regi ospedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce . . . . .	15967

La seduta comincia alle ore 14.5.

VISOCCHI, *segretario* legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

### Concedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Mariotti, di giorni 3; Arnaboldi, di 15.

(Sono conceduti)

### Interventi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dall'onorevole Pescetti rivolta al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se creda corretto che le visite dei brigadieri di ispezione ai portalettere siano fatte nelle pubbliche vie, in modo da offendere ad un tempo la dignità dell'ufficio e quella degli impiegati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. La domanda dell'onorevole Pescetti, come è formulata, lascia un dubbio nell'animo mio intorno al senso, che debbo attribuirle. Egli dice: è corretto che le visite dei brigadieri d'ispezione ai portalettere, siano fatte sulla pubblica via, oppure, dice, è corretto che queste visite si facciano in modo da offendere la dignità dell'ufficio e dell'impiegato?

A me pare evidente che il tenore della sua interrogazione si presti a questo doppio senso.

Ora io rispondo che, se egli si lagna che le visite di ispezione ai portalettere si facciano nella pubblica via, in modo da offendere la dignità dell'ufficio e dell'impiegato, allora dà a me motivo di interrogare

lui perchè mi dica se, quando ed in quale luogo si siano verificati casi in cui queste visite si siano fatte in maniera da offendere la dignità dell'ufficio e dell'impiegato.

In questo caso l'amministrazione farà il suo dovere, come lo fa anche quando non si muovono interrogazioni. Ma se egli invece pretende che le visite ai portalettere non si facciano sulla pubblica via, io francamente gli dico che la sua domanda non ha nessuna ragione di essere, poichè le funzioni dei portalettere, come anche quelle dei portapioghi, vuotacassette e fattorini telegrafici, non si esercitano che sulla pubblica via. Se dunque le ispezioni non si facessero sulla pubblica via, tanto varrebbe il sopprimerle. Mi riservo quindi di dare delle spiegazioni secondo il senso che l'onorevole Pescetti vuol dare alla sua interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PESCETTI. Veramente a me sembrava che il testo della mia interrogazione, che i colleghi hanno sott'occhio, non potesse creare, nella mente dell'onorevole sottosegretario di Stato, alcun senso di dubbio. La mia interrogazione è precisa. Io chiedo se sia ammissibile, decoroso ed onesto che, nelle pubbliche vie e precisamente nelle vie di Firenze, i portalettere siano fermati dai brigadieri ispettori per prendere loro le lettere e trattenerli in mezzo alla strada per quindici o venti minuti in tale atteggiamento di perquisizione che i cittadini, vedendo da un lato il brigadiere in borghese, dall'altro il portalettere in divisa, dal dubbio prima sull'aggressione perpetrata da un teppista (*Oh! oh!*) passano, data la necessaria mortificata rassegnazione del portalettere, a dubitare della sua rettitudine!

Questi fatti si sono verificati nel viale Michelangelo ed in altre strade.

Ed è cosa tanto più inammissibile in quanto che è fuori dei termini del regolamento e contraria ad ogni decoro, ad ogni convenienza. È un sistema addirittura ultrapoliziesco. Infatti l'articolo 14 del regolamento generale sul servizio postale, ponendo il caso che impiegati delle dogane o agenti di pubblica sicurezza avessero ragione di sospettare che nei veicoli o dispacci postali contenenti corrispondenze o pacchi siano trasportati oggetti di furtiva provenienza, danno loro soltanto la facoltà di accompagnare i veicoli e i dispacci stessi all'ufficio di posta, e là esigere la verifica.

Dinanzi a quelle perquisizioni indecorose

i portalettere si riunirono e deliberarono, ai termini degli articoli 70, 71 e 76 del regolamento organico per l'Amministrazione, di rifiutare sulla pubblica via la visita ai brigadieri ispettori.

Il direttore provinciale dispose allora che fossero sospese le verifiche ed i controlli nelle pubbliche vie.

Siccome questo provvedimento era importante, il direttore riferì e chiese istruzioni al Ministero, il quale, dopo un mese circa, rispose che i portalettere avevano torto e che i brigadieri avevano il diritto di invigilare al servizio esterno dei portalettere e di fare controlli e verifiche di qualunque genere in ogni modo e in ogni tempo. E di questa lettera tengo la copia.

Appena fu conosciuta questa ingiusta e superficiale risposta, nell'ufficio di Firenze ricominciarono gli abusi. E siccome l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha chiesto dei fatti, io potrei incominciare a ricordargliene dieci di cui ho gli appunti precisi. Ma la Camera ne sentirà uno solo. (*Segni d'impazienza*). Sento tutta la sua impazienza, e i limiti dei cinque minuti.

Il sistema dell'inquisizione postale e telegrafica è arrivato a questo punto, che ad un disgraziato portalettere, certo Lorenzetti, si consegna una lettera perchè la porti a Montepaldi, a cinque chilometri circa da Firenze, nella illusione di poterlo cogliere in flagranza. Il Lorenzetti prende la lettera, la porta all'indirizzo, compie il suo dovere e ritorna all'ufficio dove il brigadiere, ormai celebre per le sue perquisizioni nelle pubbliche vie, lo aspetta e gli domanda se ha portata la lettera. Il Lorenzetti risponde di avere eseguita la consegna della lettera. Ora siccome quella lettera data dal brigadiere non era genuina e sincera...

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Era una lettera di prova!

PESCETTI. Ella confessa sistemi da inquisizione... (*Rumori — Proteste*).

Sì, sono sistemi borbonici. (*Rumori*).

Vi dispiacciono i fatti, eppure dovete sentirli. Siccome, dicevo, la lettera non era sincera, s'impone al disgraziato Lorenzetti di tornare subito a riprenderla. Il Lorenzetti dice che è stanco, che ha la moglie, la quale ha partorito da poco, starebbe in pensiero. (*Rumori*). Ma, nulla vale, gli si impone di rifare i cinque chilometri.

Ecco un esempio tra i tanti, che dimostra come negli uffici postali italiani sia

stata restaurata l'inquisizione... (*Bene! all'estrema sinistra*).

Vi invito a provvedere e a riportare l'ordine normale con modi e regimi di rispetto e di decoro.

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Io non seguirò l'onorevole Pescetti nella serie delle sue frasi reboanti con le quali ha voluto svolgere la sua interrogazione.

Veniamo alla realtà dei fatti. Qual'è la funzione del portalettere? Quella di consegnare regolarmente le lettere. L'onorevole Pescetti dimentica questa che è cosa elementare.

PESCETTI. Il regolamento...

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Il regolamento mi pare che non lo conosca abbastanza bene.

L'onorevole Pescetti deve comprendere che quando ci sono tanti portalettere, quando questi ricevono lettere semplici, lettere raccomandate e lettere assicurate e devono portarle al domicilio dei destinatari, quando questa funzione deve necessariamente compiersi nella pubblica via, seguendo un determinato itinerario, in un dato e prescritto termine, quando queste distribuzioni debbono farsi con un ordine voluto, quando occorre accertarsi che tutto questo avvenga regolarmente e che i portalettere non vadano, ad esempio, nelle bettole... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Sì signori! anche questo! (*Approvazioni*).

...quando questi portalettere debbono ripartire e consegnare la corrispondenza sollecitamente e non mettersi per avventura in tasca le lettere per consegnarle ai destinatari in una successiva distribuzione (mi limito a parlare dei portalettere, senza parlare dei fattorini e degli altri) quando in sostanza i portalettere debbono compiere questa funzione, come volete impedire che si compia un controllo onesto e ragionevole e che si faccia anche nell'unico luogo possibile, cioè sulla pubblica via? (*Interruzioni all'estrema sinistra — Approvazioni*).

Questo non sarebbe possibile col sistema inaugurato oggi dall'onorevole Pescetti...

PESCETTI. Da voi altri!

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Non è vero!

Questo significherebbe sopprimere le ispezioni. Ed allora sarebbe ella sicuro che i

portalettere compirebbero il loro dovere? (*Conversazioni*):

E vengo a dare ora una spiegazione, che mi sono astenuto dal dare prima. Questa questione è venuta da una divergenza, chiamamola così, tra la federazione degli impiegati postali di Firenze e la Direzione di Firenze.

PESCETTI. La Direzione generale è buonissima (*Commenti*).

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi*. È venuta in seguito a reclami di portalettere, che io chiamo sovversivi, ribelli. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Sicuro! Ed allora il direttore provinciale, vedendo una certa agitazione, ricorse al Ministero domandando informazioni ed istruzioni. Naturalmente il Ministero rispose, per l'organo del Segretariato generale e dell'Ispettorato generale, in modo reciso nel richiedere che la Direzione di Firenze osservasse strettamente le disposizioni del regolamento. E non ha detto altro.

E le informazioni che ha portato l'onorevole Pescetti su questo argomento, in quanto sono in contrasto con le informazioni che ho dato io, non sono esatte. Nè la risposta del Ministero poteva essere diversa, a meno che si voglia sovvertire ogni principio di disciplina nel servizio postale. (*Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

PESCETTI. Domando di parlare. (*Vivi rumori*).

*Molte voci*. Basta, basta!

PRESIDENTE. Non può parlare, onorevole Pescetti.

PESCETTI. Dichiaro di convertire in interpellanza la mia interrogazione. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dall'onorevole Buccelli, rivolta al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se non creda giusto e conveniente, unire le medaglie ai certificati o diplomi di benemerita, che si conferiscono ai maestri elementari pel lungo e lodevole servizio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Ministero dell'istruzione in passato dava ai maestri elementari benemeriti non soltanto il diploma di benemerita, ma anche una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo a seconda della du-

rata dei servizi prestati e delle loro benemerite.

Quando però nel 1904 furono aumentati gli stipendi dei maestri elementari, per costituire il fondo necessario agli aumenti, si dovettero anche radiare alcune spese dal bilancio dell'istruzione, si fecero cioè delle economie nelle spese minori per provvedere alla nuova e maggiore spesa, e così fra le altre spese fu radiata quella per le medaglie di benemerita, che nell'ultimo anno finanziario ammontava a circa 27,000 lire.

Il desiderio manifestato dall'onorevole Buccelli, che queste medaglie vengano realmente date ai maestri, è un desiderio giusto e nobile, ed è stato espresso recentemente anche da altri colleghi.

In occasione della discussione del bilancio, il ministro dell'istruzione dichiarò che, egli credeva opportuno si ripristinassero le medaglie, per distribuirle ai maestri, che nella faticosa opera dell'istruzione e della educazione dei fanciulli, avevano speso gran parte della loro vita, le migliori forze dell'ingegno e dell'animo loro.

Il Ministero quindi non può che condividere il desiderio di cui si è fatto eco l'onorevole Buccelli. Siccome però si tratta di una maggiore spesa annua che si aggira intorno alle 30,000 lire, il ministro dell'istruzione dovrà chiederla al ministro del tesoro non per il bilancio attuale che è alla fine, nè per il bilancio prossimo, che è stato già approvato; ma per il bilancio 1908-909. Il ministro spera di ottenere questo fondo, e ne sarà lietissimo, trattandosi di uno scopo tanto elevato.

PRESIDENTE. L'onorevole Buccelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUCCELLI. Ringrazio il sottosegretario per quanto ha detto; e, siccome egli è convinto, con me che questa spesa a favore dei benemeriti della scuola primaria è insignificante, spero che alle promesse del sottosegretario seguiranno presto i fatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Santamaria interroga il presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per sapere se creda che il Consiglio provinciale di Caserta possa funzionare, dopo i fatti ultimamente verificatisi, senza ledere ragioni di ordine pubblico ».

L'onorevole sottosegretario per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Consiglio provinciale di Caserta



funzionò regolarmente fino al 3 giugno; giorno nel quale, essendo stato convocato il Consiglio, nell'aprirsi della seduta, un consigliere credette di fare, in forma vivace, attacchi ad un altro consigliere.

Il presidente del Consiglio provinciale, di fronte all'incidente, per misura di prudenza, credette di sciogliere la seduta. Si tratta, quindi, di un fatto isolato, da parte di un membro del Consiglio provinciale; e che non ha nessuna relazione con le questioni che possono agitarsi nella provincia di Caserta e che possono essere oggetto di esame da parte del Consiglio provinciale.

In questa condizione di cose, mancherebbe la ragione per venire al gravissimo provvedimento dello scioglimento del Consiglio provinciale.

Come l'interrogante sa, questo gravissimo provvedimento si potrebbe soltanto prendere quando si vedesse che quel Consiglio, per ragioni d'ordine pubblico, non potesse compiere le sue funzioni.

Finora questo non è avvenuto. In seguito, vedremo quali fatti si svolgeranno, ed il Governo prenderà i provvedimenti che si presentassero necessari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Santamaria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTAMARIA. Onorevoli colleghi, credo che il sottosegretario non abbia inteso bene il significato della mia interrogazione.

Incomincio col dichiarare a lui ed alla Camera, che nessuna personalità, nessun secondo fine mi ha spinto a presentare questa interrogazione. La Camera comprenderà come sia difficile la posizione in cui mi trovo; ed essa può essere sicura che io, anzichè pensare alla mia posizione di uomo parlamentare, penso ad essere quello che fui sempre, un ossequente alla verità, senza esagerazioni, ma senza viltà.

A me nulla importa se fra poco potrà esservi un uomo pubblico che si liquida, purchè egli resti quello che sempre fu, nella vita privata e nella vita professionale, cioè un galantuomo. (*Bravo!*)

E permettetemi, o signori, che, dopo tanto dilagare d'ingiurie, dopo tanto fango che così ingiustamente si è gettato su di una nobile provincia, io, mentre nessuno in questa Camera ha protestato, protesti oggi.

No, onorevole Turati, la nostra provincia bella e ricca di energie, in cui basta « percuoter d'un piede la terra » perchè una energia vi risponda, è abitata da un popolo onesto e laborioso.

Che vale che qualche volta accadano degli inconvenienti?

Siamo una folla di uomini onesti, ma disarmati, che qualche volta, anzi spesso, si trovano di fronte a pochi armati; e l'arma, onorevole sottosegretario di Stato, a questi pochi la dà il Governo, perchè le nostre popolazioni, di due cose hanno bisogno: di istruzione e di elevazione morale. Ora nella nostra provincia, non soltanto il suo Governo, ma, forse, quasi tutti i Governi, l'hanno considerata come una fabbrica di deputati ministeriali (*Bravo! a sinistra — Commenti*).

SALANDRA. Vi sbagliate, Santamaria, non tutti i Governi.

SANTAMARIA. Quando i prefetti non ascoltano la parola franca dei galantuomini, quando i prefetti, buoni o cattivi che siano, non fanno che gli agenti elettorali e si adoperano soltanto a creare i grandi elettori; costoro a loro volta creano i sottagenti, e si accumulano tanta materia incendiaria che qualche volta, divampa e viene il fulmine.

L'interrogazione mia si riferisce a questo.

Sentite che cosa è avvenuto. (*Attenzione*) Vi è un grande processo contro un uomo importante dell'amministrazione provinciale.

Voi, amici del settore opposto al mio, consentirete che io, che non ho legami con alcuno, anche in questo momento, come comprovinciale e per amor di patria mi permetta l'augurio che colui che è accusato risulti innocente, poichè a tutti deve far piacere che in questa Camera non vi sia alcuno indegno di appartenervi.

Ma, o signori, non è questo il problema; il problema è di mutare sistema.

Innocenti o colpevoli più o meno, pochi uomini, nulla migliorerà. Se i sistemi non si mutano, verranno di nuovo simili uomini, esponenti di questi sistemi, e si ripeteranno i mali che lamentiamo.

V'è dunque un processo pendente. Si apre la seduta del Consiglio provinciale, di cui ha parlato l'egregio sottosegretario di Stato, ed un consigliere, che potrebbe essere domani anche deputato...

*Una voce.* Speriamo di no.

SANTAMARIA. ...investe un altro uomo importante dell'amministrazione provinciale con ingiurie e con accuse; e dichiara di voler mettere la questione morale. Un egregio consigliere domanda che cosa ne è del presidente del Consiglio provinciale, sempre

assente, e si è dichiarato che quel presidente non può venire perchè occupa un alto ufficio!

Succede un tumulto, al quale seguono diverbi assai aspri fra partigiani dell'uno e partigiani dell'altro.

E in un giornale il consigliere che aveva aggredito l'altro dichiara che ogni qualvolta il Consiglio provinciale sarà riunito egli porterà la stessa questione morale; quindi gli stessi inconvenienti, gli stessi tumulti.

Ora dico all'onorevole sottosegretario di Stato: non vi saranno ragioni legali gravissime ma vi sono importanti ragioni morali, che consiglierebbero lo scioglimento di quel Consiglio provinciale. Non pensa, onorevole sottosegretario di Stato che il Governo farebbe bene a mostrare di voler cambiare indirizzo, e a rimettere le contese nelle mani dei giudici naturali, che sono gli elettori?

Signor Presidente, signori deputati... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Il Presidente lo avverte che ha già varcato il limite di cinque minuti. (*ilarità*).

SANTAMARIA. Onorevoli colleghi, (e qui veniamo alla parte più importante). Quando tutti coloro che sono affamati di impieghi, tutti coloro che vivono cercando lecite o illecite protezioni, tutti coloro i quali non sanno vivere senza una livrea, si rivolsero in alto perchè venisse una persona a fare il consigliere provinciale di Caserta e poi il presidente del Consiglio provinciale, io, che stimavo questa persona, fui il solo che protestai contro questa che poteva sembrare una pressione, e dissi al corpo elettorale: riconosciamo i meriti dell'uomo, riconosciamo la sua grande attività, il suo grande ingegno, riconosciamo il suo valore, ma è inopportuna la sua candidatura, perchè essa doveva apparire, ed era, una oppressione.

*Una voce.* E la maggioranza?

SANTAMARIA. Ebbene, o signori, fui solo a combattere questa battaglia, e materialmente fui vinto, ma moralmente ho vinto.

PRESIDENTE. Non racconti la sua storia, onorevole Santamaria, e concluda sul tema della interrogazione.

SANTAMARIA. Concludo, onorevole Presidente.

Ebbene, onorevoli colleghi, sapete cosa avvenne? Si disse che si era respinto il mio invito, perchè si voleva dimostrare che

quando io dicevo una cosa si poteva fare il contrario.

Ma, o signori, questo è il peggior sistema di educazione morale per la nostra provincia. Perchè io non dicevo: voi non potete; ma non dovete. E il guaio della nostra provincia è appunto questa confusione fra potere e dovere. Le nostre provincie devono sapere che non già ciò che si vuole si può, ma soltanto quello che si deve.

Io detti allora un consiglio e fui inascoltato; oggi credo che sarebbe opportuno lo scioglimento del Consiglio provinciale per rendere liberi tutti, in modo che ognuno prendesse il suo posto e potesse esercitare la sua azione senza inframmettenze e senza pressioni.

Di ciò convinto, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ho dichiarato all'onorevole Santamaria che i fatti testè accaduti nel Consiglio provinciale di Caserta non erano tali da legittimare un provvedimento che avrebbe urtato l'immensa maggioranza del Consiglio provinciale. Poichè comprenderà l'onorevole interrogante e comprenderà la Camera che, se un membro del Consiglio provinciale attacca un altro dei suoi colleghi, questa per sè stessa non può essere ragione per privare la provincia di Caserta della sua legittima rappresentanza, finchè questo Consiglio provinciale può in qualche modo funzionare.

Ella ha portato qui una questione così detta morale, ed ha parlato del presidente del Consiglio provinciale di Caserta. Ma evidentemente non è in questa sede che si può parlare di queste cose. Imperocchè se vi sono questioni che tocchino direttamente il Consiglio provinciale di Caserta, esso, che è l'unico custode della propria dignità e del proprio funzionamento, deve innanzi tutto potere esprimere il suo pensiero, ed in caso anche poter tutelare tale dignità sua e tale funzionamento.

Io quindi ripeto quello che dicevo testè: che il Governo non può intervenire altrimenti che quando si verifichi uno stato di fatto per cui si imponga l'applicazione della legge, e cioè vi sieno tali perturbazioni da rendere assolutamente necessario lo scioglimento dell'amministrazione.

Del resto, onorevole Santamaria, ella

parla della provincia di Caserta in modo speciale e come di una situazione eccezionale. Ma lasciamo una buona volta questo benedetto vezzo di indicare or l'una or l'altra provincia quasi come dimenticata, quasi come tradita e rinnegata dalla Patria italiana. (*Bene! Bravo!*)

Lasciamolo questo sistema che non serve ad altro che a screditare le nostre istituzioni e la funzione delle nostre provincie. La provincia di Caserta, creda onorevole Santamaria, ha la stessa sorte di tutte le altre consorelle; ha il suo bene e il suo male. Ci sono anche lì delle coscienze oneste, energiche ed intemerate le quali svolgeranno tal luce di verità e di giustizia che, se vi saranno persone indegne, saranno debitamente bollate; e se vi saranno degli innocenti, saranno puniti i calunniatori. Si unisca ella all'augurio che tutti facciamo, che la luce sia fatta completa e su tutti i punti che possono apparir controversi, all'augurio che quella nobile regione possa compiere, come tutte le altre d'Italia, la sua funzione quale è tracciata dalla legge, come è fortemente voluto dal paese e dal Parlamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione dall'onorevole Rampoldi rivolta al ministro dei lavori pubblici « per avere notizie del regolamento, che, a termini della legge 8 luglio 1904 dovrà disciplinare le disposizioni concernenti il personale idraulico subalterno ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il nuovo regolamento sul personale idraulico, o meglio sulla tutela delle opere idrauliche di prima e di seconda categoria... (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio; altrimenti dovrò chiamare a nome coloro che conversano!

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. ...è ormai giunto al suo ultimo stadio, perchè trovasi già da tempo dinanzi al Consiglio di Stato. Anzi pochi giorni sono, facemmo sollecitazioni per la pronta approvazione di quel regolamento per poterlo mandare in vigore col primo luglio. Infatti nel nuovo bilancio sono anche stanziati i maggiori fondi per la esecuzione di questo nuovo regolamento, che, tra altre cose, provvede anche a migliorare la sorte del personale idraulico subalterno che, se rappresenta una modesta categoria, non è

men degno di tutto il nostro interessamento. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Rampoldi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RAMPOLDI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e lo ringrazio dichiarandomi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallina interroga il ministro guardasigilli « per conoscere le cause in forza delle quali vengono spesso ritardati i passaggi di categoria per anzianità nella classe dei magistrati ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 262 dell'ordinamento generale giudiziario dispone che i passaggi di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto reale promosso dal ministro di grazia e giustizia entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore. Ora io posso assicurare l'onorevole Gallina che questa disposizione è stata costantemente e rigorosamente osservata, che anzi si è mai lasciato decorrere il termine dei due mesi, per far luogo ai passaggi di categoria, da non confondersi, ben inteso, coi passaggi di grado, pei quali non vi è nessuna disposizione la quale stabilisca un termine entro cui le promozioni debbano esser fatte.

Qualche volta accade che i passaggi di categoria subiscono qualche ritardo, perchè sono la risultanza di collocamenti a riposo, e l'onorevole Gallina ben sa come per i collocamenti a riposo si debbono esaurire incumbenti che richiedono lungo tempo. Ma anche in questi casi gli interessati non subiscono mai danno, perchè ad essi vengono sempre corrisposti gli arretrati, e nei passaggi di categoria viene sempre stabilita la decorrenza entro il termine fissato dall'articolo 262 dell'ordinamento generale giudiziario a tutti gli effetti di legge, vale a dire, sia agli effetti degli stipendi, sia a quelli della carriera.

Se l'onorevole Gallina saprà indicarmi qualche fatto specifico, dal quale risulti che la disposizione in questione non sia stata osservata, gli prometto fin d'ora che saprò adottare i provvedimenti necessari perchè, in quanto sia possibile, venga apportato il dovuto rimedio, e sia avviato a futuri inconvenienti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gallina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**GALLINA.** Mi compiaccio della assicurazione datami dall'onorevole sottosegretario di Stato che costantemente i posti rimasti liberi nelle varie categorie della magistratura furono, entro il termine di due mesi dalle vacanze verificatesi, occupati col passaggio di categoria dei funzionari aventi diritto per anzianità. Io non intendevo, con questa interrogazione, di muovere lagnanza al Governo per violazione della legge e precisamente dell'articolo 262 dell'ordinamento generale giudiziario, articolo che, riconosco, fu sempre applicato; io intendevo solo di raccomandare al Governo che i passaggi di categoria per anzianità avessero a compiersi, compatibilmente con le esigenze del servizio, in un periodo più breve del consueto.

È necessario che la legge abbia applicazione con sollecitudine sia per doveroso riguardo ai magistrati che da tempo aspettano la promozione loro dovuta, sia per regolare funzionamento della giustizia. Non sempre in passato si è proceduto speditamente ai passaggi di categorie quantunque in bilancio sieno stanziati i fondi relativi. Ad esempio, nella prima categoria dei consiglieri d'appello si verificarono dal gennaio del passato anno al 31 maggio dell'anno in corso 49 vacanze, mentre furono promossi a tutt'oggi dalla seconda alla prima categoria soltanto trentuno consiglieri. Così pure, nello stesso giro di tempo si verificarono nella seconda categoria dei consiglieri d'appello 58 vacanze, mentre le corrispondenti promozioni sono finora limitate a 41 consiglieri.

Ciò detto, io sono lieto di aver provocato le fattemi assicurazioni e mi dichiaro soddisfatto essendo certo che il Governo terrà conto di quanto ho rilevato.

**PRESIDENTE.** Segue una interrogazione che l'onorevole Arigò rivolge al ministro dei lavori pubblici « per sapere se sia possibile stabilire il doppio binario sulla linea Messina-Catania, secondo i voti ripetuti e concordi delle due città sorelle ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Non posso che ripetere, confermando, ciò che dissi ieri sullo stesso argomento all'onorevole De Felice, cosa che l'onorevole Arigò già conosce.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Arigò ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ARIGÒ.** Ripeto quello che disse ieri l'onorevole De Felice: non mi dichiaro soddisfatto, me lo permetta l'onorevole sottosegretario di Stato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Arigò interroga ancora il ministro dei lavori pubblici « per sapere perchè, a breve distanza di tempo, si concede a Catania e Palermo, e si nega a Messina, la riduzione del 75 per cento sui viaggi in ferrovia per quella città, in occasione di festeggiamenti locali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Molto probabilmente l'onorevole Arigò è caduto in un equivoco. Non è esatto che si neghi a Messina quello che si è concesso a Palermo ed a Catania: non è esatto, perchè la legge che permette la concessione di riduzioni ferroviarie prevede: esposizioni, concorsi industriali, agricoli, artistici o simili, e congressi per discussioni di interessi generali.

Questa legge ha trovato la sua precisa applicazione tanto per Palermo, ove si tenne un congresso, quanto per Catania; ove si aperse una esposizione. Non la troverebbe però a Messina, dove si tratta di una semplice festa, più o meno religiosa, che non ha nulla a che fare con le esposizioni o con i congressi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arigò, per dichiarare se sia soddisfatto.

**ARIGÒ.** Mi permetta l'onorevole sottosegretario di Stato di dichiarare che non sono niente affatto soddisfatto della sua risposta, perchè, per quanto egli, con il suo ingegno abbia creduto di mostrare che a Messina non si sia negato quello che invece fu concesso a Catania ed a Palermo, io insisto nel sostenere che questa disparità di trattamento ci fu effettivamente. Io non intendo ricordare all'onorevole sottosegretario di Stato i molteplici casi in cui, non trattandosi nè di Congressi nè di esposizioni, nè di nessun altro caso previsto tassativamente dalla legge, siffatte riduzioni si sono concesse. L'amministrazione delle ferrovie fa benissimo il dover suo quando nega queste riduzioni, allorchè le riduzioni stesse possono prestarsi ad una speculazione privata, ed io lodo in questo caso l'amministrazione delle ferrovie, ma quando il vantaggio della concessione è evidente, quando si tratta di

favorire una regione che ha diritto di non essere dimenticata e soprattutto quando si tratta di favorirla nello stessa guisa in cui altre regioni in simili circostanze sono state favorite, io credo che non sia giustizia distributiva quella di non trattare Messina alla stessa stregua cui fu trattata Palermo e Catania.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per congressi ed esposizioni.

ARIGÒ. Mi duole quindi moltissimo di dichiarare che non sono soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerritore interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere « se intenda provvedere alla tratta ferroviaria Salerno-Napoli che attualmente manca di un treno omnibus per ben sette ore, dalle ore 10.6 alle ore 17.5 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La Direzione generale delle ferrovie ritiene non potersi istituire alcun treno omnibus fra le ore 10 e 17, come pare chieda l'onorevole interrogante, per le condizioni speciali della linea. Nel tratto Nocera-Salerno, che è il più difficile, non c'è che una sola stazione, la quale abbia impianti adatti agli incroci necessari per tale servizio.

D'altronde le difficoltà nelle quali ora il servizio si svolge non permettono di aumentare treni su quella linea, senza compromettere la regolarità del servizio generale.

È poi notevole che, se fra le ore 10 e 17 non c'è un treno omnibus, ci sono però due diretti, uno dei quali fa anche il servizio dei viaggiatori di terza classe; ed è precisamente quello che parte da Salerno alle 12 meridiane. Per conseguenza, fino a che non sarà impiantato il doppio binario, già approvato, il quale consentirà una maggiore larghezza di mezzi e di esercizio, l'amministrazione delle ferrovie ritiene che non sia possibile la istituzione di nuovi treni.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerritore ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

GUERRITORE. L'onorevole sottosegretario di Stato ha fatto menzione di un treno diretto che fa il servizio dei viaggiatori di terza classe, dicendo che con quel treno possono viaggiare coloro che vanno su quella linea; ma se il treno non ferma a tutte le stazioni, come vuole che tutti possano servirsi di quel treno? I viaggiatori dovrebbero fermarsi in una stazione intermedia, dove ferma il diretto, e aspettare un treno omnibus per procedere oltre. Allora il

tempo che si perderebbe in questo modo, se non sarebbe di sette ore, sarebbe certamente di quattro o cinque ore. Quindi non mi pare che questo sia un mezzo facile e comodo di comunicazione. La mancanza di un treno intermedio fra le 10 e le 17, che è l'ora in cui si potrebbe servirsi più utilmente della ferrovia, per ritornare dal capoluogo della provincia, fa preferire la via ordinaria alla ferrovia, e questo è un gravissimo sconcio, che con la mia interrogazione speravo venisse eliminato. Il mezzo però ci sarebbe, ed è molto facile. (*Interruzioni e conversazioni del deputato De Andreis*).

PRESIDENTE. Onorevole De Andreis, la prego di far silenzio. Se tutti i deputati parlassero, come lei, ad alta voce non si intenderebbe più nulla.

GUERRITORE. ... facendo partire il treno numero 1906 da Salerno, invece che da Nocera alle ore 15.15; e così tutto il danno sarebbe eliminato. Ma l'onorevole sottosegretario di Stato fa menzione delle difficoltà tecniche che vi sarebbero per introdurre un altro treno tra le 10 e le 17, fra quelli che attualmente vi sono. Ma poiché fra questi treni ve ne sono anche di merci, ritengo che si potrebbe spostare l'orario di un treno merci e sostituirlo con un treno omnibus facendo così il comodo dei viaggiatori.

Non credo che a questa soluzione abbia pensato l'onorevole sottosegretario di Stato. Perciò lo prego di far studiare questa combinazione, e vedrà che la mia richiesta non è esagerata, nè impossibile. Ed in vista di un futuro accoglimento della mia domanda, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, per non essere sempre obbligato a dichiararmi insoddisfatto, ogni qualvolta rivolgo una interrogazione all'onorevole ministro per i lavori pubblici.

PRESIDENTE. Così sono esaurite per oggi le interrogazioni.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bertolini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERTOLINI. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Approvazione del disegno di legge per la costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

**CIMATI, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 649-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 140,000 per la costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso in provincia di Como.

(*È approvato*).

**Art. 2.**

La detta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge per la riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia zecca.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della regia zecca.

Onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, consente che la discussione si apra sul testo della Commissione?

**FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole sottosegretario di darne lettura.

**CIMATI, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 692-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1907, il ruolo organico del personale della regia zecca è stabilito in conformità delle tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle prime quattro tabelle.

**VISOCCHI, segretario, legge:**

## Organico proposto.

## Ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca.

Tabella A

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuo		Ammontare della spesa
			individuale	complessivo	
Direttore . . . . .	Unica	1	6,000	6,000	6,000
Vice direttore . . . . .	Id.	1	5,000	5,000	5,000
Incisore . . . . .	Id.	1	5,000	5,000	5,000
Chimico saggiatore . . . . .	Id.	1	4,500	4,500	4,500
Capo tecnico (a) . . . . .	Id.	1	4,000	4,000	4,000
Magazziniere (b) (1) . . . . .	Id.	1	1,500	1,500	1,500
Visitatore . . . . .	I	1	1,500	1,500	2,900
Id. (1) . . . . .	II	1	1,400	1,400	
Portiere custode . . . . .	Unica	1	1,400	1,400	1,400
Usciere . . . . .	I	1	1,300	1,300	3,700
Id. (1) . . . . .	II	2	1,200	2,400	
		12		34,000	34,000

(a) Con obbligo di cauzione

(b) Con obbligo di cauzione nella misura e con le modalità stabilite per i sotto capi tecnici.

(1) I posti di magazziniere, di visitatore di 2<sup>a</sup> classe e di usciere di 2<sup>a</sup> classe, di nuova istituzione, saranno conferiti agli impiegati straordinari della R. Zecca attualmente incaricati delle rispettive funzioni.

NB. — Al servizio di cassa e di controllo si provvede con funzionari appartenenti al ruolo del personale delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo.

Tabella B

## Classi e stipendi degli aiuti-incisori addetti alla R. Zecca.

QUALITÀ	Numero dei posti	CLASSI				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Aiuti-incisori . . . . .	3	3,500	(a) 3,000	2,700	2,400	(b) 2,000

(a) Un posto di aiuto incisore di 2ª classe sarà conferito all'attuale aiuto incisore straordinario della R. Zecca maggiormente retribuito.

(b) Due posti di aiuto incisore di 5ª classe saranno conferiti agli altri attuali due aiuti incisori straordinari della R. Zecca, premettendo quello di essi rispettivamente provvisto di maggiore retribuzione.

Tabella C

## Classi e stipendi dei sotto capi tecnici addetti alla R. Zecca.

QUALITÀ	Numero dei posti	CLASSI				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Sotto capi tecnici (a) . . . . .	9	(b) 3,200	(c) 2,700	(d) 2,400	(e) 2,200	(f) 2,000

(a) Con obbligo di cauzione, tranne che per il sotto capo tecnico preposto all'officina meccanica della R. Zecca.

(b) Un posto di sotto capo tecnico di 1ª classe sarà conferito all'attuale meccanico di ruolo della R. Zecca.

(c) Due posti di sotto capi tecnici di 2ª classe saranno conferiti, senz'obbligo di cauzione, all'attuale meccanico straordinario della R. Zecca e all'attuale meccanico dell'officina presso la Direzione generale del debito pubblico, premettendo quello a questo. Nel ruolo organico del personale di servizio del Ministero del tesoro sono soppressi i posti di meccanico e di aiuto meccanico, ed il relativo servizio sarà affidato ad un sotto capo tecnico della R. Zecca.

(d) Un posto di sotto capo tecnico di 3ª classe sarà conferito all'attuale sotto capo tecnico di 1ª classe della R. Zecca.

(e) Due posti di sotto capi tecnici di 4ª classe saranno conferiti agli attuali sotto capi tecnici di 2ª classe della R. Zecca.

(f) Tre posti di sotto capi tecnici di 5ª classe saranno conferiti ai due attuali sotto capi tecnici di 3ª classe e al sotto capo tecnico di 4ª classe della R. Zecca.



## Tabella D

## Classi e stipendi dei computisti addetti alla R. Zecca.

QUALITÀ	Numero dei posti	CLASSI				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Computisti . . . . .	5	3,000	2,500	2,200	1,800	(a) 1,500

(a) Cinque posti di computisti di 5ª classe saranno conferiti all'attuale commesso di ruolo della R. Zecca, e ai quattro scrivani contabili straordinari ivi addetti, premetteendo il commesso di ruolo e facendo seguire gli altri nell'ordine stabilito dall'ammontare delle rispettive retribuzioni, e, a parità di retribuzione, dall'anzianità di servizio.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo primo con le quattro annesse tabelle.

(È approvato).

## Art. 2.

Nel ruolo organico istituito coll'articolo precedente verranno collocati, nei posti corrispondenti alle funzioni che attualmente esercitano, il meccanico dell'officina della Direzione generale del debito pubblico e gli impiegati straordinari assunti in servizio della Regia Zecca non oltre il mese di aprile 1907.

L'elenco nominativo di tali impiegati sarà trasmesso alla Corte dei conti.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero propone che, invece di « aprile » come sta scritto nell'articolo della Commissione, si dica « marzo ».

PRESIDENTE. Consente la Commissione?

ABIGNENTE, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo secondo, con la sostituzione della parola « marzo » alla parola « aprile ». Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 3.

Agli impiegati indicati nel precedente articolo, che, nella loro qualità, sono provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto, in aggiunta allo stipendio

normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

(È approvato).

## Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella E.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della tabella E.

VISOCCHI, *segretario, legge*:

## Tabella E

**Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.**

## Aumenti.

Capitolo 81. — Personale di ruolo della Zecca . . . . .	L. 29,316
Capitolo 82. — Personale di ruolo della Zecca — Indennità di residenza . . . . . »	3,536
Capitolo 88. — Maggiori assegnamenti a favore del personale »	240
<b>Totale degli aumenti . . . L.</b>	<b>33,092</b>

## Diminuzioni.

Capitolo 45. — Personale di ruolo del Ministero . . . . . L.	2,700
Capitolo 46. — Personale di ruolo del Ministero — Indennità di residenza . . . . . »	436
Capitolo 86. — Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico della Zecca »	17,500
Capitolo 87. — Personale straordinario di segreteria e tecnico della Zecca — Indennità di residenza . . . . . »	700
Capitolo 112. — Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato — Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato . . . . . »	7,256
<b>Totale delle diminuzioni . . . L.</b>	<b>28,592</b>
Totale degli aumenti . . L.	33,092
Totale delle diminuzioni »	28,592
Maggiore spesa . . . . . L.	4,500 (1)

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 4 con la annessa tabella.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà tra breve votato a scrutinio segreto.

### Discussione della proposta di legge per proroga della data di estrazione di alcune tombole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Mezzanotte, Salvatore Orlando, Cassuto e Fazzi per « Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei regi ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 776-A).*

(1) La maggiore spesa di lire 4,500 è compensata dal fatto che, essendo l'incisore in periodo di prova, la retribuzione gli viene corrisposta come straordinario, sull'apposito capitolo 86; conseguentemente il capitolo 81 (Personale di ruolo della Zecca) offrirà la corrispondente economia fintantochè l'incisore non otterrà la nomina definitiva, e successivamente, altrettanta economia presenterà il capitolo 86.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa [proposta di legge.

MEZZANOTTE, *relatore.* « Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *presidente e relatore.* Per tranquillare gli animi di coloro, i quali temono che questa proposta di legge possa pregiudicare le tombole di data posteriore, io, avendo consultato la Commissione, rinunzio all'ultimo inciso della prima parte dell'articolo, vale a dire, chiedo la soppressione delle parole: « non oltre il 30 giugno 1909 ».

LACAVA, *ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze.* Io feci osservare alla Commissione che, se si fossero lasciate le parole: « non oltre il 30 giugno 1909 » si sarebbe nociuto a quelli, che si dicono i diritti quesiti di altre tombole, che hanno ormai data certa, perchè approvate dalla Camera e dal Senato. La Commissione aderì a questo desiderio, e per conseguenza vanno tolte le parole: « non oltre il 30 giugno 1909 ». Così sono eliminate le difficoltà, che altri avevano in animo di sollevare.

PRESIDENTE. La data dell'estrazione è dunque prorogata a tempo indeterminato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico di legge, di cui do lettura tenendo conto della concordata soppressione:

#### Articolo unico.

La data dell'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei regi ospedali riuniti di Livorno, dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce, fissata dalle rispettive leggi di concessione non oltre il 30 giugno, è prorogata.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in una sola le tombole a favore dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce.

Questa proposta di legge sarà ora votata a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

CIMATI, *segretario, fa la chiama.*

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Lascieremo le urne aperte. Invito l'onorevole Chimirri a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

CHIMIRRI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni dei disegni di legge:

« Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255 ».

« Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## Seguito della discussione del disegno di legge ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « ordinamento giudiziario ».

Come la Camera rammenta, la discussione rimase ieri sospesa all'articolo 12, che fu approvato. Passiamo all'articolo 13.

« Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati con decreto ministeriale a prestare servizio presso le preture per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero, ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.

« Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause per contravvenzione ».

A questo articolo l'onorevole Fera propone il seguente emendamento:

« Alle parole « dopo almeno sei mesi di tirocinio » sostituire « dopo un anno di tirocinio ».

L'onorevole Fera ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FERA. Il mio emendamento è semplicissimo: io propongo che al periodo di sei mesi di tirocinio sia sostituito un periodo di un anno, così come era nel progetto dell'onorevole Gallo.

Però io non insisto nella mia proposta perchè sostanzialmente essa sarà chiaramente espressa nell'emendamento successivo dell'articolo 14.

L'articolo 12 e l'articolo 13 io penso forse sarebbe stato meglio, onorevole ministro, fondere assieme, perchè tanto l'uno che l'altro prendono assieme il periodo del-

l'uditorato, cioè quella prima fase di quel noviziato giudiziario che si sdoppia nel periodo intero di questo tirocinio di uditore e poi nei successivi anni di aggiuntato.

E siccome il ministro giustamente dice nel capoverso che il Governo del Re è autorizzato ad esaminare con regolamento le norme particolari per il tirocinio degli uditori, io non so perchè non debba il pensiero identico dell'articolo 12 e dell'articolo 13 formularsi in una sola maniera, lasciando libero poi al regolamento di poter disciplinare le destinazioni degli uditori dai collegi giudicanti e dal pubblico ministero alle preture o dalle preture ai collegi giudicanti o al pubblico ministero, secondo i bisogni e secondo le attitudini.

Io non so perchè debba sempre esagerarsi pur partendosi da nobile intendimento quale è quello dell'onorevole ministro che vuole deferire al Parlamento la fissazione di norme fisse legislative anche per questo punto.

Meglio è che in tutto intero il periodo di tirocinio sia regolato con norme generali per ora, salvo il necessario riferimento all'autorità dei capi di collegio che dovranno attingere alle pratiche convenienze i suggerimenti per le successive destinazioni degli uditori di cui dovranno vigilare lo sviluppo progressivo di mente e di attitudine con opera cauta e con libera iniziativa.

E però, se con maggiore ponderazione avessi dovuto fare un emendamento, l'avrei compilato sopprimendo l'articolo 13, e una parte di esso l'avrei fuso nell'articolo 12 già votato.

PRESIDENTE. È già votato.

FERA. Adesso una sola cosa sostengo, che il periodo di tirocinio duri due anni. A me non interessa che il primo periodo duri sei mesi, cosicchè io in questo emendamento, non insisto ulteriormente e lo lascio semplicemente come raccomandazione, perchè mi pare una restrizione soverchia, la quale sarebbe meglio di demandare al regolamento, quella di prescrivere che soltanto dopo sei mesi possano gli uditori passare alle preture per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero o per assistere alle istruttorie civili e penali. Di questa disposizione avrebbe potuto farsi a meno; ad ogni modo c'è. E semplicemente io mantengo del mio pensiero questo: non consento che il periodo dell'uditorato duri un solo anno, riportandomi alla disposizione del progetto Gallo

in cui questo periodo di tirocinio era prefisso per un biennio.

Con queste spiegazioni non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque non insiste?

FERA. Non insisto, mi riservo di parlare all'articolo 14.

PRESIDENTE. Allora poichè l'onorevole Fera ritira il suo emendamento, porrò ai voti l'articolo 13.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 14.

Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore può essere nominato, con decreto reale, giudice aggiunto, se con dichiarazione del Consiglio giudiziario istituito presso il tribunale del circondario, giusta gli articoli seguenti, sia stato abilitato alle funzioni giudiziarie.

Ai fini di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

L'uditore, al quale per due anni consecutivi non sia stata concessa la dichiarazione di abilitazione, è dispensato dal servizio.

A questo articolo gli onorevoli Fera e Guarracino hanno proposto i seguenti emendamenti sostitutivi:

« Compiuti i due anni di tirocinio effettivo, l'uditore può ottenere l'abilitazione alle funzioni giudiziarie ed essere nominato con decreto reale aggiunto giudiziario, quando superi la prova di un esame pratico, in conformità degli articoli 7 e 8 della suindicata legge 8 giugno 1890, n. 6878, e secondo le ulteriori norme da fissare nel regolamento.

« L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato all'esame pratico, o che per due volte non è stato dichiarato idoneo, è dispensato dal servizio.

« Fera ».

« Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore può essere nominato, con decreto reale, giudice aggiunto, purchè superi la prova di un esame teorico-pratico in conformità degli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, e secondo le ulteriori norme da stabilirsi con regolamento; previa in ogni caso la dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie da parte

del Consiglio giudiziario istituito presso il tribunale del circondario giusta gli articoli seguenti.

« Ai fini di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

« L'uditore che nel termine di due anni consecutivi alla nomina non si è presentato all'esame teorico-pratico, e che per due volte non è stato dichiarato idoneo, è dispensato dal servizio.

« Guarracino ».

L'onorevole Fera ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FERA. È chiaro come l'onorevole Orlando, in questa parte, si sia scostato completamente da quelle che erano le formule del progetto Gallo che il periodo di pratica chiudevano nel periodo di due anni; mentre l'onorevole Orlando riduce questo primo periodo ad un anno soltanto, ed ecco perchè nell'articolo precedente, la fase dell'uditorato in un collegio giudicante o in una pretura è stato dimezzato a sei mesi. Ora la questione è questa: val meglio che il periodo d'uditorato duri un anno o duri due anni? E perchè il ministro ha creduto ridurre questo periodo?

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Glielo dimostrerò.

FERA. Ho letto nella sua relazione quale sia la ragione per cui ha creduto di ridurlo ad un anno.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Non l'ho ridotto. Glielo dimostrerò.

FERA. Ella adduce a conforto il parere di autorevoli magistrati, in quanto è necessario ridurre il periodo di dimora nei grandi centri...

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Questo è per gli aggiunti.

FERA. Ella ha questo concetto: che l'aggiuntato e l'uditorato formino quel che fu detto il noviziato giudiziario. Però, in questa legge, pare che gli aggiunti siano giudici, nel vero senso della parola.

Li chiamiamo giudici aggiunti; ma potremmo chiamarli soltanto giudici: perchè, quando passano dalla funzione di uditori a quella d'aggiunti, diventano giudici nel vero senso. Infatti, vanno nei collegi a giudicare, e sono mandati nelle preture a risolvere questioni talvolta difficilissime; sicchè quando si parla dell'aggiuntato, non se ne può parlare come dell'alunnato di giurisprudenza,

che era nell'ordinamento napoletano; non si può parlare d'un aggiuntato quale era nel pensiero dell'onorevole Zanardelli: cioè che fosse un completamento di quel periodo di noviziato di cui la prima fase è rappresentata dall'uditorato.

Dunque, quando si presta bilisce il mezzo per il trapasso dal periodo d'uditore a quello di giudice aggiunto, in cui incomincia ad eserci l'investitura solenne giudiziaria, facciamo in maniera che il periodo dell'uditorato sia serio davvero e si esplich in un giro di tempo nel quale quelle date attitudini pratiche possano sorgere.

Voi, dopo la dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie, investite il giovane delle funzioni giudiziarie. Quindi, per la serietà della cosa; perchè l'ingresso in carriera sia disciplinato in una maniera austera e severa; perchè l'eliminazione e lo scarto siano fatti nel primo momento dai consigli giudiziari mercè coscienziose dichiarazioni d'abilitazione o di promovibilità, facciamo in maniera (ecco integralmente il mio pensiero) che il periodo di tirocinio s'allunghi, e non sia soltanto di un anno, ma di due, onde più seriamente si possano esplicare le attitudini, e più seriamente i magistrati superiori possano educare queste giovani piante nel vivaio dell'uditorato; e perchè poi i giovani magistrati possano, con un esame serio, avere la consacrazione di quelle funzioni giudiziarie che debbono compiere con prestigio e con capacità. E quindi in intima connessione io non mi rendo ragione perchè il ministro mantenendo, così come doveva, l'esame d'ammissione, abbia creduto di sopprimere l'esame pratico. Perchè quest'articolo 14, oltre il periodo accorciato in materia disforme da quella che era nel proposito del ministro predecessore, disciplina una dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie, che dovrebbero rilasciare quei Consigli giudiziari che a somiglianza di ordinamenti forestieri erano nel decreto reale 4 dicembre 1904 e sono stati trasferiti nel presente progetto di legge.

Ebbene, onorevoli colleghi, il nostro pensiero in questo punto si allontana dal proposito ministeriale, che a noi pare assolutamente dannoso per la facilità che imprime ai primi passi della carriera in disformità della organizzazione salda precedente, che fu merito grande di Giuseppe Zanardelli.

E speriamo che l'onorevole ministro si arrenda alle nostre preghiere, le quali non perturbano l'economia della legge e le intan-

gibili previsioni finanziarie. Ieri per la soppressione degli assessori nelle Corti di assise il ministro e il relatore poterono dal conflitto delle ragioni invalicabili della spesa, trarre argomento di resistenza alle pretese di chi voleva mantenere intatto il vecchio organismo: ma oggi per il mantenimento del duplice esame di ammissione e pratico la situazione è diversa e noi ci auguriamo che non vi sia chi voglia assumere responsabilità così grandi di tendenze distruttive.

A noi pare strano che le condizioni di ingresso prefisse nella provvida legge 1890 debbano spostarsi e non rinvigorirsi, e che non sia mantenuto immutato uno stato di fatto che ha già arrecato vantaggi inestimabili. Ella non ci ha convinto, onorevole ministro, con la fusione di diversi intenti nella configurazione dell'esame di ammissione, e le abbiamo già detto come soltanto dopo il tirocinio di uditorato puossi seriamente richiedere la prova delle attitudini pratiche, che non si formano coi libri e nella vita universitaria ma al quotidiano contatto della realtà giudiziaria sui casi viventi e nei cimenti efficaci di udienza.

L'insegnamento è sempre ex cattedra, dommatico, deduttivo, e lascia la mente giovanile priva di solco duraturo, onde non è possibile sperare l'intuito giuridico che con bella frase l'onorevole Orlando ha qualificato strumento professionale per la costruzione del giudicato.

Ed ecco indispensabile il grado dell'esame pratico che diventa il mezzo solenne e definitivo di valutazione per la definitiva investitura giudiziaria.

I caratteri dei due esami, di ingresso in carriera e di pratica, non possono nè devono confondersi, e tutti gli ordinamenti degli altri paesi ne mantengono distinte le funzioni e gli scopi.

Già in discussione generale io ho accennato quale sia la struttura in questa parte del regolamento tedesco che ci pare perfetto e vantaggioso.

Noi preghiamo l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di accogliere le nostre istanze, e per la formula prescelgo quella del collega Guarracino, che è più completa, con lieve modificazione per la durata del tirocinio, che io voglio fissa ed immutabile per un biennio.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Crespi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CRESPI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione parlamentare incaricata di esaminare il disegno di legge, approvato dal Senato, per modificazioni alla legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Guarracino per svolgere il suo articolo sostitutivo, con la sua solita sobrietà.

LUCIANI. Chiedo di parlare.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi, la mia consueta sobrietà sarà questa volta anche più accentuata, perchè lo svolgimento dato dall'onorevole Fera al suo emendamento mi mette in grado di essere molto breve nello svolgere il mio.

Per il tirocinio degli uditori il disegno di legge stabilisce il termine minimo di un anno, distinto in due periodi: nei primi sei mesi gli uditori sono destinati ai collegi giudicanti e agli uffici del pubblico ministero, assistono alle udienze e attendono agli studi e ai lavori che siano loro affidati (articolo 12); nei secondi sei mesi possono essere destinati alle preture per esercitarvi funzioni di pubblico ministero e attendere alle istruttorie civili e penali e agli affari di volontaria giurisdizione (articolo 13).

Dopo l'anno l'uditore, se abilitato alle funzioni giudiziarie, può essere promosso giudice aggiunto di seconda categoria ed essere assegnato ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, o essere destinato in missione di vice-pretore nei mandamenti più importanti; e dopo un periodo minimo di diciotto mesi col grado di aggiunto, è destinato alle funzioni di pretore (articolo 15).

In questo sistema di tirocinio a me pare, sinceramente, che vi sia qualche disarmonia. Se il tirocinio da due anni, quale era nel progetto Gallo (anzi potrebbe dirsi da tre, calcolando l'anno di pratica forense necessario per l'ammissione al concorso) è stato ridotto ad un anno solo, questa riduzione di tempo, atta a rendere più rapida la carriera, non può e non deve frustrare l'altro fine non meno essenziale del disegno di legge, qual è quello di avere magistrati non solo più giovani, ma anche più

valorosi. E noi non possiamo essere sicuri del valore dei giovani magistrati, se non quando essi riescano vittoriosi attraverso continue prove, che ne temprino l'intelletto nel lavoro assiduo e sistematico della preparazione di esame.

A questo scopo mal si presta la cosiddetta abilitazione concessa dai Consigli giudiziari dei tribunali del circondario; perchè questa pur troppo non si negherebbe a nessuno e potrebbe in ogni caso essere concessa più facilmente ai giovani di schiena pieghevole che a quelli di forte ingegno ma di carattere più fiero. Io vorrei quindi vedere mantenuto l'esame teorico-pratico, come tuttora esiste, non solo, ma vorrei che l'esame si facesse con criteri ben più seri e severi di quello che attualmente non sia.

Io notavo poc'anzi una certa disarmonia a questo proposito nel disegno di legge. Ed invero, ove si consideri che per l'ultimo capoverso dell'articolo 3 possono anche essere chiamati a compiere le funzioni del pretore mancante o impedito gli uditori giudiziari scelti tra coloro i quali abbiano già ottenuto l'abilitazione delle funzioni giudiziarie; che per l'articolo 15 i giudici aggiunti di seconda categoria e meno anziani, cioè appena dopo un anno di uditorato, possono essere destinati in missione di vicepretori nei mandamenti più importanti, e che poi, trascorso un periodo minimo di 18 mesi nel grado di aggiunto, sono definitivamente destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti: parrà certamente non rassicurante che a incarichi così delicati possano essere destinati giovani, anche usciti dall'Università da poco più di un anno, e senza che abbiano data nessun'altra prova di essere veramente capaci alle funzioni giudiziarie. Se si vuole essere fedeli al principio informatore del disegno di legge della rapidità della carriera e nello stesso tempo del valore dei magistrati, e se d'altra parte si vuol rendere veramente omaggio al giusto concetto, cui il disegno è informato, della difficoltà e della delicatezza delle funzioni di pretore, si deve esigere che i giovani diano un nuovo esame nel passaggio da uditore ad aggiunto, senza che perciò venga ad essere del tutto esclusa l'abilitazione da parte del Consiglio giudiziario, la quale, anzichè condizione unica ed essenziale della promozione, potrebbe diventare una condizione di ammissibilità, ed anche un parere, una determinazione di note caratteristiche, da influire, come in tutte le

altre promozioni, sulla graduatoria dei giudici aggiunti.

E notate che se questo esame teorico-pratico non si ristabilisse in tutta la sua importanza e razionale finalità, si avrebbe questa incongruenza; che mentre per le promozioni in tutta la carriera domina, come ho già detto, il criterio del merito risultante o da esami o da titoli, per i giovani magistrati invece, più inesperti, meno allenati, e proprio quando essi debbono entrare veramente in carriera, considerata questa come esercizio effettivo di funzioni giudiziarie, si prescinderebbe da qualunque prova e si permetterebbe che essi andassero innanzi, così, per sola forza di anzianità e previa la troppo facile o condiscendente abilitazione dei Consigli giudiziari!

Io reputo perciò di avere abbastanza dimostrato la necessità del seguente nuovo testo dell'articolo 14 del disegno di legge:

« Compiuto un anno di tirocinio effettivo l'uditore può essere nominato con decreto reale giudice aggiunto, purchè superi la prova di un esame teorico-pratico in conformità degli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, e secondo le ulteriori norme da fissarsi con regolamento; previa in ogni caso la dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie da parte del Consiglio giudiziario istituito presso il tribunale del circondario, giusta gli articoli seguenti:

« Ai fini di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

« L'uditore che nel termine di due anni consecutivi alla nomina non si è presentato all'esame teorico-pratico, o che per due volte non è stato dichiarato idoneo, è dispensato dal servizio ».

PRESIDENTE. Abbiamo finalmente la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Spirito Beniamino:

*Aggiungere:*

« Contro la dichiarazione di inabilità è ammesso ricorso al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a mente dell'articolo 23 ».

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

SPIRITO BENIAMINO. Questo mio emendamento ha lo scopo di fare un trattamento più equo ai giovani condannati, senza appello, alla dispensa dal servizio. Io approvo perfettamente che se per due volte un uditore non abbia la sua dichiarazione

di abilitazione, sia dispensato dal servizio. Ma quando un uditore possa essere dispensato dal servizio per un erroneo giudizio, allora giustizia vuole che gli si dia diritto di domandare la revisione. Immagini la Camera un piccolo tribunale: per una prevenzione, per una antipatia di qualcuno dei componenti il consiglio giudiziario presso il tribunale, per una ingiustizia, questo giovane, che bene o male ha dato un esame ed ha servito per due anni, dovrebbe vedersi irremissibilmente condannato ed esaurato, e difficilmente potrebbe dedicarsi ad altra carriera.

Ecco perchè, come il disegno di legge all'articolo 23 ammette, nei casi di negata promovibilità il ricorso al Consiglio giudiziario superiore, io credo di poter proporre che nel caso di negata abilitazione l'uditore possa produrre ricorso al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello perchè sia riveduto il giudizio che lo condannerebbe alla dispensa definitiva dal servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Pochissime parole circa gli emendamenti proposti dai colleghi Fera e Guarracino. Essi sostanzialmente si accordano in due principi. Il primo, di prolungare il periodo dell'alunnato; il secondo, di stabilire un esame che dimostri l'attitudine degli uditori ad esercitare le vere e proprie funzioni giudiziarie.

Per quello che concerne la durata del tirocinio, basterà una piccola osservazione, in seguito alla quale sono sicuro che l'onorevole Fera rinuncerà alla sua proposta. Secondo la tabella approvata, è stabilito il numero dei magistrati di ciascun grado. Ora, avendo noi stabilito il numero che si legge in quella tabella di giudici aggiunti e di giudici, se poi richiediamo che gli uditori rimangano ad esercitare il loro tirocinio per un periodo maggiore di quello previsto dalla legge, prepareremmo inevitabilmente l'impossibilità di cuoprire i posti disponibili di giudice aggiunto e di giudice. Dato questo, ne verrebbero inconvenienti tali da impedire perfino il funzionamento di alcuni collegi giudiziari e di alcune preture.

Per ciò che ha tratto alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Fera, alla quale ha acceduto l'onorevole Guarracino sebbene presentandolo sotto forma diversa, io credo che la proposta mirerebbe ad eliminare uno dei principali vantaggi, una delle principali e più felici innovazioni accolte nel progetto. Infatti, secondo la legge

attualmente vigente, del 1890, si richiede, a chi voglia intraprendere la carriera giudiziaria, un primo esame di ingresso nella magistratura, al quale tiene dietro, dopo circa due anni, un così detto esame pratico di abilitazione alle funzioni giudiziarie. Ma questo secondoesame rappresenta nient'altro che una seconda edizione del primo; e così qualificandolo ne dico forse troppo bene. Infatti l'esame d'ingresso nella carriera giudiziaria è oggi un esame serio, per effetto del quale si compie una cernita efficace, mentre l'esame di abilitazione alle funzioni giudiziarie si riduce a poco più che una formalità, sia perchè, essendo dato alla distanza di troppo poco tempo dal primo, il candidato non può dimostrare di avere acquistato nuove e migliori attitudini; sia perchè, trattandosi di una prova di semplice idoneità, le Commissioni esaminatrici si son sempre mostrate di un'indulgenza supina: tanto è ciò vero che nell'esame pratico di cui si parla non è avvenuto, e non avviene quasi mai che un candidato sia rimandato.

Credo che siano stati due, tre, quattro, (a cinque non arrivano di certo) i casi di riprovazione dopo l'applicazione della legge Zanardelli del 1890. Gli onorevoli Fera e Guarracino invocano certamente un esame serio. Ebbene, sono quasi tentato di dire: *Quod petis intus habes*; perchè, mentre l'esame serio non è possibile a così poca distanza dal primo, potrà invece esigersi dopo alcuni anni, quando l'esercizio della funzione avrà addestrato i giovani inesperti.

Quest'esame avrà influenza non trascurabile sul decorso della carriera, perchè (e su questo punto richiamo l'attenzione dei colleghi Guarracino e Fera), esso sarà sostenuto dai giovani più valenti al momento del passaggio da giudici aggiunti a giudici effettivi, passaggio che si compie per tre quinti per titolo di anzianità e per due quinti per titolo di merito.

Per coloro dunque che si contenteranno del passaporto dell'anzianità, basterà la dichiarazione semplice di promovibilità che è data dai Consigli giudiziari; per gli altri che si sentiranno, mi si passi la frase, *l'Achille in seno*, che vorranno assumere nella graduatoria un posto privilegiato che li destini a cuoprire gli alti gradi della magistratura, è stabilito l'esame.

Questo non sarà una lustra, come è attualmente l'esame pratico dei candidati aggiunti, perchè col nuovo sistema si tratterà di un vero e proprio concorso, nel quale ciascuno saprà di potere avvantaggiarsi no-

tevolmente di fronte ai colleghi, il che vuol dire guadagnare un numero maggiore o minore di anni nella carriera. Si avrà così una vera e propria gara dei giovani valorosi; e chi dice gara dice stimolo a migliorare la propria educazione intellettuale, con vantaggio evidente della classe e della funzione.

Questo dunque è destinato a diventare davvero un esame serio, ed a sostituire molto più utilmente quell'esame di merito distinto, che dava luogo agli inconvenienti opposti a quelli lamentati in ordine all'esame pratico di aggiunto, giacchè la lunga serie di concorsi di promovibilità per merito distinto banditi in 17 anni, non ha dato altro risultato che portare innanzi 28, 30 o 35 magistrati al più, i quali sono stati nominati sostituti procuratori del Re o giudici, sorpassando un gran numero di colleghi.

Cotesto esame ha permesso che alcuni favoriti dall'ingegno o dalla sorte — giacchè l'influenza dell'alea non si esclude mai completamente — abbiano preso una specie di terno al lotto, una fortuna tanto più cospicua, quanto minore è stato il numero di coloro cui l'hanno conseguita.

Ma questo risultato, di fronte alla carriera stessa, di fronte agli intenti del legislatore, è addirittura irrisorio; giacchè quando in un anno noi non abbiamo che un paio di posti di giudice o sostituto procuratore del Re coperti da magistrati veramente valorosi, ciò non ha sul livello intellettuale della magistratura quasi nessuna ripercussione, non migliora la massa giudiziaria.

D'altronde gli onorevoli Fera e Guarracino dovrebbero considerare che, stabilito un primo esame d'ingresso nella magistratura; stabilito un concorso per esame per guadagnare con notevole anticipazione il grado di giudice; stabilito un concorso per titoli per passare da giudice a consigliere di appello o a sostituto procuratore generale, sarebbe inopportuno esigere altre e diverse prove di esame; e questa, se non ce ne fossero altre, sarebbe ragione sufficiente per non accogliere l'emendamento proposto.

Non si possono condannare i nostri magistrati a sostenere nella loro carriera quattro o cinque esami. Il risultato di tutto questo sarebbe che i magistrati sarebbero condannati a dedicarsi alla preparazione continua per gli esami, il che impedirebbe loro di attendere alle mansioni per le quali lo Stato li compensa. Credo quindi che, se



considerano la portata di questo emendamento, gli onorevoli proponenti saranno indotti a ritirarlo.

Per quello che concerne l'emendamento dell'onorevole Spirito io vorrei pregare l'onorevole ministro di accettarlo, perchè mi sembra che esso risponda ad un vero sentimento di giustizia. Il nostro diritto pubblico e privato è fondato sul sistema dell'appello, non si può pertanto negare tale garanzia contro le conseguenze di un giudizio che decide dell'avvenire di un giovane magistrato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda, anzitutto, le condizioni, nelle quali i giovani uditori potranno amministrare giustizia, che è l'argomento, cui hanno fatto allusione gli onorevoli Fera e Guarracino, ritenendo che si verrebbe con queste mie proposte a mutare la preparazione di essi per ammetterli alla amministrazione della giustizia, io mi limito ad invitarli, perchè stabiliscano un semplice confronto fra le disposizioni, che s'intendono apportare e l'attuale stato di cose.

«Ora l'uditore giudiziario è inviato, senz'altro, nelle preture ad esercitare piena ed assoluta giurisdizione.

Invece, secondo questo disegno di legge, è limitata ad una quota di uditori (dimostrerò or ora che non sarà dopo solo sei mesi di tirocinio, ma dopo molto di più) la possibilità di esercitare una giurisdizione, scarsissima, semi-piena, una giurisdizione direi quasi impropria; ond'è da riconoscere che un grande progresso abbiamo pur fatto.

E vengo alla questione sul tempo del tirocinio, di cui hanno parlato gli onorevoli Fera e Guarracino. Io, interrompendo l'onorevole Fera, gli ho fatto notare che quel periodo io non l'abbrevio. Ciò parrebbe a prima vista un non senso. «Ma come? mi si può dire; nel progetto Gallo erano due anni e voi ne stabilite uno solo, dunque non abbreviate?» Non abbrevio. (*Interruzioni del deputato Fera*). Eppure, è così: non abbrevio. Lei si aspetta forse qualche mia trovata; mentre dovrà proprio riconoscere che io affermo qui un concetto elementarissimo.

Il tempo dell'uditorato si fonda su due fatti, su cui le nostre disposizioni di legge non hanno alcuna efficacia: cioè a dire, sul numero degli uditori, che ci sono, e sul numero dei posti, che si fanno vacanti. Se io, quindi, non altero i due elementi, vuol dire

che neppure altero il tempo del tirocinio. Non altero il numero degli uditori, nè quello dei magistrati, che determinano la carriera, ripeto; e quindi, il tempo rimane lo stesso, nè più nè meno. Il tempo, che impiegano attualmente, impiegheranno anche nell'avvenire.

Attualmente ci sono da 400 a 500 uditori di fronte ad un corpo di 4000 circa magistrati; ed egualmente ci saranno in seguito da 400 a 500 uditori rispetto a un corpo di 4 mila magistrati. E, secondo l'andamento delle promozioni, si potrà ritenere che gli uditori, in media, resteranno in questo loro grado da due anni a due anni e mezzo. L'onorevole Fera può star perfettamente tranquillo che su questo punto nessuna differenza esiste tra il sistema Gallo e l'attuale.

Ma dice l'onorevole Fera: «E allora, perchè non avete conservato la misura dei due anni?» Ecco, la ragione è semplicissima.

Per quanto sia vero ciò che ho detto (cioè, che la permanenza nell'ufficio è determinata dai due fattori, cui ho accennato) non è men vero, per altro, che taluni elementi straordinari od eccezionali, possano intervenire in guisa da anticipare eccezionalmente, specie per una categoria di uditori, il tempo della promozione. Quali possono essere questi fattori straordinari? Per esempio, data l'applicazione della nostra legge, un movimento rapido di carriera, senza dubbio, ci sarà; sarà transitorio, ma certamente ci sarà.

Un'altro elemento, di natura diversa, ma pur esso eccezionale, si ha dai risultati dei vari concorsi. Si supponga che ci sia stato un concorso, che abbia dato pochissimi idonei, ed un concorso successivo che ne abbia, invece, dato di più. Che cosa accadrà? Che quelli risultati primi nel secondo concorso andranno, per così dire, ad accordarsi nei posti rimasti vuoti nel precedente concorso.

In questo caso eccezionale che cosa avviene? Che realmente il termine della legge può, nel caso specifico, non essere raggiunto. Sarebbe poco male, dice l'onorevole Fera. Molto male, dico io, perchè si tratta di provvedere alle Corti, alle preture ed ai tribunali. Se io non posso in quel momento fare le promozioni, perchè gli uditori non hanno i due anni di tirocinio, ne sentirà certo danno tutto l'andamento del servizio.

Dunque, fra questi due mali, mi parve minore quello di mettere una data, che

fosse termine minimo legale però non reale. Qui è proprio il caso di dire che vi è antitesi fra la realtà e la legalità. È un termine minimo legale che assicura che, in ogni modo, l'uditore lo possa raggiungere. Ma, nel fatto, creda pure l'onorevole Fera che non vi è alcuna abbreviazione, per la grande media, in rapporto al tempo fissato, in rapporto al tempo, che gli uditori sarebbero rimasti tali, secondo il progetto Gallo.

Resterebbe ora la questione dell'esame pratico. A questo ha risposto molto bene l'onorevole Luciani ed io non posso che riferirmi a quanto egli ha detto. Anche qui noi dobbiamo metterci da un punto di vista di fatto, e non già teorico, come sarebbe necessario, qualora si trattasse di nuovi istituti da fondare.

L'onorevole Fera e l'onorevole Guarracino hanno essi stessi riconosciuto (e l'avevo detto anch'io nella discussione generale e lo ha oggi confermato l'onorevole Luciani) che questo esame pratico non dà dei buoni risultati. Mi si fece una interruzione per dirmi: Rendetelo serio. Ma è inutile: non si possono cambiare i meccanismi, che funzionano. È così! Ora io ho voluto far compilare al Ministero una statistica precisa degli uditori disapprovati nell'esame pratico, dal 1890 ad oggi. In media sono 150 quelli che si presentano ogni anno; e mi è risultato che in tutto ne sono stati disapprovati due soli, vale a dire meno dell'uno per mille. Ed un esame, che dà questi risultati, fa muovere tutti questi uditori da tutte le parti d'Italia, vengono a Roma, si riunisce una Commissione, che siede sei mesi, si consumano decine di migliaia di lire per avere i risultati, di cui ho fatto tenno.

Ora se queste sono per l'appunto le condizioni reali, io credo più efficace la dichiarazione di abilitazione, perchè essa impegna in certo modo la coscienza del magistrato. I magistrati, che hanno visto l'uditore agire e funzionare, se realmente si son persuasi che si tratta di un non valore, impegnano la loro coscienza, commettono violenza contro di essa, quando affermano solennemente, che quegli possa essere abilitato alla funzione giudiziaria. Invece, l'esame si riduce a un pezzo di carta, che non lascia traccia alcuna. L'abilitazione, secondo me, è più efficace: ripeto. Eventualmente, si potrà vedere in seguito se questo sistema dovrà essere modificato, ma per ora credo e prego che la legge sia approvata com'è.

Nella discussione della legge, mi è capi-

tato spesso di dire ch'io mi trovo ad essere nel mezzo tra gli estremi. Per queste stesse ragioni, per cui ho difeso la dichiarazione di abilitazione dalle censure dell'onorevole Fera e Guarracino, per queste stesse ragioni dichiaro che non accetto (e me ne duole) l'emendamento dell'onorevole Spirito perchè mi pare che con esso s'indebolisca troppo questo atto solenne, importante della dichiarazione di abilitazione. Bisogna pensare che qui si tratta di un uditore appena entrato nella carriera. Per ora quali sono le nostre preoccupazioni, che credo fondate?

Sono di eccessiva larghezza, ed ella vuole, onorevole Spirito, anche dar loro il ricorso in un'altra sede, stabilire una nuova indagine, fatta da magistrati, che non lo hanno avuto alla loro dipendenza? In politica è bene riferirsi alle condizioni attuali. Ebbene le condizioni attuali peccano anzi di eccessiva larghezza; ed io temo che la facoltà del ricorso concessa a giovanetti non faccia che accrescere la deplorata larghezza e suscitare pretese.

È molto meglio che siano giudicati dai loro superiori esclusivamente, i quali debbono fare un solenne atto di coscienza nell'ammettere un giudizio, sul quale non è ammesso ricorso, e debbono dire sul loro onore se l'uditore sia, oppur no degno di essere abilitato.

Ripeto, mi pare che non sia troppo opportuno concedere in questo caso il ricorso ad altra autorità.

PANSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANSINI. Ho chiesto di parlare per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Spirito, perchè mi sembra che non sia stato considerato in tutta la sua portata dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io non arrivo a comprendere (sarà differenza di punto di vista) come mai il non voler concedere contro una negata dichiarazione di abilitazione, il rimedio del ricorso significhi determinare una maggiore indulgenza.

A me pare, invece, che sia l'opposto, e che l'emendamento dell'onorevole Spirito, anzi, parta da un punto di vista di maggiore indulgenza.

PANSINI. Mi permetta di replicare...

PRESIDENTE. Non posso: ha già parlato.

PANSINI. Ma io parlo così poco...

PRESIDENTE. È inutile, parli molto, se vuole, ma io devo far rispettare il regolamento.

PANSINI. Parlerò per fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale. Insomma è sempre da questa parte (*estrema sinistra*) che mi costringono a richiamare all'osservanza del regolamento.

PANSINI. Io le voglio tanto bene che non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

RICCIO. Io credo che abbiano ragione l'onorevole ministro e l'onorevole Luciani nello scartare la proposta fatta dell'esame. Fare un esame un anno dopo che se ne è fatto un altro, sarebbe una duplicazione inutile. Una seria questione invece si può fare sulla proposta dell'onorevole Spirito, che vorrei anche io pregare il ministro di accettare.

Può succedere che nel giudizio di abilitazione vi sia, contro l'uditore, qualche prevenzione. Si tratta di un funzionario che incomincia la sua carriera, e che non si può lasciare che sia giudicato solamente dai magistrati con i quali si trova a contatto immediato perchè può essere vittima di antipatie o di preconcetti. Ora siccome questo giudizio di primo grado ha per risultato di mandar via definitivamente dalla carriera il funzionario che per due volte è colpito da un giudizio sfavorevole, è naturale che vi debba essere un appello ed un giudizio in un ambiente più calmo e sereno. E questa non è una disposizione di favore o di disfavore, ma una disposizione di giustizia. Comprendo che finora per quanto riguarda la carriera dei magistrati si è peccato per eccessiva indulgenza, e per evitare questo pericolo comprendo che si accetti il concetto del ministro che sopprime gli esami, i quali hanno fatto cattiva prova. Ma non dobbiamo lasciare che solamente il Consiglio giudiziario del tribunale inappellabilmente giudichi della carriera del funzionario, il quale dopo due anni di tirocinio e due esperimenti di abilitazione andati falliti, si trova messo fuori dell'amministrazione della giustizia, vede la carriera spezzata, senza che il giudizio sfavorevole sia riesaminato da nuovi giudici, nel qual riesame sarebbe garanzia di giustizia. Che male vi è nel consentire a questo ricorso? Dice l'onorevole Luciani che è un carattere direttivo del nostro diritto che nei giudizi di merito vi sia sempre un appello, mentre nel

caso attuale avremmo un giudizio inappellabile, giudizio che il più delle volte sarà coscenzioso, nel qual caso, anche con la proposta Spirito sarà confermato dal Consiglio di appello, ma che qualche volta può anche essere errato, e deve essere corretto.

Insomma non vedo pericolo in questa proposta di un ricorso, come la formula l'onorevole Spirito.

Io fo appello all'equità del ministro e della Commissione, perchè accettino questo emendamento, il quale del resto non significa altro che dare al magistrato superiore la possibilità di correggere qualche apprezzamento ingiusto del magistrato inferiore, quando questo apprezzamento ha la conseguenza di spezzare la carriera di un giovane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Vorrei pregare i proponenti a desistere da questa proposta di ricorso, perchè il giudizio che si fa delle attitudini dei giovani candidati è singolarissimo. Si potrebbe dire, se non fosse una parola che desta tristi ricordi, che si fa *ex informata coscienza*. Come volete ammettere la revisione di un giudizio, che non è motivato? (*Interruzioni*).

Non è possibile. Non c'è modo di sindacare questo giudizio. Esso è poggiato naturalmente sopra informazioni che non restano consegnate ad alcun documento.

Nello stesso articolo è detto che all'effetto di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio. (*Conversazioni — Interruzioni — Commenti*).

FERRARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARINI. Desidero osservare che qui non si tratta soltanto di conoscere e giudicare della dottrina più o meno larga, più o meno personale e genuina od aiutata da consigli di altri; ma si tratta di esaminare e conoscere tutta la operosità del magistrato nel periodo di tirocinio, espresso negli atti e nelle incombenze del suo ufficio. Come volete recare questa materia complessa, che non è fermata sulla carta se non per una piccola parte, ad un giudizio di appello?

*Vocc.* Vi sono le sentenze.

FERRARINI. Lasciatemi dire, e considerate che le sentenze e le ordinanze stese dall'uditore non sono quasi mai, per il contenuto, tutte sue: forse egli non ha fatto

che dare forma al pensiero del collegio cui appartiene, e forse quel pensiero gli fu interamente suggerito o almeno riveduto e corretto. Ma poi ripeto che non si tratta soltanto di sapere se l'uditore conosca una teoria giuridica, o sa interpretare un articolo del codice: si tratta di giudicare tutta la sua operosità, tutta la sua condotta, in tribunale, in camera di consiglio; nell'esecuzione delle istruttorie, nelle attitudini e qualità di prudenza, di serenità che deve avere un magistrato...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Questo è il punto decisivo, ed è la questione vera.

FERRARINI. E per ciò non può essere serio, un giudizio di appello, mentre questa operosità complessa e completa non la potete mettere sott'occhio ai giudici di appello.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Verremo dunque alla votazione.

Onorevole Fera, l'onorevole ministro non accetta il suo emendamento; ella lo mantiene o lo ritira?

FERA. Lo mantengo integralmente.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'emendamento dell'onorevole Fera che è quello che maggiormente si distacca dall'articolo del disegno di legge.

(L'emendamento del deputato Fera non è approvato).

Segue l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Non insisto nel mio emendamento e prendo atto delle promesse fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora non rimane che l'aggiunta dell'onorevole Spirito Beniamino. La mantiene o la ritira?

SPIRITO BENIAMINO. L'onorevole ministro ha attribuito a me, come motivazione del mio emendamento, una ragione di indulgenza; evidentemente vi è un equivoco, forse anche le mie parole non sono state chiare; quindi io rettifico e ripeto che non ho data la motivazione in tali sensi al mio emendamento, ma ho soltanto voluto dire che, potendo verificarsi il caso di un giudizio erroneo ed ingiusto, una vera ragione di giustizia vuole che sia consentito il ricorso contro questo giudizio.

Si è detto che il giudizio presso il tribunale sia un giudizio *ex informata coscienza*...

PRESIDENTE. Ma non rientri nell'ar-

gomento. Ella sa bene che non si può parlare due volte.

SPIRITO BENIAMINO. Non rientro nell'argomento, ma dico soltanto, che, a simiglianza dell'articolo 23, che concede il ricorso al Consiglio superiore contro il giudizio sulla promovibilità dei giudici emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, ed in base ad informazioni, pure nel caso di questo articolo ed in base alle stesse informazioni che servono a dichiarare abile o non abile l'uditore, debba essere consentito a quest'ultimo il ricorso, come all'articolo 23.

PRESIDENTE. Ma insomma, dica se insiste o no.

SPIRITO BENIAMINO. Dichiaro di insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Spirito Beniamino insiste nella sua aggiunta, che la Camera conosce, e che ad ogni modo rileggo:

« Contro la dichiarazione di inabilità è ammesso ricorso al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a mente dell'articolo 23 ».

Pongo ai voti questa aggiunta, che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata).

FORTIS, *relatore*. Onorevole Presidente, in questo articolo 14, al primo comma, per tenere la dizione di un articolo già approvato, l'articolo 4, invece di dire « istituito presso il tribunale del circondario giusta gli articoli seguenti », bisognerebbe dire « istituito presso il tribunale di circondario dalla presente legge ». E al secondo comma alle parole « Ai fini » vorrei sostituire le parole « All'effetto... »

PRESIDENTE. Ma non potrebbe guardarle prima queste cose la Commissione?

FORTIS, *relatore*. Se il tempo fosse stato meno ristretto, quello che ho visto adesso, lo avrei visto prima.

PRESIDENTE. Ma io ho qui su un pezzo di carta una tale quantità di correzioni, persino di virgole, da far perdere la vista e che ben potevano farsi prima.

FORTIS, *relatore*. Ma anche quelle sono importanti...

PRESIDENTE. Certo. Porrò dunque ai voti l'articolo 14 con le modificazioni di forma ora indicate dall'onorevole relatore.

Chi approva l'articolo 14 così emendato voglia alzarsi.

(È approvato).

## Presentazione di relazioni.

Invito l'onorevole Cao-Pinna a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

CAO-PINNA. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 15:

« I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni, rispettivamente, di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresì essere destinati in missione di vice-pretore nei mandamenti più importanti.

« Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennità di lire 500 ».

L'onorevole Camera propone il seguente articolo sostitutivo:

*Sostituire il seguente:*

« I giudici aggiunti di seconda categoria, destinati ad esercitare le funzioni di pretori, godono sino al loro passaggio, di un'annua indennità di lire 500 dopo trascorso un periodo di 18 mesi nel grado di aggiunto ».

Questa proposta sostitutiva concerne tutto l'articolo?

CAMERA. Tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Parli.

CAMERA. Prego il ministro di consentirmi qualche parola, per chiarire la portata del mio articolo sostitutivo. Perché il mio pensiero sia chiaro, prego il ministro

di tener presente l'articolo 28 nel quale è detto:

« I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'articolo 15, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti ».

L'emendamento da me proposto si coordina a tutti gli altri che sono relativi alla separazione delle carriere, della magistratura giudicante e del pubblico ministero. E poichè, nella tornata del 13 marzo 1903, in occasione della discussione in 1ª lettura del progetto Zanardelli io sull'argomento dissi il pensiero mio e non voglio sugli emendamenti successivi ripetermi, dirò sinteticamente che la questione del pubblico ministero è divenuta delicata ed ardua.

Da Assuero Tartufari a Giulio Carcano, da Puccioni a Mayer ed a Musio, da Nicolini a Carrara e Pessina, a Lucchini, tutti gl'ingegni poderosi si agitarono intorno a questo istituto. La serenità giuridica, turbata dalla passione politica, ha organizzato, permettetemi di dirlo, opinioni pericolose, equivocate, contrastanti con la storia e la tradizione.

Ed abbiamo udito gridare da alcuni all'abolizione dell'istituto; da altri alla organizzazione nuova, radicale di un pubblico accusatore che spuntasse, come fungo, nella società, che fosse al di fuori dei poteri dello Stato, esercitando da sè e per sè, sporadicamente, una funzione che è la vita e l'anima del potere esecutivo; e finalmente gli ultimi, che portano al cielo la fusione, la compenetrazione del pubblico ministero nella magistratura.

Dal 1890 in poi, la tendenza è a confondere il pubblico ministero col magistrato. Quale sanzione daremmo noi a questa funzione, del pubblico ministero, affidandola ai giudici? Torneremmo ai *duoviri* ed ai *quaestores* romani, al periodo accusatorio medioevale, al periodo più triste dell'Italia nostra, quando in Napoli tiranneggiava il Borbone! E ciò sarebbe un bene?

Che cosa significa tutta questa esuberanza di ammirazione per la legge del 1817? Il sentimento è nobile e la osservazione è esatta; ma di fronte alle virtù, al coraggio, all'intelletto della magistratura napoletana, che fu tanto più eroica, quanto più tentata e cimentata, non sta il pensiero forse reazionario del tiranno da cui emanavano e magistrati e leggi?

A me pare che questa tendenza sia il frutto di un equivoco e di un pregiudizio: l'equivoco è storico, perchè si pone come formula moderna, democratica, civile, ciò che è l'espressione più schietta del diritto divino, delegato dai re ai loro avvocati; il pregiudizio è politico e nasce dal sentimento popolare costante di avversione e di odio a quel potere, che al popolo, per il rispetto delle leggi, è costretto a limitare la libertà.

Oggi tutta la dottrina francese è contro il pubblico ministero magistrato ed in favore al pubblico ministero funzionario, delegato dal potere esecutivo.

Georges Picot ha scritto pagine memorabili nella sua *Réforme judiciaire*. Jean Cruppi ha bandito una vera crociata, nella *Revue des Deux Mondes*, e la tesi svolta dal Babled circa il reclutamento e la organizzazione del pubblico ministero innanzi a Bonneville, Roux e Maulin nel 1899 alla Università di Digione ha meritato la pubblicità e la fama al suo autore, specialmente perchè ha fatto fare all'istituto, di cui discutiamo, per la sua funzione e le sue attribuzioni, un passo decisivo.

Se a torto, diceva il Meyer, che il pubblico ministero è nell'ordine giudiziario ciò che il sistema dei nervi è nel corpo umano il principio di ogni movimento e di ogni sensazione, come lo vogliamo noi?

Che egli non sia più funzionario, ciò è impossibile; che egli non sia più magistrato, ecco la riforma che noi desideriamo. E che a noi sia permesso di essere sorpresi come non lo siamo stati mai.

Altra volta i procuratori erano separati dai giudici per mezzo di un fossato profondo, e pareva che tale fosso non si potesse saltare, che mai alcun ponte levatoio si sarebbe abbassato per fare entrare i procuratori del Re nel castello dalle torri merlate di prerogative e di dignità, nel quale si rinchiodavano i magistrati per tenerli lontani dal *profanum vulgus*.

Furono i Re che fecero cadere il ponte levatoio, e coprendo di prerogative i loro agenti li introdussero nella fortezza della loro giustizia per farli sedere accanto dei loro consiglieri. Una tale fusione si stabilì tra i due ordini sicchè dopo lungo tempo la parola « magistratura » comprende gli uni e gli altri. Così mentre gli avvocati ed i procuratori, ai quali il Re non confidava più le sue cause, stavano tra i vassalli riuniti attorno al castello, malamente allontanati dal recinto riservato alla Corte, coloro fra gli stessi che la confidenza reale onorava,

salivano all'altezza di giudici e finivano per salire sul piedistallo di costoro.

Bisogna farli discendere, perchè non esercitano punto una magistratura.

Il nome di magistrato non appartiene che a coloro che esercitano tutta o parte della sovranità in luogo e vece del sovrano.

Questo titolo si adatta ai deputati e senatori durante il tempo in cui esercitano il potere legislativo; al re o al presidente della repubblica nel quale si concentra il potere esecutivo; infine ai depositari del potere giudiziario.

Tutti gli altri agenti che in un modo qualunque comandano ai cittadini e alla forza pubblica, non possiedono punto la sovranità o per meglio dire un potere della sovranità, poichè bisogna venire alla separazione dei tre poteri, consacrata da Montesquieu; ma essi esercitano una funzione del potere esecutivo sia del Governo sia dell'Amministrazione, le due parti nelle quali questo stesso filosofo ha diviso le funzioni del potere esecutivo.

Non si può punto separare il potere dalla funzione nell'ordine giudiziario, perchè sono un tutto. La giustizia è resa in nome del sovrano.

I giudici esercitano dunque la sovranità; se fosse altrimenti, la loro indipendenza sarebbe compromessa, essi dovrebbero obbedire alle ingiunzioni di colui che loro avrebbe delegata la funzione, così come un mandatario riceve gli ordini del mandante, un prefetto dal ministro.

Essi hanno una specie di sacerdozio a compiere, appannaggio del sovrano, popolo o re, incapace di esercitarlo lui stesso, di cui tengono il posto e posseggono le prerogative: essi sono incaricati di dire il diritto, *jus dicere*, essi hanno la giurisdizione, vale a dire che, prendendo il diritto o piuttosto la legge, nella quale è contenuto, come base del loro giudizio, essi apprezzano il valore morale o giuridico dell'atto.

Possiamo noi dire altrettanto degli ufficiali del pubblico ministero? Che cosa sono costoro?

Ritorniamo al decreto francese del 16-24 agosto 1790, che nel suo titolo ottavo, articolo 1, ne dà una definizione esatta: *sono gli agenti del potere esecutivo presso i tribunali*.

E quale è la loro missione? Si può dire, senza entrare nei particolari, che essi debbono vegliare all'osservanza della legge, chiedere giudizi contro coloro che l'hanno violata, e farli eseguire. Or richiedere

l'esecuzione delle sentenze non è certamente fare atto di sovranità, ma compiere per delegazione del potere esecutivo una delle sue funzioni.

Sarà dunque il diritto di accusa un atto della sovranità?

Un autore lo ha sostenuto, il Mangin (*Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle: 1876*). Io non posso ammettere una simile teoria. Un cittadino è lesa nel suo onore o nei suoi beni, egli trascina il colpevole davanti i tribunali, e loro domanda giustizia. Chiunque ha facoltà di far ciò, trattasi dell'esercizio di un diritto, non della sovranità. Una collettività può esercitarlo, come un individuo; a più forte ragione, la società costituita, lo Stato, per ristabilire l'ordine pubblico, che è incaricato di difendere. La conclusione che s'impone, è che una grande distinzione deve essere fatta tra gli agenti, ai quali il Governo confida l'azione pubblica, e coloro che ne sono arbitri.

Questo è il pubblico ministero ideale per i repubblicani francesi, questo deve esserlo per noi in Italia e nel momento in cui lo spirito di modernità è più caustico sul passato, è più creativo nel presente della umanità, che si evolve e si seleziona.

Anche in questa Camera, d'altronde, dibattiti eguali si sono fatti ed affermazioni autorevoli sono venute.

Vale la pena di ricordare alla Camera le parole che pronunziò l'onorevole Villa nella tornata del 27 giugno 1897 all'indirizzo del ministro Costa riguardo al pubblico ministero.

Egli disse in quella tornata, reagendo ad una interruzione del guardasigilli circa il pregiudizio liberale, al quale ho accennato più sopra:

« La dottrina liberale non ha nulla a che fare con la personificazione che lei fa e con la figura che lei tratteggia del pubblico ministero.

« Vi sono due sistemi: il tedesco rappresenta il pubblico ministero come un ufficio di delegazione dell'autorità giudiziaria medesima; e quello dei popoli latini (dico dei popoli latini, perchè non attinge solamente alla Francia, ma agli antichi ordinamenti nostri) che riconosce nel pubblico ministero, non già una delegazione, ma un ufficio proprio, autonomo, tutelatore dei diritti e degli interessi di tutti e del quale la responsabilità risale al Governo.

« Di dottrina liberale mi parla il guardasigilli; ma non ricorda che l'esperimento

che ora egli tenta, fu tentato dall'Assemblea Costituente, la quale ben presto dovette ritornare, nell'interesse appunto della libertà, sui propri passi.

« Guardi invece la missione del pubblico ministero, quando dinanzi ai Parlamenti tutelava gli alti interessi della legge e della libertà contro il potere autocratico, assorbente di quelle congreghe (la parola corrisponde veramente al concetto mio); fu allora che il pubblico ministero apparve veramente in tutto lo splendore del suo carattere, poichè ha saputo difendere l'autorità della legge e la sicurezza degli ordinamenti sociali.

« Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo dinanzi alla magistratura, come voi rappresentate il potere esecutivo dinanzi all'Assemblea legislativa, come gli alti funzionari dell'amministrazione civile, i prefetti, lo rappresentano dinanzi alle assemblee amministrative: perchè in tutti gli ordini costituiti la legge deve avere la sua rappresentanza indipendente dal magistrato o dal funzionario che deve applicarla.

« Fate una magistratura come voi la immaginate e creerete un'oligarchia la quale potrà anche trasmodare, se non avrà chi fuori di essa, indipendente da essa le ricordi il suo carattere, chi la ecciti ad agire, chi la contenga nei limiti delle sue facoltà e le impedisca di eccedere.

« Questa funzione deve averla il pubblico ministero; la cui responsabilità è coperta dalla responsabilità di un ministro che può dinanzi a noi e dinanzi al paese dar ragione degli atti suoi.

« Così io intendo la funzione del pubblico ministero, così vuole lo Statuto fondamentale del Regno; così la definisce la legge sull'ordinamento giudiziario ».

Un pubblico ministero riorganizzato così mi dispensa dall'esaminare la ipotesi dell'azione popolare, così magistralmente propugnata dallo Kneipp. È vero che in Atene i cittadini accusatori innanzi agli *Eliasti* erano i più intemerati e morali, e nel periodo migliore della Repubblica Romana benemeriti furono i *tribuni* e gli *edili*, ma dopo, durante l'impero, i *quadruptatores* divennero cortigiani adulatori, che mi fanno ricordare le parole di Plinio: *Vixisti nobiscum, periclitatus es, timuisti, quae tunc erat innocentium vitae*. Tra i *druidi gallici* ed il *magistrato inquisitore* io prego l'onorevole ministro di fermarsi e ricondurre l'istituto sulla via diritta.



Certo ora sono lontani i tempi nei quali un Fouquier Tinville doveva accusare davanti al tribunale rivoluzionario quei cittadini che il Comitato di salute pubblica gli aveva designati! (*Bene! — Approvazioni.*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocco.

**ROCCO.** Desidero un chiarimento sull'articolo 15, nei rapporti della sua applicazione con la tabella già approvata all'articolo primo.

È detto nell'articolo 15 che un certo numero di giudici aggiunti, fino a 250, saranno assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, con facoltà al ministro di destinarli anche in missione di vice pretore nei mandamenti più importanti.

L'unificazione già votata dei gradi di pretore e di giudice importa nella tabella un numero di 1960 posti. Evidentemente, nella prima attuazione, vi saranno tanti giudici, tanti sostituti procuratori del Re e tanti pretori da sorpassare di molto questo numero, e quindi parecchie centinaia di funzionari rimarranno fuori della suddetta tabella, ed andranno a trovar posto, pur conservando lo stipendio presente, fra i giudici aggiunti.

Ora, se la disposizione dell'articolo 15 stabilisce un numero di 250 giudici aggiunti a cui può essere assegnata la funzione di vice pretore, sarà necessario di evitare in tutti i modi che quei pretori, i quali non hanno trovato posto nella tabella organica, attesa la restrizione del numero, non dovessero poi andare a coprire l'ufficio di vice pretori, soggiacendo così ad una retrocessione pura e semplice.

Ed è per questo che, non avendo trovato nei rimanenti articoli della legge nessuna disposizione che regoli il modo di assegnare i giudici, in rapporto alla restrizione della tabella, mi sono deciso a provocare, in questa sede, una dichiarazione dell'onorevole ministro con la quale, esplicitamente, sia stabilito che, in ogni caso, gli odierni pretori, rimasti fuori tabella per eccedenza di numero, non possano essere destinati ad esercitare l'ufficio di vice pretori, sia pure in una pretura importante.

Attenderò le dichiarazioni del ministro, confidando che, almeno sotto forma di raccomandazione, egli voglia accogliere le mie proposte.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pilacci.

**PILACCI.** Per discutere su questo tema, che, per me, costituisce una delle parti più importanti di qualunque proposta di riforma giudiziaria, perchè tocca nel vivo l'organismo dei funzionari della giustizia, mi sono iscritto a parlare sull'articolo 27 ed allora mi riservo di parlare.

Per oggi, poichè il tema è stato proposto alla Camera, mi associo alle considerazioni svolte dal collega Camera, senza proporre nessun emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia.** La preoccupazione dell'onorevole Rocco non ha fondamento e il chiarimento è presto dato.

Per ora, anche prescindendo dal considerare avanzamento nei gradi, che avrà luogo per il collocamento a riposo derivante dai nuovi limiti di età introdotti, anche ammettendo la dannata ipotesi — la quale non si verificherà — di una rispondenza precisa tra il personale attuale e quello che risulterà dalla tabella, noi abbiamo che i giudici aggiunti di seconda categoria, secondo la tabella da me proposta, sono 350, mentre gli attuali aggiunti giudiziari, che verrebbero a sovrapporsi, sono 365. Inoltre, io posso garantire che i collocamenti a riposo saranno almeno 80 e più.

Quindi, gli attuali aggiunti giudiziari, passeranno in prima categoria; ma assolutamente nessuno degli attuali pretori potrà diventare giudice aggiunto di seconda categoria.

Questo è assolutamente impossibile, impossibile assolutamente, assicuro. E la dimostrazione appare evidentissima, se si considera la corrispondenza, che c'è. I 350 giudici di seconda categoria corrisponderebbero agli attuali aggiunti giudiziari che sono 365; i 650 giudici aggiunti di prima categoria sono i 150 pretori meno anziani. Benissimo: ora l'articolo 14, che si riferisce alla ipotesi del magistrato mandato in missione di vice-pretore, si riferisce al giudice aggiunto di seconda categoria.

È assolutamente impossibile, quindi, torno ad affermare una volta ancora, che uno degli attuali pretori possa essere retrocesso al grado di giudice aggiunto di seconda categoria, lo creda l'onorevole Rocco.

Per quanto riguarda ciò che ha detto l'onorevole Camera, facendo la questione del pubblico ministero, osserverò che non è forse qui la sede più appropriata...



CAMERA. Tanto per parlare una volta sola.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. E io volendo rispondere una volta sola, subito le risponderei, se, però, dovessi rispondere a lei solamente. Però siccome anche altri, nella sede propria, parleranno di questo argomento, è forse meglio rinviare a momento più opportuno la questione.

Vorrei, però, anticipare fin da ora una semplicissima dichiarazione, e cioè che, nel mio concetto, tutte le questioni relative all'ordinamento e alla natura del pubblico ministero non sono pregiudicate dalla legge attuale: la legge attuale non intese proporsi questo ordine di questioni.

Sicchè, potrebb'anche esservi una bellissima discussione, quella cui potremmo assistere; ma, secondo me, sarebbe perfettamente accademica, perchè la questione, ripeto, in questa legge non entra; resta impregiudicata assolutamente. Io vorrei che i colleghi prendessero atto di tale dichiarazione e non tornassero su tale argomento.

Consideriamo, adunque, l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Camera. Io dirò subito che non posso accettarlo. Non lo posso accettare, in primo luogo perchè codesto emendamento farebbe venir meno la prima parte dell'articolo 15, per la quale gli aggiunti giudiziari di seconda categoria (i meno anziani, dunque) e gli uditori appena promossi debbono fino al numero di 250 risiedere nei tribunali.

Io tengo assolutamente a questa disposizione, perchè non voglio che il magistrato troppo precocemente vada in pretura. Sarebbe un passo indietro: noi distruggeremo con questa disposizione quella legge del 1890 nella sua parte migliore, che abbiamo tanto lodata. Reagi questa legge contro un sistema: quello per cui i magistrati facevano la carriera sempre nel grado di pretore, e noi, qualora mutassimo la prima parte dell'articolo, torneremmo a questo deplorabile sistema, onorevole Camera.

Per ora, si è laureati facilmente a 21 anni: l'uditorato dura un paio di anni, e si arriva così ai 23 anni. Lei vuol mandare un giovane di 23 anni a fare il pretore? Non mi pare serio: bisogna che il giovane si affini nel tirocinio collegiale, bisogna che resti almeno due anni o tre nei tribunali.

A questo provvede la prima parte dell'articolo 15, cui tengo assolutamente. Non posso accettare, quindi, per queste considerazioni il suo emendamento.

Per quanto riguarda il capoverso del-

l'articolo 15, che tocca di più la questione del pubblico ministero o, per essere più esatti, una delle questioni del pubblico ministero, mi sono preoccupato non dell'ordinamento, ripeto, che deve restare in tutti i casi impregiudicato, ma delle qualità tecniche del futuro pubblico ministero. Mi sono, insomma, preoccupato soltanto di questo: di fare in modo che le attitudini speciali, che si richiedono nella carriera del pubblico ministero, non inaridiscano per via. Per questo aspetto il capoverso dell'articolo 15 rappresenta un vantaggio considerevole nel senso appunto dei suoi desiderati.

Che cosa ora accade? Il giovine uditore, che ha le presunte qualità per il pubblico ministero, diventa aggiunto giudiziario, va in tribunale, farà anche il pubblico ministero per quei due o due anni e mezzo che resta in tribunale, finchè diventa pretore. E quindi, anche il futuro bravo oratore, il polemista abile, rimanendo...

*Una voce.* Dieci anni.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. ...in media 15 e qualche volta anche 20 nell'ufficio di pretore perde completamente queste attitudini.

Invece, che cosa ho fatto io? Non ho voluto giungere sino al punto che il futuro pubblico ministero, quello che dimostra speciali attitudini a tale ufficio, resti sempre in tribunale e non vada mai in pretura.

Non ho voluto, perchè il periodo della pretura è veramente il periodo amaro della vita, e bisogna che un po' di croce la portino tutti.

L'eliminare per una categoria di magistrati completamente questo periodo di pena, se così può dirsi, sarebbe una cosa ingiusta, perchè la croce di alcuni dovrebbero sopportarla interamente gli altri.

In secondo luogo, si sarebbe anche nociuto al criterio di opportunamente regolare quest'ufficio, perchè il vantaggio di non andare in pretura sarebbe considerato così grande che sa l'onorevole Camera chi avrebbe voluto andare al pubblico ministero? Non soltanto colui che ha le attitudini, ma il più favorito, che sarebbe stato naturalmente lieto di sfuggir la pretura.

Io, invece, ho detto no: un po' di pretura per tutti. Però ho modificato in meglio il sistema attuale, perchè ho permesso, con l'articolo 22, che il giudice di seconda categoria, che già sia stato in pretura, se ha le attitudini speciali per il pubblico ministero, possa a questo andare *de plano*. E

così il periodo, che il futuro magistrato del pubblico ministero passerà in pretura, è ridotto in media a quattro o cinque anni al più.

Nelle condizioni attuali il pubblico ministero sta in pretura quindici anni in media: a me pare di essere addivenuto ad una concessione larga, riducendo il periodo a cinque anni, e di aver fatto, in tal modo, una larga parte ai desideri espressi dall'onorevole Camera.

Il sopprimere del tutto il periodo di pretura sarebbe veramente troppo, ed io non potrei acconsentirlo. Mi duole, quindi, di non potere accettare il suo emendamento. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. Onorevole Camera, insiste?

CAMERA. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono soddisfacenti ancor più dell'articolo, e così sono lieto di ritirare lo emendamento perchè in verità riconoscevo il passo in avanti fatto dal Governo al fine di non tenere troppo in pretura chi ha le attitudini speciali per il pubblico ministero. Avrei voluto che il ministro fosse andato fino in fondo. In ogni modo per queste considerazioni ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Dimodochè, con la soppressione della parola «rispettivamente» pongo a partito l'articolo 15.

*(È approvato).*

### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidera parlare, onorevole presidente del Consiglio?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge già da essa approvato, e che l'altro ramo del Parlamento modificò in parte per «Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi». Pregherei la Camera di voler deliberare che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla stessa Commissione che già ebbe a studiarlo la prima volta.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione del disegno di legge modificato dal Senato: «Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi»; se non vi sono opposizioni s'intenderà accolta la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio perchè l'esame di questo disegno sia rimesso alla Commissione che già ebbe a riferirne.

*(Rimane così stabilito).*

### Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Art. 16.

Le promozioni da giudice aggiunto a giudice o sostituto procuratore del Re avvengono per i tre quinti dei posti secondo il turno di anzianità, previa dichiarazione di promovibilità, e per gli altri due quinti per merito, secondo le norme degli articoli seguenti.

I posti, che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo.

A questo articolo l'onorevole Camera ha presentato la seguente proposta:

*Sostituire all'ultimo capoverso:*

«I posti che non si potessero conferire nell'anno pel secondo titolo possono essere conferiti pel primo, e quelli rimasti vacanti saranno aggiunti al numero dei posti da conferire per merito nell'anno successivo».

L'onorevole Camera ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAMERA. Il mio emendamento si spiega di per sé; esso tende a temperare le ragioni del pubblico servizio col pensiero che accompagna tutta una parte di questo disegno di legge, quello di tener conto del merito più che dell'anzianità. Può verificarsi un periodo di numerose vacanze nei ruoli, e allora, io dico, non è possibile lasciare molti posti vuoti e per ciò si applichi in quel caso il primo titolo, quello dell'anzianità che facoltativamente può essere temperato con quello del merito. Il ministro per questa via sodisferà al rispetto e temperamento dei due criteri, merito e anzianità.

Mi pare che gli onorevoli Spirito Beniamino, Guarracino ed altri che hanno proposto emendamenti in questo senso, potrebbero associarsi a questo concetto stesso, che rende omaggio così al criterio del merito come a quello dell'anzianità. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Spirito Beniamino propone il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo le parole: secondo titolo, far seguire queste: saranno coperti secondo il turno di anzianità.*

Ha facoltà di parlare, onorevole Spirito Beniamino per isvolgere il suo emendamento.

**SPIRITO BENIAMINO.** Io credo che l'onorevole ministro riconoscerà che, così come è redatto il secondo capoverso dell'articolo 16, viene a creare una situazione abbastanza equivoca. Infatti si dice: « i posti che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo ».

Ora io dico che, se vi sono i posti vacanti, sarebbe necessità di coprirli; quindi, se non si arriva a coprirli per merito, mi pare che anche per ragioni di servizio si dovrebbe provvedere con lo sceglierli nell'altra categoria. Ed aggiungo un'altra osservazione. Noi sappiamo che, nei concorsi per merito distinto, si sono presentati sempre pochissimi concorrenti: due, tre, al massimo quattro. Comprendo che ora non si tratta di un concorso come quello per merito distinto; farete qualche cosa di diverso, e poi i magistrati giovani saranno anche più valorosi per potervi concorrere. Ma, insomma, è lecito supporre che vi sarà sempre un notevole numero di vacanze in questi posti. Inoltre quando per il primo anno non li avrete coperti, vuol dire che al secondo anno ne avrete dippiù; se la prima volta, ad esempio, ne avrete dieci, il secondo anno ne avrete venti; e se restano ancora scoperti, come farete? Li riporterete al terzo anno? Ci sarà come un conto di dare ed avere, con sbilancio a favore di una di queste due categorie. Ecco perchè mi pare necessario un temperamento; sia quello dell'onorevole Camera, sia quello un poco più assoluto proposto da me, e cioè che in mancanza dei promovibili per merito si debba ricorrere alla categoria dell'anzianità.

E qui ho bisogno di eliminare subito un dubbio che fu sollevato con un emendamento alla mia proposta, quello dell'onorevole Strigari. Il dubbio che io devo togliere è questo: quando io parlo di anzianità, intendo riferirmi all'anzianità accompagnata dal giudizio di promovibilità, perchè se il magistrato non ha il giudizio di promovibilità non potrà mai esser promosso.

Ciò detto, mi auguro che l'onorevole ministro e la Camera vorranno tener conto della situazione un poco complicata che si verrebbe a creare, mantenendo il secondo capoverso dell'articolo 16, così com'è, e vorranno accogliere il mio emendamento o quel qualunque temperamento che giovi al servizio e non arresti la carriera di tanti magistrati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Strigari ed altri deputati hanno presentato il seguente emendamento:

*Nel secondo comma, alle parole: secondo titolo far seguire queste:*

saranno coperti secondo il turno di anzianità previa dichiarazione di promovibilità.

Strigari, Salvia, Spirito B., Chimenti, Masoni, Leone, Arigò, Cicarelli, Cipriani-Marinelli, Jatta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Strigari.

**STRIGARI.** Ho presentato questo emendamento unicamente per chiarire meglio il concetto del precedente emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito. A me è sembrato più opportuno di specificare il concetto contenuto in quell'emendamento, anche per renderlo più armonico alla dicitura del primo capoverso, ed è per questo che ho proposto di aggiungere: *previa dichiarazione di promovibilità*. Non dirò le ragioni di questo emendamento, comune a quello dell'onorevole Spirito, in quanto sono già state da lui largamente svolte. Quello che mi interessa di ben chiarire ora è l'impossibilità, in cui siamo, di aderire all'emendamento del collega Camera, sebbene, in sostanza, tanto il suo emendamento, quanto i nostri, abbiano la stessa finalità, finalità che è quella di impedire che rimangano scoperti dei posti. Conviene di rimandare all'anno successivo il coprire questi posti, ed è la teorica del disegno di legge, od invece conviene di coprirli *hic et nunc*? Se si accoglie questa seconda tesi, non bisogna lasciare all'arbitrio del ministro la facoltà di coprirli, ma bisogna dire che i posti si *debbono* coprire; in guisa da costituire un diritto, per coloro che congiungono l'anzianità al merito, all'assunzione a codesti posti lasciati eventualmente scoperti dai concorrenti per merito distinto.

Se si reputa giusta la nostra tesi, occorre votare l'emendamento Spirito o il mio, che suonano la stessa cosa, e non quello dell'onorevole Camera che lascerebbe alla volontà del ministro, al suo libito quello che, viceversa, deve essere regolato dalla legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia.** Come bene ha detto l'onorevole

Strigari nelle sue ultime parole, per quanto l'emendamento Camera possa segnare una via di mezzo, pur nondimeno io non posso accettarlo appunto per questa facoltà discrezionale eccessiva, che verrebbe a dare al ministro.

Il ministro, a suo libito, potrebbe nominare o non nominare, nominarne 10, nominarne 15, indefinitamente.

È una materia molto delicata e che indubbiamente formerà oggetto, su cui si appunteranno tutte le aspirazioni dei magistrati: bisogna guardarsi, quindi, gelosamente dal dare al ministro una così ampia facoltà.

È cosa estremamente pericolosa; non struggiamo in tal modo appunto lo spirito di tutta la legge che ho voluto disciplinare in maniera obbiettiva questa così difficile e delicata materia delle promozioni dei magistrati.

Non posso, però, accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito, cui ha aderito l'onorevole Strigari, per questa ragione, cui più volte ho dovuto fare appello e farò ancora appello nel corso di questa discussione, cioè a dire che noi non dobbiamo considerare le cose da un punto di vista astratto e teorico.

Io convengo che, da questo punto di vista, l'opinione, cui corrisponde l'emendamento Saporito, apparirebbe molto plausibile; ma dobbiamo considerare le cose quali nella realtà esse sono.

Ora dal punto di vista della realtà, io riscontro in primo luogo che l'esame di merito distinto, di cui per ora si tratta, non ha dato grandi frutti, anzi non ne ha dato affatto.

Le Commissioni esaminatrici si sono sempre preoccupate dei grandissimi vantaggi, che l'esame assicura ai concorrenti, e si sono sempre lasciate vincere da quel sentimento, che domina nella magistratura (e al quale bisogna anche resistere), di dare il passo preferibilmente a quel criterio di anzianità, che verrebbe meno con l'esame del merito distinto e che è più conforme a quella mediocrità, che c'è sempre e in preponderanza in ogni corpo, perchè anche fra gli anziani certo ci saranno gli ottimi, ma non sono certo in maggior numero.

Per tutte queste ragioni, le Commissioni esaminatrici, che sono così larghe nell'esame cosiddetto pratico e non disapprovano nessuno, quando si tratta di merito distinto, diventano invece di una rigidità straordinaria.

Io, pel contrario, voglio (e il disegno di legge a questo mira) che questo esame diventi utile ed effettivo, in modo da far distinguere non gli ottimi soltanto, *rari aves papiniani*, ma almeno un numero di due o trecento magistrati, che siano i migliori o i meno peggio. Vorrei che questo esame di merito mi desse il numero di coloro, che relativamente sono i migliori; ed è a questa idea che io voglio s'informi la tendenza delle Commissioni esaminatrici. Esse sapranno che se in un dato esame saranno così severe da non darmi il numero di magistrati, che mi bisogna, il numero dei posti non coperti resta vacante per l'anno successivo. Ove questo non sia il concetto essenziale e informatore, l'esame di merito non raggiungerà mai lo scopo, che la legge si prefigge.

Quanto io propongo, si riscontra in quasi tutte le amministrazioni, ove abbiamo, dopo cinque, sei o sette anni di carriera, un esame che assicura il passaggio per anzianità ai semplici idonei e per il passaggio per merito ai migliori.

Così è per i consiglieri di prefettura, così per i segretari nei Ministeri e altrettanto io vorrei che avvenisse nella magistratura. La disposizione, quindi, di quest'alinea l'ho introdotta a questo scopo.

Ma l'onorevole Strigari dice: « Non ne avrete danno per il servizio? » No. Anzi è appunto questa la ragione, per cui ho escogitato questa disposizione.

Mi si obietta: Se voi avete bisogno di giudici, come farete, qualora il concorso non ve li dia? Ma fo notare agli onorevoli Saporito e Strigari che, siccome qui si tratta del passaggio di giudici aggiunti a giudici, e siccome avrò sempre il personale occorrente dei magistrati giudicanti, non vi sarà per questo alcun inconveniente; ond'io li prego di non insistere nel loro emendamento, la cui approvazione comprometterebbe una delle finalità principali dell'esame di merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco ha facoltà di parlare.

ROCCO. Riferendomi alla dichiarazione testè fatta dall'onorevole ministro, che gran parte dei pretori prenderà posto nella prima categoria dei giudici aggiunti, rilevo ora nell'articolo 16 un grave inconveniente.

Questi pretori, che hanno già il grado superiore acquisito, dovrebbero, poi, per la promozione a giudice (cioè ad un posto che già hanno), concorrere anche essi nella pro-

porzione di tre quinti per anzianità e di due quinti per merito.

Ora, onorevole ministro, quale sarà la conseguenza dell'applicazione dell'articolo 16 nei rapporti degli odierni pretori che non trovino posto nella tabella generale unificata? Non esito a dirlo: una vera e propria retrocessione! Essi, è vero, conserveranno lo stipendio, perchè è detto nella disposizione transitoria, ma, provvisoriamente, perderanno il grado e la qualificazione. Ma avverrà di peggio: secondo l'articolo in discussione per essere promossi al grado già acquisito, dovranno sottoporsi, come tutti gli altri aggiunti, ad un esame.

Io credo che questa disposizione non possa per nulla applicarsi a coloro che siano già rivestiti del grado di pretori, provenienti dalle antiche tabelle. Fa mestieri formulare disposizioni transitorie precise, che regolino questi casi, altrimenti non saprei come si potesse togliere, a chi ne è in possesso, un diritto ed un grado già acquistato con tutte le forme volute dalle leggi precedenti. Pretendiamo tanto dai poveri pretori, la loro carriera è già così stentata e lunga, non mancherebbe altro che infligger loro l'umiliazione di sottoporsi all'esame per coprire quell'istesso posto in cui, eventualmente, da parecchi anni esercitavano le loro funzioni. Attenderò le dichiarazioni del ministro.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Rocco troveranno luogo più idoneo nelle disposizioni transitorie, di cui una si occupa dell'argomento.

ROCCO. Bisogna farla questa.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Avverto intanto che non è esatto, quanto dice l'onorevole Rocco, che i pretori si trovino attualmente in possesso del posto, al quale dovrebbero passare in seguito a quest'altra distinzione.

ROCCO. Io parlo dei pretori attuali.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma i pretori attuali non sono giudici. Qui si tratta dell'esame, che regola il passaggio al grado di giudice.

ROCCO. Ma non possono essere retrocessi ad aggiunti giudiziari.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma non ci sono neanche gli aggiunti giudiziari!

ROCCO. Vi possono, altrimenti, essere dei ricorsi al Consiglio di Stato,

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Non c'è più il grado di pretore. Attualmente ci sono gli aggiunti giudiziari, pretori ed i giudici.

ROCCO. Fusi insieme!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. La nuova legge, invece, crea due gradi soltanto: giudici aggiunti e giudici. Dunque, vuol dire che il futuro giudice aggiunto non è l'attuale aggiunto giudiziario. Questo è evidente. Quindi, quando lei vede nel passaggio dell'attuale pretore a giudice aggiunto una diminuzione, commette una inesattezza, perchè i pretori non diventano aggiunti giudiziari, ma giudici aggiunti, che è un grado nuovo e ben diverso dall'aggiunto giudiziario.

ROCCO. In parte sì e in parte no.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. È un effetto della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Camera, ritira il suo emendamento?

CAMERA. Con l'augurio che le Commissioni possano mandare giudici quanti ne occorrono per il servizio ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito, ritira il suo emendamento?

SPIRITO BENIAMINO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, ma prego l'onorevole ministro di darmi l'affidamento che i posti vacanti andranno aggiunti agli anni successivi; perchè, altrimenti, resterebbe il dubbio che le prime vacanze si aggiungerebbero all'anno successivo; ed al secondo anno, se ancora ci resteranno vacanze, che cosa avverrà? Quindi si dovrebbe dire: nell'anno successivo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Si comprende benissimo che si va di anno in anno. I posti vacanti oggi si comprende che sono rinviati all'anno successivo. Non si può intendere agli anni successivi. Se poi nell'anno successivo ci saranno altre vacanze, saranno rinviate all'altro anno successivo.

FORTIS, *relatore*. È naturale, non può essere diversamente.

PRESIDENTE. Onorevole Strigari, ritira il suo emendamento?

STRIGARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 16 come è stato proposto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

**Presentazione di una relazione.**

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Graffagni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**GRAFFAGNI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare:

Estensione della legge 28 giugno 1885 ad altri volontari della spedizione guidata dal generale Garibaldi.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione sull'ordinamento giudiziario.**

**PRESIDENTE.** Art. 17.

È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici che, nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nei tribunali divisi in sezioni, fa altresì parte del Consiglio il più anziano dei consiglieri d'appello o dei giudici, che presiedono le sezioni.

Presso ogni Corte d'appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nelle Corti divise in sezioni fa altresì parte del Consiglio il presidente di sezione più anziano, ovvero, quando si tratta di dar parere su magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezioni distaccate, il presidente di detta sezione.

Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale, a parità di voti, il voto del presidente.

A questo articolo l'onorevole Fera propone il seguente emendamento:

*Sostituire:*

« È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici, che nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale, e dei presidenti del Consiglio d'ordine e del Consiglio di disciplina. »

Presso ogni Corte d'appello è pure istituito un Consiglio giudiziario composto del

primo presidente che lo presiede, del procuratore generale e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale, del presidente del Consiglio d'ordine e di due avvocati esercenti presso la Corte designati dai Consigli d'ordine presso i tribunali del distretto ».

L'onorevole Fera ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**FERA.** Il mio emendamento parte da un criterio che ebbe autorevole interprete e patrocinatore qui in questa aula Giuseppe Zanardelli.

Io vorrei che ai « Consigli giudiziari » fossero eletti anche i rappresentanti del ceto forense, perchè il più severo sindacato sull'opera dei magistrati viene dalla viva voce delle curie locali e perchè sarà questo l'unico mezzo di dare in forma tangibile la coesione delle due sfere di azione che si incontrano quotidianamente o in sincera cooperazione utilissima o in collisione dannosa. Ci si arriverà così ad elevare il livello morale della complessa compagine giudiziaria e si eviterà il pericolo temuto dall'autogoverno dei magistrati, se potrà correre per tutti i gradi l'alto possente di un sindacato perenne, che si rinnova ogni giorno all'urto degli interessi vivi e veri. Prevedo così il rinnovamento dello spirito interiore della magistratura e non temo le deleterie influenze di chi crede meglio di asservire i magistrati all'odiosa prepotenza degli avvocati politici che sono la vera fattura della funzione giudiziaria. Aria ci vuole e moto libero per rialzare veramente le sorti della magistratura. Vi propongo con l'emendamento un mezzo efficace.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera, il quale propone di sostituire nel terzo comma alle parole: « due consiglieri », le altre: « un consigliere ed un sostituto procuratore generale ».

**CAMERA.** Ho presentato un emendamento, che si spiega da sè. Nella costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello il presidente ha la prevalenza in caso di parità. Vi è il presidente di sezione, vi sono due consiglieri, ecc. Io quindi, per ragione di equa distribuzione delle parti, poichè la prevalenza rimane al magistrato giudicante, e rimane il presidente, il presidente di sezione e un consigliere, chiedo che si dica, invece di: « due consiglieri », « un consigliere e un sostituto procuratore generale ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Nessuno più di me ha il massimo rispetto per l'ordine degli avvocati e, nessuno più di me, cerca di avere con essi il massimo buon accordo. E sempre ogni sforzo ho fatto perchè questa armonia fosse mantenuta, perchè può risultare di benefico effetto nell'amministrazione della giustizia. Ma non sarebbe opportuno mettere a discrezione dell'ordine degli avvocati il giudizio sul valore dei magistrati perchè in tal modo gli avvocati acquisterebbero un'influenza sulla magistratura che non sarebbe giusta. Quando il presidente del Consiglio dell'ordine patrocinava una causa e quando quel medesimo presidente deve dare il suo giudizio sul valore del magistrato, allora l'indipendenza, la serenità del magistrato viene meno. (*Interruzioni del deputato Fera*). Quando l'onorevole Fera mi dice interrompendomi, che qualche magistrato non sente la dignità del suo ufficio e si sottopone e si raccomanda agli avvocati, egli non viene che ad informare la Camera di una brutta e non corretta abitudine che deve essere eliminata. Ma se noi vogliamo stabilire per legge che gli avvocati siano chiamati a dare il loro giudizio sul conto dei magistrati, questo importa che i magistrati, quando si tratta di dare le loro sentenze, perdono completamente la loro serenità, non fosse altro per il fatto che possono temere che i presidenti dei Consigli dell'ordine e di disciplina prendano nota di queste sentenze, per potersi poi vendicare quando dovranno dare il loro giudizio. Ora questo è tale un fatto, che scompagina e rende pericoloso per un giudice di fare il proprio dovere.

Altro inconveniente gravissimo è quello che può provenire dalla debolezza da parte del giudice di volersi ingraziare i presidenti dei Consigli dell'ordine e di disciplina. L'avvocato forse mantiene tutta la sua dignità e tutto il suo decoro, non vuole imporsi, ma vuole giustizia. Si può incontrare intanto un giudice debole, che per ingraziarsi i presidenti dei Consigli dell'ordine e di disciplina compromette, per far carriera, il proprio dovere.

Sarebbe dunque una cosa enorme, e da altra parte lo stesso onorevole ministro dichiarò che non avrebbe accettato questa specie di soggezione, in cui sarebbero messi i magistrati di fronte agli avvocati.

Ammetto che si possa chiedere ai presidenti dei Consigli dell'ordine e di disciplina informazioni, delle quali si dovrà

tenere il massimo conto perchè nel Foro vi sono personalità cospicue, ed anzi il Foro abbonda di persone degne della più alta considerazione; ma che si debba obbligatoriamente dipendere dai presidenti dei Consigli dell'ordine e di disciplina per conoscere il valore dei giudici, credo che sia enormemente pericoloso.

Ho fiducia quindi che l'onorevole ministro non vorrà accettare l'emendamento dell'onorevole Fera.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Ho chiesto di parlare su questo argomento per dire due sole ragioni che, a mio parere, si oppongono a che l'emendamento Fera venga accettato. Esse non sono quelle addotte dall'onorevole Cimorelli, perchè qui non è questione di soggezione dei magistrati agli avvocati; piuttosto, trattandosi di avvocati esercenti, sieno essi presidenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio di disciplina, non sarebbe prudente farli entrare a far parte di una Commissione che deve giudicare delle promozioni dei magistrati, perchè questo fatto, specialmente nei piccoli centri, potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, e non per quanto concerne la rispettabilità dei magistrati o quella degli avvocati, ma per la convinzione, che si formerebbe nella clientela, che quel dato avvocato il quale fa parte della Commissione ha più valore degli altri, e per il fatto che così egli sarebbe posto in condizione di esercitare un vero monopolio della sua professione.

Questa è la vera ragione che consiglia di respingere l'emendamento dell'onorevole Fera.

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi Nicola propone il seguente emendamento:

« È istituito, presso ogni tribunale, un Consiglio giudiziario, composto del presidente che lo presiede, del procuratore del Re, e del vice-presidente, o di chi ne fa le veci.

« Presso ogni Corte di appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale e del presidente di sezione per turno annuale. Trattandosi però di dar parere sui magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezioni distaccate, il terzo della Commissione sarà il presidente della sezione distaccata ».

L'onorevole Falconi Nicola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FALCONI NICOLA. Il mio emendamento si ispira al principio del rispetto all'anzianità; a me non piace che i magistrati facciano votazioni per eleggere in questi Consigli uno piuttosto che un altro; il magistrato deve fare il magistrato. Col metodo delle elezioni si possono verificare molti inconvenienti, e può darsi che molte volte il giudice anziano non sia eletto a far parte del Consiglio e sia invece eletto il meno anziano, mentre il giudice anziano nella composizione delle sezioni fa da presidente.

È naturale allora che non corra buon sangue fra l'eletto e il non eletto ..

FORTIS, *relatore*. Ma perchè? Sono forse delle bestie questa gente? (*Si ride*).

FALCONI NICOLA. Perchè dunque fare queste elezioni? Se v'è il presidente, se v'è il vice presidente, se v'è il procuratore del Re, è bene che il Consiglio giudiziario sia composto e presieduto da coloro che normalmente funzionano da capi; per questa ragione appunto vorrei tolto il sistema delle elezioni, e propongo che il Consiglio sia composto dei capi o dei giudici più anziani, che hanno maggiore autorità morale sopra gli altri.

FORTIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. Dell'emendamento dell'onorevole Falconi non mi occupo, perchè esso riguarda più direttamente il Governo. Ma sulla questione di massima che ha sollevata l'onorevole Fera ho il dovere di dire l'opinione della Commissione parlamentare. La nostra opinione è diametralmente contraria a quella dell'onorevole Fera. Io parto dal principio che non bisogna concedere ad alcun avvocato, sia pure presidente del Consiglio dell'ordine o del Consiglio di disciplina o sia fra i più reputati della Curia, nè ingerenza nè voce sulla carriera dei magistrati. La conoscenza anche scarsa della natura umana che non manca neppure agli ingenui, come l'onorevole Fera (*Si ride*), deve persuadere che questo principio è giusto.

L'ingerenza degli avvocati sulla carriera dei magistrati darebbe motivo al sospetto di illegittime influenze e di inafferrabili corrottele che bisogna assolutamente evitare. (*Commenti*). Al sospetto non si deve dare occasione. (*Benissimo!*) Queste poche parole abbastanza chiare devono mettere in guardia i miei colleghi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Dirò brevemente.

Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Camera, perchè sposta di troppo la composizione del collegio in favore del pubblico ministero: la proporzione di tre della giudicante e uno del pubblico ministero è più rispondente alla proporzione numerica, mentre l'onorevole Camera ne vorrebbe due della giudicante e uno del pubblico ministero.

L'onorevole Falconi ha detto una cosa, che ha impressionato e impressionato favorevolmente, quando ha affermato che a lui non piacciono le elezioni nella magistratura. Però, per essere perfettamente coerente a questo principio, dovrebbe addirittura escludere la esistenza di un Consiglio giudiziario presso i tribunali o presso la Corte di appello, perchè, in fondo in fondo, affermato il principio assoluto della anzianità, tanto vale che l'elezione si deleghi al solo presidente.

Ora appunto nella creazione di questo organismo si è voluto tener conto di una tendenza più moderna: di fare in modo, cioè, che questo corpo, cui è affidato il giudicare sul valore, sulla capacità e sulla condotta dei magistrati, sia composto in guisa che anche la voce dei funzionari stessi che debbono essere giudicati possa essere sentita per mezzo del loro delegato, del loro rappresentante.

In sostanza è una maniera di temperare l'assoluto ed esclusivo potere del capo del collegio; e non credo che sia un male. Del resto, non si tratta di elezione che dia potere; è una vera designazione di capacità. E francamente, se dobbiamo arrivare a qualificare l'istituto dell'elezione, se crediamo che non possa agir bene in una classe così scelta come quella dei magistrati, squalifichiamo allora noi stessi, che del principio elettivo siamo una emanazione, anzi la principale.

Non aggiungerò nulla a quanto è stato detto dal relatore per la rappresentanza degli avvocati. Io non sono forse intieramente d'accordo con l'onorevole Cimorelli, quando parlava d'influenze. Non mi metto dal punto di vista delle influenze effettive. Io, per esempio, lo dico con onesta fierezza, mi sentirei benissimo di giudicare un magistrato con perfetta serenità di coscienza; come credo che se il magistrato è un magistrato de-



gno non temerà di farsi giudicare e non sentirà per nulla le influenze e il pregiudizio.

Questa è la sostanza. Però, vi è una questione di forma che in materia di giustizia deve avere gran peso, perchè in materia di giustizia soprattutto la forma vale quanto la sostanza. Ed io dissi e ripeto: quale sarà la condizione del magistrato, che, essendo promosso col voto favorevole di un avvocato, deciderà, sia pure per giustizia, una causa in favore di lui? E quale sarà la condizione del magistrato, che non essendo stato promosso per il voto sfavorevole di un avvocato debba poi decidere una causa contrariamente all'interesse di quell'avvocato? E quali saranno le condizioni di quei magistrati, che devono decidere la causa di un avvocato proprio nel momento, in cui l'avvocato deve decidere della loro carriera?

L'idea dell'onorevole Fera, accettabile da un punto di vista ideale, in un altro mondo, o dirò meglio in un altro ambiente, non mi pare che si possa accogliere nelle presenti e reali condizioni.

FORTIS, *relatore*. In un altro mondo!

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi Nicola insiste nel suo emendamento?

FALCONI NICOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fera?

FERA. Io debbo rinunciare all'emendamento, ma vi rinunzio con dolore: e mi sorprende di essere stato tacciato di ingenuità e di essere arrivato al grado degli eroi di Plutarco.

Ero confortato dall'opinione di un ingenuo, di un grande ingenuo, di Giuseppe Zannardelli.

FORTIS, *relatore*. Troppo ingenuo!

FERA. E non mi posso dire neanche convinto degli argomenti troppo pratici, cioè dell'influenza dei giudici sugli avvocati e degli avvocati sui giudici. Questa influenza, che poi potrebbe essere un reciproco controllo, mi pare l'argomento più forte per poter fare entrare gli avvocati nei corpi chiusi dei Consigli giudiziari, che, così disciplinati, manterranno la magistratura nel grado di inferiorità in cui attualmente si trova.

Non aggiungo altro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Camera ritira il suo emendamento?

CAMERA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non rimane quindi nessun emendamento.

FORTIS, *relatore*. Onorevole Presidente, anche qui bisogna correggere due parole.

Dove dice: *sezioni distaccate*, deve dire: *sezione distaccata*.

PRESIDENTE. Sta bene. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

#### Art. 18.

Il Consiglio giudiziario presso il tribunale, con le norme stabilite nel regolamento, classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Nell'anno precedente a quello in cui, secondo il turno d'anzianità, dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato sulla promovibilità, specificando se il giudice aggiunto sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero. Se la promovibilità non è dichiarata, la votazione si ripete negli anni successivi.

La dichiarazione di promovibilità può essere revocata, se da posteriori classificazioni annuali risulti che il giudice aggiunto non ne sia meritevole. Ove la dichiarazione di promovibilità sia revocata o, trascorsi due anni dal turno di anzianità, non sia stata accordata, il giudice aggiunto è dispensato dal servizio.

(È approvato).

#### Art. 19.

Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All'esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.

L'esame si svolgerà secondo quanto è prescritto dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta secondo le norme dell'articolo 11.

Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.

Nella classificazione degli approvati, a parità di punti, prevale il più anziano di età.

Coloro che, pure avendo vinta la prova, non entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.

Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

Su questo articolo 19 è iscritto l'onorevole Guarracino il quale ha proposto i seguenti emendamenti:

*Al 1° comma alle parole:* « previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta, *sostituire:* « previo giudizio favorevole sulla loro capacità, dottrina, operosità e condotta ».

*Modificare il 5° comma così:*

« Nella graduatoria degli approvati si dovrà tener conto della totalità dei punti riportati nell'esame e della classifica pronunciata dal Consiglio giudiziario presso il tribunale. A parità di merito prevale il più anziano di età ».

L'onorevole Guarracino ha facoltà di parlare.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! — Svolgerò insieme i due emendamenti da me proposti all'articolo 19, tanto più che si riferiscono ad un solo concetto fondamentale.

Questo articolo si occupa delle promozioni per merito dei giudici aggiunti. Confrontato il primo comma dell'articolo 19 col primo comma dell'articolo precedente si vede che quando si tratta delle promozioni per anzianità, il Consiglio giudiziario presso il tribunale deve, ogni anno, classificare i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito, per capacità, dottrina, operosità e condotta. L'articolo 19 dice che, quando si tratta di promozione per merito, « all'esame sono ammessi i giudici aggiunti che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta, da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale ». Evidentemente, non si parla della *capacità* e della *dottrina*, perchè si tratta di promozioni per merito, e questo deve risultare dall'esame.

Però desidererei che, per queste promozioni fatte in base al merito, si tenesse conto anche dei titoli del magistrato, desunti principalmente dall'esercizio delle sue funzioni; e che, quindi, il giudizio del consiglio giudiziario riguardasse anche la capacità e la dottrina del magistrato; in modo da poter avere come fattori del merito, non le sole risultanze dell'esame, che presenta sempre alee imprevedibili, ma anche il giudizio del Consiglio, riflettente i meriti acquistati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Ecco perchè vorrei che si aggiungessero nel primo comma dell'articolo 19 le parole: *capacità e dottrina* ».

Ed in coerenza di questa osservazione, desidererei che si modificasse anche il quinto comma, dicendo che, « nella graduatoria degli approvati si dovrà tener conto della totalità dei punti riportati nell'esame e della classifica pronunciata dal Consiglio giudiziario presso il tribunale ».

In altri termini vorrei un giudizio cumulativo in base ai titoli e in base ad esame. La valutazione dei titoli dovrebbe risultare dal giudizio che darà il Consiglio giudiziario nel formare la sua graduatoria; l'esame stabilirà poi il merito in base alla prova. In questo modo si avrebbe l'accertamento del merito, per titoli e per esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Spirito Beniamino propone il seguente emendamento: *Dopo il quarto comma aggiungere:*

« Nella valutazione dei titoli del merito sarà tenuto conto in special modo del valore dimostrato nell'esercizio delle funzioni di magistrato ».

L'onorevole Spirito Beniamino ha facoltà di parlare.

SPIRITO BENIAMINO. Veramente questo emendamento trova miglior posto all'articolo 21, o anche al 22. Io soltanto faccio una dichiarazione, pur premettendo che ritiro l'emendamento. Se mai l'onorevole ministro, rispondendo a quello che ora ha osservato l'onorevole Guarracino, vorrà accettare che nella promozione da aggiunto a giudice, oltre l'esame, debba farsi anche una certa valutazione di titoli, in tal caso io fin da ora lo pregherei di voler accettare il concetto del mio emendamento, quello cioè che i titoli da prendersi in conto dovrebbero essere in special modo quelli attinenti alla funzione di magistrato.

MANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA. Io vorrei pregare l'onorevole Guarracino di ritirare il suo primo emendamento all'articolo 19. Egli vuole che per essere ammesso all'esame di merito, vi sia il giudizio favorevole del Consiglio giudiziario anche sulla capacità e sulla dottrina del concorrente e ciò in armonia all'articolo 18. Ma il caso è diverso. Si comprende quel *giudizio* per la dichiarazione di promovibilità, ma è strano che per essere ammessi al concorso debba aversi il giudizio favorevole del Consiglio sulla capacità e dottrina: perchè, a prescindere dalla diversità dei criteri dei vari Consigli, si metterebbero di fronte due giudizi, mentre della dottrina e capacità deve giudicare solo la Commissione esaminatrice, dovendosi

il Consiglio limitare a dare il giudizio sulla condotta ed operosità che la Commissione non può valutare.

*Una voce.* È giusto!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli vuol dire il suo parere sulle proposte?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Spirito ha riconosciuto che la sede più propria del suo emendamento sarebbe nell'articolo 21 o 22.

Dirò all'onorevole Guarracino che noi qui trattiamo di una promozione sulla base di un esame. Ora la capacità è dottrina, che egli vorrebbe aggiungere qui, deve essere dimostrata appunto dall'esame. Ma egli riconosce, e non può non riconoscerlo, che in sostanza egli vorrebbe che il giudizio si fondasse su un duplice elemento: esame e titoli.

Ora io gli osservo che con tale criterio si verrebbe a snaturare la portata dell'esame, che si fonda precisamente sull'esperimento. D'altra parte è sempre pericoloso (e chi ha la esperienza dei concorsi può dirlo) il fondere due criteri, due elementi eterogenei, come sarebbero la capacità e la dottrina, che devono risultare dall'esame, e la operosità e la condotta che devono essere attestate dal presidente, il quale deve dichiarare che un magistrato è capace ed ha scritto buone sentenze. Il paragone è molto difficile e s'introdurrebbe un elemento perturbatore.

Dirò ancora all'onorevole Guarracino (e spero che la mia osservazione gioverà a convincerlo) che siccome questo giudizio dovrebbe darlo, anche nel suo sistema, il Consiglio del tribunale, si avrebbe un diverso criterio misuratore della capacità del magistrato a seconda dei diversi criteri di maggiore o minore severità dei vari Consigli giudiziari.

Un giudice aggiunto presso un tribunale, dove c'è molta severità, sarebbe giudicato più severamente di un altro presso un tribunale in cui si usi maggiore larghezza. Basterebbe questa sola considerazione per persuadere l'onorevole Guarracino che non conviene, in un esame che si deve fondare sull'esperimento, introdurre il criterio dei titoli; e perciò spero ch'egli non insista nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, ha facoltà di parlare.

GUARRACINO. Prima di risolvermi a ritirare l'emendamento, fo notare all'onorevole ministro che per l'articolo prece-

dente, il 18, il Consiglio giudiziario forma la graduatoria per tutti i giudici aggiunti, e non può sapere preventivamente quali di costoro si potranno ancora presentare all'esame di merito. Quindi non si può fare una distinzione fra magistrati sottoposti alla graduatoria del Consiglio perchè promovibili per anzianità, e magistrati che poi faranno il concorso: uno di questi magistrati può decidersi a far l'esame anche dopo tre o quattro giudizi annuali. Fatta la classifica per tutti i giudici aggiunti, quelli tra essi che vorranno fare l'esame, aggiungeranno la prova del merito risultante dall'esame stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. I due giudizi, veda, che il Consiglio giudiziario pronunzia e che sembrano riferirsi allo stesso argomento, sono in realtà distinti: l'uno è il giudizio, di cui all'articolo 18, che serve per la promovibilità per anzianità e riguarda la dottrina, l'operosità, la condotta ed ha luogo nell'anno precedente a quello in cui, secondo il turno di anzianità, dovrebbe aver luogo la promozione, cioè a dire, molto tardi.

L'altro, invece, è per l'ammissione agli esami per merito, e questo giudizio è pronunziato dal Consiglio giudiziario molto prima, perchè appunto l'effetto del concorso per merito è di anticipare notevolmente la promozione. Il giudice, che si vuol presentare all'esame per merito, non si presenterà alla sua promozione per anzianità: si può stare sicuri che, riuscendo, aspetterà tranquillamente la sua promozione.

L'onorevole Guarracino dirà: « perchè avete chiesto l'intervento di questo Consiglio giudiziario? » Perchè, se si trattasse unicamente di constatare la dottrina del magistrato, vi sarebbe la prova dell'esame, e questa basterebbe; non così può dirsi della operosità e della condotta.

L'articolo 18 assicura la promovibilità secondo il turno dell'anzianità sulla base della operosità, capacità e dottrina senza la prova dell'esame; ma senza garanzie quanto alla operosità e alla condotta, non si potrà essere ammessi agli esami per merito, i quali daranno prova inoltre della dottrina del candidato. È ovvio, quindi, che il giudizio, cui si riferisce l'articolo 19, non è quello dell'articolo 18.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarracino dunque non insiste.

Pongo a partito l'articolo 19.

(È approvato).

## Art. 20.

Alla promozione a consigliere di Corte d'appello, presidente di tribunale, procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, possono concorrere i giudici e i sostituti procuratori del Re di prima categoria, purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione.

La promozione avviene per turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, per i tre quinti delle vacanze annuali. Gli altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a concorso.

A questo articolo primo iscritto a parlare è l'onorevole Camera, che ha presentato questa aggiunta:

« I concorsi saranno distinti per i magistrati giudicanti e per i funzionari del pubblico ministero ».

Ha facoltà di parlare, onorevole Camera.

CAMERA. Non ho bisogno di dire altro, dopo quello che ho detto circa il pubblico ministero: le ragioni che mi hanno ispirato a proporre questo emendamento sono le stesse che ho detto pocanzi.

FORTIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocco.

ROCCO. Ho domandato di parlare su questo articolo 20 più per rivolgermi all'illustre presidente della Commissione che al Ministero, perchè le sue precedenti proposte si discostavano da quelle della Commissione. La Commissione infatti stabilisce che alla carriera superiore della magistratura, cioè presidenti di tribunali, procuratori del Re, sostituti procuratori generali e consiglieri di Corte d'appello, possano concorrere tutti i giudici di prima categoria, iscritti nella tabella unificata, nel numero di 960, senza tener conto della loro anzianità.

La Commissione ha voluto fare un'aggiunta, che mi dà l'aria di una formola matematica, una specie d'equazione algebrica. Essa infatti ammette che solo la prima categoria dei giudici possa concorrere ai gradi superiori, ma introduce due nuovi elementi proporzionali, cioè la permanenza di tre anni nel quinquennio precedente alla promozione presso un tribunale. Occorre quindi concordare questi tre elementi, ed a me non pare facile. Il testo dell'articolo,

così come era stato formulato dal Governo, non presentava queste difficoltà.

Perchè, che cosa bisogna fare in questa prima categoria? Bisogna essere stati in tribunale cinque anni. E non basta: poi bisogna essere stati tre anni giudici. Quindi guardate che condizione curiosa: in primo luogo, prima categoria; e poi « purchè abbiano fatto parte (dice il testo della Commissione)...

FORTIS, *relatore*. Ma è accettato dal Governo; non vi sono mica due testi.

ROCCO. La unificazione del grado di pretore e giudice, contemplata dalla tabella annessa alla legge, importa la facoltà al ministro di destinare i funzionari secondo le esigenze di servizio, e siccome i pretori sono in maggior numero di giudici o sostituti procuratori del Re, è evidente che la seconda categoria dei giudici, dopo l'attuazione della tabella, non sarà affatto sufficiente a coprire tutti i posti nelle preture, ed occorrerà quindi prenderne un buon numero dalla prima.

Che cosa faranno i pretori che non abbiano mai appartenuto ad un collegio? Dovranno fare a pugni per la destinazione in tribunale, perchè, altrimenti, non potrebbero aspirare al concorso! La legge, secondo il mio modesto avviso, dovrebbe, a tutta la prima categoria dei giudici garantire la possibilità di trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 20, così come è proposto dalla Commissione.

Non è ammissibile l'arbitrio del ministro, sia pure giustificato da esigenze di servizio, di tenere un giudice sempre nelle preture, come sarebbe in sua facoltà, ed il povero funzionario potrà vedersi chiusa la carriera, sol perchè non avrà trovato un santo protettore che gli abbia fatto ottenere la destinazione in un tribunale cinque anni avanti il tempo della promozione.

Per fortuna l'emendamento Venditti-Guarracino toglie la permanenza dei tre anni e stabilisce soltanto il quinquennio. Ma ciò non basta, perchè la difficoltà affacciata da me resterebbe la stessa sempre quando tutta la prima categoria dei giudici non potesse appartenere al collegio in tempo utile. Non vedo, quindi, la necessità di fare aggiunte all'articolo 20, così come era stato proposto dal Ministero. Ormai giudici e pretori sono la stessa cosa; non si tratta che di distinzione di servizi, ed è il ministro che determina chi debba andare nelle preture e chi nel collegio giudicante.

Come si farà per conciliare il servizio con la permanenza di ognuno nel collegio per cinque anni? Finora tutti manifestano la massima premura di appartenere ad un tribunale e mal volentieri si adattano all'ufficio di pretori, opponendovi tante resistenze; figuriamoci quale e quanta sarà la ressa in avvenire per guadagnare un posto in tribunale, e quindi essere ammessi al concorso.

Io mi auguro che il presidente della Commissione, circondato da tanta autorità, acuto osservatore ed inarrivabile per la sintesi con la quale egli abbraccia, facilmente, le più importanti questioni, vorrà darmi una risposta soddisfacente che appaghi le giuste apprensioni della numerosa classe dei pretori. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cimorelli ha presentato la seguente aggiunta all'articolo 20:

« *Aggiungere al primo comma dell'articolo: ed abbiano già da 3 anni raggiunta la prima categoria* ».

Ad ogni modo l'onorevole Rocco non ha presentata alcuna proposta. L'onorevole Cimorelli ha facoltà di parlare.

**CIMORELLI.** A parer mio, la preoccupazione dell'onorevole Rocco non ha ragione d'essere. L'articolo 20 disciplina le norme per la promozione dal tribunale, dal grado di giudice o sostituto procuratore del Re al grado di consigliere di appello o di sostituto procuratore generale; e dice l'articolo che per essere ammessi alla Corte di appello fa d'uopo di avere raggiunto la prima categoria. Così proponeva il progetto ministeriale e la Commissione volle di più, aggiunse un altro requisito, che cioè il giudice abbia fatto parte del collegio per tre anni, perchè vi sono molte più garanzie per un magistrato che ha fatto parte di un tribunale di quelle che possa offrire un semplice pretore.

**ROCCO.** Il pretore non c'è più, è fuso.

**CIMORELLI.** Basta mettere in confronto i limiti della competenza del pretore e quelli della competenza del tribunale. Quando un magistrato rimane costantemente nella pretura, senza essere mai stato addetto al tribunale, avrà fatto le cause che si possono fare nella pretura, ma non avrà mai fatto parte del tribunale che giudica di fattispecie che sfuggono alla competenza pretoriale.

L'onorevole Rocco sa bene che la competenza del tribunale è molto più estesa,

che la vita del collegio è molto diversa da quella della pretura, e quindi offre maggiori garanzie un magistrato che ha appartenuto al collegio che non un magistrato che sia stato sempre nelle preture.

Quindi la Commissione ritenne, su alcune giuste osservazioni dell'onorevole Venditti, che fosse necessario inserire quest'altra condizione: che per aspirare alla Corte di appello, o come consigliere o come sostituto procuratore generale, fosse necessario di avere appartenuto al tribunale per lo meno tre anni; cinque anni diceva l'onorevole Venditti. Ed anche oggi l'onorevole Guarracino propone che la permanenza in tribunale non sia di tre anni, ma di ben cinque anni.

La preoccupazione dell'onorevole Rocco non ha ragione d'essere, perchè si può far parte del tribunale anche essendo in seconda categoria. Non è necessario di arrivare alla prima categoria per essere addetto al tribunale, vi può essere addetto anche il giudice di seconda categoria. Ed allora non ci sarà ressa, entrando in prima categoria, di essere tutti addetti al tribunale, perchè i cinque anni che si debbono fare in tribunale si possono già averli compiuti essendo di seconda categoria. Giunti poi alla prima categoria, allora si potrà aspirare alla promozione. Quindi non vi è ragione di negare ad un magistrato, che sia capace, di essere addetto al tribunale.

Certamente la norma messa nell'articolo 20 sarà una ragione di contemperare e di far appartenere al tribunale tutti quei funzionari che possono essere capaci di aspirare alla promozione ad una Corte di appello. Chè se un magistrato volesse rimanere pretore per tutta la vita e non aspirare alla Corte d'appello, resti pure pretore, ma non è ammissibile che il guardasigilli, per preconcetto, voglia impedire ad un magistrato l'ingresso in Corte di appello. Sarà nel suo criterio prudenziale di destinare un giudice al tribunale, ma non già che un giudice non possa mai, per volere del ministro, far parte del tribunale. Chè anzi è da tenere conto della disposizione dell'articolo 2 per cui il più anziano ha dritto di preferenza nella scelta della sede. Io invece ho proposto un altro emendamento...

**PRESIDENTE.** Finalmente viene al suo emendamento (*Ilarità*).

**CIMORELLI.** ...che esige che non sia sufficiente di essere di prima categoria, ma che vi si debba appartenere per lo meno da tre anni. Io accetto ben volentieri la pro-

mozione per merito, ma la promozione per merito non deve far sì che la carriera sia poi troppo vertiginosa. Non bisogna render possibile che, semplicemente mettendo piede nella prima categoria, si possa essere promossi consiglieri di appello per merito. Se si ammettesse questo, se ne avrebbe la conseguenza che si salterebbero a piè pari dieci anni di carriera. Perchè l'onorevole ministro deve considerare che la prima categoria è composta di 960 giudici, e perchè questi 960 passino in Corte di appello per semplice anzianità ci vogliono dieci anni.

Avverrebbe ben diversamente nella promozione per merito. Invero quando fosse permesso che appena raggiunta la 1ª categoria il giudice possa esporsi al concorso, egli, dato l'esito favorevole del concorso stesso, senz'altro passerebbe innanzi a circa mille suoi colleghi, ciò ch'è troppo.

Ammetto di dare una preferenza di merito, ma questa preferenza deve essere contenuta; ci vuole qualche freno; quindi io proponevo di fare in modo che non prima di tre anni di 1ª categoria si possa aspirare al concorso per merito.

E qualche cosa di simile è nella legge attuale in rapporto al concorso per merito distinto. Quando si è rimasti tre anni in prima categoria è naturale che si ha più esperienza e non avverrà il distacco che altrimenti si avrebbe fra un consigliere promosso per merito ed un altro promosso per anzianità.

PRESIDENTE. Non faccia tanti casi...

CIMORELLI. Io mi auguro che queste ragioni persuadano l'onorevole ministro e l'onorevole presidente della Commissione. È un freno che io propongo alla soverchia fretta, perchè altrimenti tutti i magistrati, arrivati in prima categoria, si affretteranno a concorrere; e potrà darsi che i più audaci, i più temerari saranno i fortunati promossi con tanta anticipazione; mi auguro quindi che la mia proposta sia accolta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Chiedo licenza all'onorevole presidente della Giunta di discostarmi da lui, a cui voglio tanto bene, per aderire alla proposta dell'onorevole ministro.

FORTIS, *relatore*. L'ha accettato.

CHIMIRRI. Ed io lo prego di ritornare alla sua proposta, che mi sembra migliore. La stessa Giunta non è concorde, ed uno dei suoi componenti fa adesso una proposta

che io trovo giusta, ma non come aggiunta, sibbene come emendamento sostitutivo.

Convengo che sia opportuno richiedere che i concorrenti alla promozione a consigliere di appello abbiano tre anni di anzianità in prima categoria ma si escluda l'inciso « purchè abbiano fatto parte di un tribunale per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione ».

L'onorevole ministro nel suo disegno di legge non aveva apposta siffatta condizione. Coloro che la propongono dimenticano il nuovo ordinamento della giustizia mandamentale e parlano di giudici dei tribunali e dei pretori quali ora sono e non quali saranno secondo questo disegno di legge.

Io desidero che le proposte dell'onorevole ministro a questo riguardo abbiano larga applicazione, cioè che sia non soltanto una promessa ma una realtà il ricambio di vita organica, che si otterrà inviando alle preture giudici collegiali, e richiamandoli dopo un certo tempo al collegio cui appartengono.

Giova rammentare che con l'ultimo comma dell'articolo 2 si dice che i giudici di prima categoria non possono essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso.

Ove si mantenga l'aggiunta proposta dalla Commissione, nessun giudice di prima categoria consentirà di andare in una pretura, perchè si precluderebbe l'adito alla promozione a consigliere di appello. Se si vuole che la fusione dei pretori e dei giudici di tribunale produca gli effetti, che questo disegno di legge si propone, non si deve ostacolarla con inopportune restrizioni. Prego perciò l'onorevole ministro di mantenere il testo dell'articolo 20 come era stato da lui proposto, con l'aggiunta dell'onorevole Cimorelli che richiede tre anni di anzianità di grado negli aspiranti alla promozione a consigliere di appello.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, l'onorevole Rocco ha sollevato una questione veramente grave, sulla quale è bene che la Camera, nonostante lo stato di impazienza che a quest'ora comincia, (*No, no!*) si fermi un momento.

Alla promozione per merito avranno diritto di concorrere tutti i giudici i quali avranno raggiunto la prima categoria; e dalla Commissione è stata aggiunta la condizione che questi giudici abbiano passato

almeno un triennio degli ultimi cinque anni presso un collegio.

Ora io comprendo perfettamente l'utilità di esigere che i giudici prestino una parte della loro attività in un collegio giudiziario, perchè mi rendo ragione della diversità tra le mansioni di pretore e quelle di giudice collegiale, mansioni che presso i tribunali sono evidentemente più alte, se non altro, per la maggiore importanza degli interessi sottoposti alla giurisdizione dei collegi. Ma bisogna anche considerare la condizione degli aspiranti alla promozione, e quella del ministro, il quale si troverà tutti i giorni alle prese non solo dei giudici di prima categoria, i quali vorranno essere trasferiti ad ogni costo nei tribunali per acquistare quel titolo, senza il quale non potranno concorrere alla promozione per merito, ma ancora di quei giudici di seconda categoria i quali si trovano alla distanza di tre anni dall'ingresso della prima. (*Interruzioni*).

Sicuro, perchè potendo concorrere alla promozione dal momento in cui entrano nella prima categoria, vorranno affrettarsi ad acquistare il titolo dei tre anni di permanenza nel collegio, senza del quale la promozione per merito non sarebbe loro possibile.

Vero è che il disegno di legge, con l'adottare il sistema dei concorsi per l'assegnazione delle sedi, dà modo agli anziani di conseguire egualmente il posto in un tribunale; ed è vero pure che il ministro, allo stesso scopo, farà buon uso del suo prudente discernimento. Ma tutto ciò forse non impedirà che molti, anche tra i meno capaci, si dolgano che per ragioni indipendenti dal loro buon volere e dal loro valore siano condannati a non poter conseguire le promozioni per merito. Bisogna guardarsi, onorevoli colleghi, dall'architettare la fabbrica dei martiri.

Onorevole ministro, io non sono in condizione di far proposte, ma credo che l'articolo, com'è stato modificato dalla Commissione, non possa assolutamente andare ed invoco tutta la sua buona volontà perchè sia ricondotto ad una dizione tale, che da una parte costituisca una garanzia per coloro che invocheranno il diritto, se non altro, di cimentarsi nel concorso per merito, e dall'altra appresti al ministro un mezzo di difesa contro i soverchi assalti di coloro che vorranno acquistare questa condizione per la promozione per merito.

PRESIDENTE. A questo articolo 20 vi

è un emendamento proposto dagli onorevoli Venditti e Guarracino così concepito:

*Al primo comma, alle parole:* purchè abbiano fatto pure parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la relazione, *sostituire:* purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per cinque anni.

L'onorevole Guarracino ha facoltà di parlare.

GUARRACINO. Questo emendamento differisce dal testo proposto dalla Commissione, inquantochè, mentre dalla Commissione si vuole che i giudici abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, secondo il nostro emendamento occorre averne fatto parte per cinque anni, senza bisogno che questi precedano immediatamente la promozione. Per questa parte, vale a dire perchè non si tenga conto del periodo che precede la promozione, insisto nel pregare il ministro di accettare l'emendamento. Purchè gli anni di esercizio delle funzioni presso un collegio siano fatti, è lo stesso che si facciano prima o dopo.

Quanto poi alla durata di tali funzioni, me ne rimetto al ministro, e non insisto sui cinque anni.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito Beniamino, la sua aggiunta va in fine del primo capoverso, o del secondo?

SPIRITO BENIAMINO. Il mio emendamento ha lo stesso scopo di quello dell'onorevole Cimorelli. L'unica differenza è che io mi accontento di due anni di anzianità ed egli ne vuole tre.

PRESIDENTE. Vuol dire che va in fine del primo comma.

Debbo avvertire l'onorevole ministro che l'onorevole Rocco ed altri nove deputati propongono, all'articolo 20 di sostituire le seguenti parole « Alla promozione a consigliere della Corte d'appello, a presidente del tribunale, procuratore del re e sostituti procuratori generali di Corte di appello possono concorrere i giudici e sostituti procuratori del re che da tre anni appartengano alla prima categoria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io debbo anzitutto giustificare perchè ho accettato l'emendamento introdotto dalla Commissione parlamentare al primo comma dell'articolo. E darò questa

spiegazione appunto all'onorevole Chimirri, che me la richiedeva.

Certo, l'emendamento della Commissione e un'affermazione nel senso della unificazione, non nel senso opposto; e l'onorevole Chimirri aveva ragione quando diceva che si attenuava la portata assoluta della mia proposta; ma io dovetti pure riconoscere che si veniva in tal modo a correggere un effetto della proposta mia, che sarebbe stato dannoso. È un correttivo, ma un correttivo utile, poichè mi fu fatto considerare questo: col vostro sistema un uditore può diventare giudice aggiunto, andare in pretura e restarvi cristallizzato; non si muove più e può essere anche una di quelle preture con le famose venti sentenze all'anno, non fa niente, sta venti anni pretore e un bel giorno viene il suo turno e diventa consigliere d'appello. Questo sarebbe un effetto possibile dell'applicazione eccessivamente rigida del principio della legge. Io quindi dovetti riconoscere che l'emendamento della Commissione era utile; perchè assicurava nei futuri possibili consiglieri di appello un certo periodo di permanenza nel collegio, senza di che non comprendo che si possa far parte di un collegio di grado più elevato e che quindi fa presumere una maggiore competenza specifica. L'onorevole Chimirri ha troppa esperienza per non comprendere tutta la ragionevolezza delle preoccupazioni della Commissione, al cui pensiero io dovetti annuire.

Egli non può negare che col sistema mio, senza il freno e il temperamento della Commissione, possa accadere che un aggiunto giudiziario arrivi consigliere di appello, senza aver fatto parte di un collegio. Sarebbe enorme. Allora sopravviene la preoccupazione dell'onorevole Rocco, la quale mi dà agio ad una osservazione, che spiega come è perchè io sia così restio ad accettare emendamenti, non per mancanza di riguardi alla sovranità del Parlamento, ma perchè in questo genere di leggi le varie parti sono così ingranate, se mi si permette l'espressione, che non si può variare una parte, senza variare contemporaneamente un'altra. L'onorevole Rocco non avrebbe avuto tutte le preoccupazioni, che ha messo innanzi, se avesse ricordato un altro articolo, già votato.

L'onorevole Rocco però può star tranquillo perchè in fondo il non aver tenuto presente quell'articolo, può anche rimproverarsi all'onorevole Cimorelli, che faceva parte della Commissione. (*Si ride*).

L'onorevole Cimorelli ha ammesso l'ipotesi del dubbio dell'onorevole Rocco, ma ha detto: voi non potete concepire che ci sia un ministro, che voglia impedire ad un giudice anziano di far parte di un tribunale.

Ma no, onorevole Cimorelli, ciò non dipenderà dall'arbitrio del ministro. Tutto è previsto. Il poter far parte di un collegio è diritto del magistrato e non dipende da nessun potere del ministro. Nell'articolo secondo già votato, al secondo capoverso, è detto: «nella destinazione del e sedi deve preferirsi colui, che appartiene al grado superiore, ecc.». Questo è un meccanismo che io ho già spiegato. In altri termini, l'appartenere al grado superiore, o, a parità di grado, l'appartenere alla categoria superiore, dà un diritto di preferenza nella destinazione delle sedi. Io, anzi, non volli attenuare l'affermazione perfetta di tale diritto nemmeno colla solita riserva dei motivi di servizio.

Immaginando dunque che le cose restino come sono ora, abbiamo 1088 giudici addetti al tribunale, mentre colla nuova legge ne avremo solo 960 di prima categoria, dunque è matematicamente sicuro che un giudice di prima categoria, se vorrà andare in tribunale, ci andrà. Resteranno in prima categoria 9, 10, 11 anni, perchè la media delle promozioni è di 90 per anno. La Commissione vi dice: bisogna che almeno nell'ultimo quinquennio sia restato tre anni in tribunale; la condizione mi pare modesta e tale da non sollevare alcun dubbio, dato il complesso delle circostanze e delle disposizioni, quanto alla possibilità che la condizione stessa possa essere assoluta.

Questo serve anche alla circolazione dei posti. Ed io ne sono preoccupato perchè io che sono l'inventore del sistema nella mia equanimità ho dovuto riconoscere che queste proposte della Commissione temperano i pericoli del mio sistema, ed io non mi sono lasciato abbagliare dal miraggio di esso. Poteva temersi che dal mio sistema non ne seguisse una eccessiva immobilizzazione nelle sedi e che i magistrati, trovato il loro nido, ci fossero restati, mentre ora sono obbligati a trasferimenti necessari con tre promozioni di grado. Oggi il pretore promosso giudice bisogna che se ne vada, mentre col mio sistema, siccome il grado è sempre lo stesso, potrebbe trovare nella pretura una comoda nicchia, e non muoversi più. Per cui, se con questa disposizione si obbligheranno questi giudici a cercare un'altra sede, si verificherà quella circolazione che l'ono-



revole Chimirri desiderava, e che è pure nei miei intendimenti e che sarà un utile correttivo ai pericoli del nuovo sistema. Quindi io non posso neanche accettare l'emendamento dell'onorevole Camera, per le stesse ragioni che non accetto le altre. Prego quindi la Camera di approvare l'articolo come sta.

Non ho però nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Cimorelli, il quale vuole che abbiano già da tre anni raggiunta la prima categoria. In questo emendamento io posso consentire, poichè, in fondo, non ha altro effetto che di limitare alquanto il numero dei concorrenti alla promozione per titolo, che, specie nei primi tempi dell'applicazione della legge, potrebbe essere soverchio.

CIMORELLI. Meno male! per una volta tanto mi ha dato ragione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, mantiene o ritira il suo emendamento?

GUARRACINO. Lo ritiro e mi unisco a quello dell'onorevole Cimorelli.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito?

SPIRITO BENIAMINO. Lo ritiro e mi unisco anche io a quello dell'onorevole Cimorelli.

PRESIDENTE. Onorevole Camera?

CAMERA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Rocco?

ROCCO. Sono dolente di non potere aderire al desiderio espresso dall'onorevole ministro di ritirare il mio emendamento.

Sono assai preoccupato degli inconvenienti a cui darà luogo l'applicazione dell'articolo con l'aggiunta della Commissione, ed affinchè di queste preoccupazioni resti una sensibile traccia, credo mio dovere di mantenere l'emendamento, qualunque sia la sua sorte.

PRESIDENTE. L'onorevole Manna ha chiesto di parlare? Parli.

MANNA. Bisogna coordinare l'articolo 20, che ora discutiamo, con l'articolo 2. Per la disposizione contenuta in quest'ultimo articolo può darsi il caso che un giudice sia nominato pretore contro il suo consenso nella stessa sede ov'è il tribunale, ed allora sarebbe assurdo negargli il diritto alla promozione, se gli manca il triennio voluto dall'articolo 20, non certo per colpa sua.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è votato da un pezzo.

MANNA. Appunto per questo io propongo di coordinare l'articolo 20 con l'ultimo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ma non va questo si-

stema d'improvvisare! Devo ancora ripetere che gli emendamenti fatti così all'improvviso, a meno che non siano fatti propri dalla Commissione e dal Governo, non possono essere presentati se non con la firma di dieci deputati!

MANNA. Io faccio parte della Commissione. Mi si permetta almeno di richiamare l'attenzione del ministro su questo inconveniente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Sono lieto di non aver parlato prima; perchè la risposta analitica del ministro mi dispensa da quella risposta sintetica che voleva da me l'onorevole Rocco. Gli dirò ora che la Commissione, considerando appunto alcuni inconvenienti, che potevano nascere dal sistema della legge, ha ritenuto necessario che, per passare alla Corte d'appello, il magistrato debba avere almeno tre anni di collegio.

Io avrei voluto, ma non ho avuto tempo di proporlo, che in luogo dell'emendamento dell'onorevole Cimorelli si fossero aggiunte queste parole: « che abbiano sei anni effettivi di grado »; ma ora questa proposta non ha più ragione di essere, dal momento che è stata accettata quella dell'onorevole Cimorelli.

L'onorevole Rocco ha domandato di sospendere la votazione; ma, come egli comprende, questa non è cosa possibile.

L'onorevole Manna dice che bisognerebbe coordinare questo articolo con l'articolo 2. Non credo che si debba fare. Non è facile vedere con sicurezza quale sarà l'effetto combinato di queste disposizioni. A me pare che non si possa verificare l'inconveniente accennato dall'onorevole Manna; ma se anche l'inconveniente esistesse, bisognerebbe lasciare al potere discrezionale del ministro il trovare un rimedio nei singoli casi, senza introdurre modificazioni nell'articolo che stiamo discutendo...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. È naturale, ci si penserà nel regolamento.

PRESIDENTE. Io faccio osservare poi che nell'articolo 2 si parla soltanto di funzioni di pretore.

MANNA. Ma si tratta del pretore.

FORTIS, *relatore*. Ma se vi sarà l'inconveniente, bisogna lasciare che il ministro provveda.

PRESIDENTE. Insomma, che cosa propongono?

FORTIS, *relatore*. Nulla, l'articolo deve rimanere tal quale.

PRESIDENTE. Dunque soltanto l'onorevole Rocco mantiene il suo emendamento sostitutivo, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Lo metto a partito.

(L'emendamento del deputato Rocco non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 20, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Cimorelli.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il giudizio di promovibilità è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello secondo la disposizione dell'articolo 18.

Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio superiore informazioni sulla capacità, sulla dottrina e sull'operosità e condotta del concorrente.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Stoppato: egli ne ha facoltà.

STOPPATO. Io mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore una proposta che spero possa essere onorata della loro approvazione.

La proposta è semplice; ma può essere per molte ragioni importante, e si riferisce alla istituzione di un verbale di Camera di consiglio nel quale dovrebbero raccogliersi, da un magistrato delegato dal presidente, i motivi del voto di ciascun giudice sopra le questioni di diritto dibattute e decise.

Secondo me questo sistema del verbale di Camera di consiglio produrrebbe tre utili conseguenze: la prima, di garantire meglio la manifestazione della giustizia collegiale nella quale facilmente la responsabilità individuale sparisce di fronte alla responsabilità del collegio; la seconda di indurre ciascun giudice nella necessità morale di studiare e ben vagliare le questioni presentate, per risolverle mediante il criterio giuridico proprio e col sussidio di quella cultura che da lui si deve richiedere, senza rimettersi esclusivamente al voto altrui; la terza di fornire un ottimo criterio per il

giudizio di merito e di promovibilità, ed è perciò che qui io ne parlo.

Questo protocollo o verbale d'udienza, che del resto fa ottima prova nei sistemi giudiziari di altri paesi, è naturalmente per le parti un documento segreto; ma viene rimesso ai Consigli e Commissioni superiori, che sono chiamati a deliberare sul merito e sulla promovibilità dei magistrati per fornire loro un criterio abbastanza sicuro e certamente serio, tratto dalla pratica reale giudiziaria, sul valore e sull'operosità dei magistrati.

Perchè sta bene che i magistrati siano colti, che presentino nei loro titoli magari degli studi scientifici, i quali rivelino una loro attitudine anche ad estendere la propria attività nel campo del diritto astratto; ma è altrettanto opportuno ed indispensabile assicurare che essi abbiano quel criterio giuridico-pratico illuminato da soda coltura, che, sotto il punto di vista individuale, sfugge nella sentenza collegiale. Così, per virtù di questo verbale si consacrerà la responsabilità individuale e si faciliterà il giudizio sul vero merito del funzionario.

Non so se questa proposta, che in apparenza è molto semplice, ma che in sostanza, se non mi inganno, può portare utilissimi risultamenti, possa essere accolta in un articolo di legge come nuovo coefficiente per il giudizio di merito. Spererei, comunque, che il ministro ne potesse tener conto in un futuro regolamento da farsi per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. A questo articolo ha un emendamento l'onorevole Venditti...

VENDITTI. Non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Un altro emendamento ha presentato l'onorevole Spirito Beniamino, il quale propone di aggiungere al secondo comma, dopo la parola « regolamento », le parole:

« Nella valutazione dei titoli sarà tenuto conto principalmente del valore dimostrato nell'esercizio delle funzioni di magistrato ».

L'onorevole Spirito Beniamino ha facoltà di parlare.

SPIRITO BENIAMINO. Spiegherò in poche parole questo emendamento, il quale mi pare che metta capo ad una questione delicata, ad una questione che ha importanza sotto duplice riflesso, uno di forma ed un altro, per dir così, di sostanza.

Per quanto riguarda la forma noi sappiamo come le attuali Commissioni consultive, le quali in forza di norme e regola-

menti hanno assegnato le classifiche per le promozioni, abbiano fatto pessima prova. Tali norme si mutavano ogni anno quasi e da ciascuna Commissione; cosicchè i magistrati un anno sapevano di dovere essere scrutinati con un certo sistema regolamentare, ed un altro anno con altro; un vero arbitrio insomma delle Commissioni, che poteva anche provocare sospetti di favoritismo.

Questa incertezza, questi arbitrii, questo regolamento non ci paiono commendevoli, nè costituzionali. Quindi credo, e qui sta la prima questione, quella di forma, che sia utile determinare con la legge almeno le principali o sostanziali norme, con le quali si deve procedere nella classifica del merito.

Veniamo alla sostanza. Si parla in generale dei titoli dei magistrati; ma quali debbono essere questi titoli per i quali i magistrati possono aspirare alla promozione? Essi, non dovendo perdere di vista la finalità di accertare se il magistrato abbia la capacità *ad hoc*, capacità di occupare il grado superiore, debbono essere i titoli che derivano dall'esercizio delle funzioni di magistrato, ossia dalle sentenze, dai lavori giudiziari.

Se vogliamo buoni magistrati, dobbiamo vedere l'opera loro nelle sentenze e nelle loro attinenze, vale a dire nel lavoro giudiziario, oltre che nell'operosità, nella condotta e nel carattere manifestato in tali funzioni.

Con ciò non intendo dire che non si debba tener conto dei meriti scientifici; ma faccio una questione di essenza, o per lo meno di preferenza e di misura.

Si deve dare la prevalenza ai titoli nascenti dalle funzioni giudiziarie, ovvero a titoli scientifici? Un magistrato, che sia un giurista davvero ed abbia titoli scientifici, ben li farà rilevare nelle sue sentenze; ma, se si dovesse dar prevalenza ai titoli scientifici, questo costituirebbe tutt'altro che una garanzia pel magistrato, e non rappresenterebbe nemmeno una sicurezza pel Consiglio che deve giudicare. Non voglio dire in che modo si possano mettere insieme questi titoli facili, comodi, artificiosi, di cui sarebbe incerta persino la paternità; ma devo fare osservare che se ammettessimo che nello scrutinio dei titoli dovessero prevalere certi meriti puramente scientifici, non nascenti dalle funzioni del magistrato, si verrebbe a questa dolorosa situazione: o che il magistrato, che dedica tutta la sua

attività all'opera della giustizia, e che non ha tempo, come nei collegi più importanti, di attendere ad altre cure ed a lavori estranei, deve rinunciare alla promozione per merito; ovvero che il giudice dovrebbe trovar modo di sottrarre tempo e cure alla sua opera di magistrato, per attendere a lavori scientifici.

Quindi vengo a proporre che si dica espressamente che i titoli, pei quali il magistrato va giudicato, devono essere in principal modo quelli dipendenti dalle sue funzioni, e, sussidiariamente, i titoli scientifici.

M'auguro che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare quest'emendamento, che viene a rafforzare la stessa giustizia, in quanto che i magistrati, nell'adempimento del loro dovere, metteranno tanta maggior cura, in quanto saranno più sicuri che dovranno essere giudicati dalle opere compiute nell'esercizio delle loro funzioni, dalle sentenze e dai lavori giudiziari.

PRESIDENTE. Avendol'onorevole Guaracino ritirato, anche a nome dei colleghi, la sua proposta, non resta che quella dell'onorevole Spirito.

GUARRACINO. L'ho ritirata quantunque vi siano alcune parti che debbono restare. L'ho ritirata perchè i motivi che ha adottati l'onorevole Spirito e che coincidono in parte con i miei, si addicono meglio all'articolo 22.

PRESIDENTE. Non rimane che la proposta dell'onorevole Spirito. Onorevole ministro guardasigilli, vuole esprimere il suo parere in proposito?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Debbo dire all'onorevole Stoppato che, quando egli mi parlò, un momento fa, di voler fare l'incitamento al ministro di introdurre nella legge o nel regolamento questa disposizione, io non intesi bene il suo pensiero. Mi parve che egli accennasse ad un altro desiderio: cioè, che presso ogni corte o tribunale si tenesse conto di tutte le varie massime di diritto che venivano mano mano stabilite nelle sentenze: ciò che per ora si fa nella Corte di cassazione di Roma.

L'espressione: *motivi di diritto*, l'intesi per equivoco nel senso di *massime di diritto*. Sotto questo aspetto, l'idea mi sembrava pregevole; ma, ora che ho compresa la diversa portata del suo concetto, trovo l'argomento gravissimo. La proposta ha riscontro nella storia della procedura e basterà ricordare le famose sentenze delle

commissioni feudali, dove ogni giudice era obbligato a dichiarare il proprio parere e difenderlo. La questione è gravissima; e non devo ricordare qui tutto quello che si è scritto pro e contro tale sistema. Ho letto con grande ammirazione, in vecchie sentenze feudali, il dibattito che si accendeva fra i giudici, il calore con cui sostenevano le loro opinioni; certo, grande e benefica doveva essere l'influenza che questa discussione esercitava nei gradi superiori della giurisdizione. Ma, ripeto, è questione grossissima che tocca il diritto giudiziario comune ed il sistema collegiale, e non la potrei pregiudicare.

L'onorevole Stoppato dice che il verbale rimarrà segreto. Appunto questa preoccupazione del segreto è l'indice più eloquente delle difficoltà della materia; ma d'altro lato, gli faccio osservare che, se questi voti individuali, dati dai componenti del collegio, debbono servire, secondo il suo concetto, come elementi per illuminare il giudizio sulla capacità dei magistrati, sarà un po' difficile mantenere questo segreto che sarà noto a troppe persone e finirà con diventare un po' quel tal segreto!...

Quindi, tengo in molto conto le cose che egli ha detto; ma francamente non posso prendere altro impegno che non sia quello di studiare; per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Spirito, io gli dichiaro che a me sembra del tutto superfluo.

Il concetto mio è perfettamente uguale al suo, e le disposizioni regolamentari non potranno non rispondere a questo concetto.

Io, nel magistrato, innanzi tutto, voglio apprezzare le qualità di lui come magistrato.

Le altre qualità di scrittore di libri, o di giornali, o di riviste, sono molto accessorie, che vanno tenute pure in conto. *Cave ab homine unius libri*, e forse il magistrato italiano ha, se mai, il difetto di essere uomo di un solo libro. Ma, ciò nondimeno, resta vero che sono le qualità specifiche di magistrato che devono prevalere. Quando si dice concorso per merito, s'intende merito di magistrato.

In seguito, all'articolo 21, quando si parla delle qualità su cui il Consiglio deve essere informato, si accenna alla capacità e s'intende come magistrato. Non sarà la capacità nel tiro al piccione o in qualche altro sport!

In quanto alla dottrina, che alluderebbe ai titoli, almeno un'allusione, un *fumus* di dottrina lasciamolo; e quanto poi all'ope-

rosità, s'intende come magistrato e la condotta si intende pure come magistrato.

Vede dunque l'onorevole Spirito che il concetto suo è contenuto nell'articolo.

Quindi d'introdurre questa dichiarazione esplicita non ne sentirei il bisogno. Prendo però impegno che nel regolamento, quando si verrà ad accennare più analiticamente a questo elemento del merito, si dovrà sempre aver presente che prevalgano le qualità che sono specifiche nel magistrato.

SPIRITO BENIAMINO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e ritiro l'aggiunta.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 21.

(È approvato).

#### Art. 22.

Il Consiglio superiore, esaminati i titoli presentati dal concorrente ed apprezzate le informazioni ricevute e quelle altre che crederà di assumere direttamente, darà il suo giudizio su tutti concorrenti e formerà una graduatoria pel numero dei posti messi a concorso.

Il concorrente, che non sia stato compreso nella graduatoria suddetta, può ripresentarsi ad altri due concorsi soltanto.

Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo 22 è iscritto l'onorevole Fera, il quale propone la soppressione dell'ultimo capoverso. Ma l'onorevole Fera non è presente; s'intende perciò che abbia ritirato la sua proposta.

Do facoltà di parlare all'onorevole Guaracino, che suppongo vorrà svolgere l'emendamento firmato insieme coll'onorevole Venditti, ed il suo sulla soppressione del secondo comma.

GUARRACINO. Per una parte aderisco a quanto ha detto l'onorevole Spirito sull'articolo 21 e sull'argomento parlerà anche l'onorevole Colosimo, il quale consentirà che nel suo emendamento si muti una parola per chiarire il suo concetto; per un'altra parte, poi, debbo dire poche parole sulla soppressione del secondo comma di questo articolo.

Fo notare che per il primo comma il Consiglio superiore darà il suo giudizio su *tutti* i concorrenti e formerà una graduatoria per il numero dei *soli* posti messi a concorso.

Quindi la graduatoria si farà solo per questi posti.

Vengo al secondo capoverso, il quale dice che il concorrente che non sia stato compreso nella graduatoria suddetta, può ripresentarsi ad altri due concorsi soltanto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. È naturale.

GUARRACINO. Suppongano gli onorevoli colleghi che ci siano due o tre posti soltanto da occupare e che si presentino quindici o venti magistrati, che siano tutti meritevoli della promozione. Naturalmente bisognerà sceglierne due o tre, e la scelta di costoro importerà che gli altri dovranno rimanere esclusi. Questi altri saranno rispettabilissimi e capacissimi; e perchè si dovrebbe limitare ad essi il numero dei concorsi a cui si possono presentare? Se si trattasse di non approvazione, capirei che chi fosse bocciato anche una sola volta, non si dovrebbe più presentare; ma quando si tratta di concorso, e non fate una graduatoria fra tutti quelli che si presentano, o, meglio, fra tutti gli approvati, ma la fate solamente per il numero dei posti, allora, perchè impedire a magistrati ottimi di ripresentarsi ulteriormente, pel semplice fatto che non sono stati collocati nei precedenti concorsi? E però il secondo comma, secondo me, si dovrebbe sopprimere per ragioni di evidente giustizia: altrimenti molti ottimi perderanno il diritto alla promozione e molti mediocri, invece, la conseguiranno, sgombrando il campo da quelli che li precedono.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Ma questo è l'emendamento mio.

PRESIDENTE. Sicuro: ha svolto il suo emendamento ed ha detto le ragioni che lo suffragano.

L'onorevole Colosimo ha questo emendamento:

Nel primo comma sostituire:

« Il Consiglio superiore, esaminati i titoli relativi alle funzioni di ciascun magistrato, presentati ecc. ».

Onorevole Colosimo, ha facoltà di parlare.

COLOSIMO. Avendo esposto privatamente al ministro le ragioni di questo emendamento, egli cortesemente mi aveva promesso che lo avrebbe accettato.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ho accettato il concetto.

COLOSIMO. Mi permetta: ella può avere perfettamente ragione quando ha risposto nel modo come ha risposto all'onorevole

Spirito Beniamino, perchè il Consiglio superiore, secondo l'articolo 22, nel fare la graduatoria dovrebbe tenere presenti le informazioni ricevute dal Consiglio giudiziario, quelle che potrà direttamente assumere, e i titoli. Il che significa che sono tre cose diverse. Prima vengono le informazioni del Consiglio giudiziario; e in questo caso è giusta la risposta che ella ha dato all'onorevole Spirito. Quindi il Consiglio giudiziario trasmetterà al Consiglio superiore le informazioni sulla capacità, sulla dottrina, sulla operosità, sulla condotta del concorrente: ed è logico si ritenga che questa capacità, dottrina, condotta del concorrente sia in rapporto alle funzioni di magistrato.

Ma, pervenute queste informazioni dinanzi al Consiglio superiore, questo potrà prenderne anche altre direttamente e dovrà vagliare anche i titoli. Ed ecco che allora sorge la necessità del mio emendamento.

Quali titoli dovrà vagliare? Quelli scientifici? Le pubblicazioni, le monografie? Dovrà vagliare specialmente i titoli inerenti alle funzioni di magistrato.

Se nella legge non venisse detto che principalmente dovrà tenere presenti i titoli inerenti alle funzioni di magistrato, potrebbe accadere che magistrati valorosi, i quali lavorano specialmente nei grandi tribunali e non hanno la possibilità di fare pubblicazioni, sarebbero messi in secondo grado. Potrebbe aversi questa conseguenza, che molti magistrati, per questa preoccupazione, non dedicherebbero tutta la loro attività al lavoro giornaliero, ma dedicherebbero parte del loro tempo a pubblicazioni e monografie.

Ma potrebbe avvenire un altro caso, onorevole ministro, che, cioè, magistrati valenti esulerebbero dai grandi centri, dove il molto lavoro impedirebbe loro di darsi a studi particolari e di pubblicare dei libri, che dovrebbero servire nell'avvenire per la loro promozione.

Perciò richiamo l'attenzione del ministro su questo emendamento che ho presentato, pregandolo di considerare se non sia il caso di ripensarvi su e mantenere da parte sua la cortese promessa fattami, come dissi antecedentemente, poichè il mio emendamento risponde veramente ad una necessità di cose.

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Paolo Anania propone di sopprimere al primo comma le parole: « pel numero dei posti messi a concorso ».

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento, onorevole De Luca Paolo.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Per una parte questo emendamento si riferisce anche all'emendamento Guarracino. Sarò molto sobrio, ma non rassegnato, perchè parmi che sarebbe un gravissimo errore lasciare l'articolo come è.

Non dico che bisogna sopprimere nell'articolo 22, come vorrebbe l'onorevole Guarracino, il secondo capoverso; dico, invece, che bisogna sopprimere nella prima parte le ultime parole: « per il numero dei posti messi a concorso ». A me pare che la graduatoria non debba essere ristretta; la graduatoria deve essere larga, deve essere una graduatoria di idoneità; inquantochè il primo capoverso dell'articolo 22 creerebbe questa condizione di cose: che un concorrente, il quale per due volte, per la ristrettezza del numero dei posti, non sia entrato in graduatoria, resterebbe escluso anche dagli ulteriori concorsi.

Ora ciò sarebbe enorme, perchè qui si tratta di magistrati che hanno raggiunto già un grado eminente nella carriera; si tratta di consiglieri di Corte d'appello, che debbono essere promossi a consiglieri di Cassazione: si tratta quindi di uomini, che nell'esercizio della carriera hanno già dato prova dell'esser loro. Non è dunque possibile limitare ad un dato numero di posti la idoneità.

Questo mio emendamento è connesso coll'altro che ho presentato all'articolo 24; di quello non parlerò, accontentandomi della soppressione, se sarà accettata, delle parole: « pel numero dei posti messi a concorso ».

Si formerà una graduatoria di idoneità. In tal modo quelli esclusi dalla graduatoria per i posti messi a concorso, ma idonei, non saranno esclusi dalla graduatoria di idoneità. Ed allora ristabilisca pure che un concorrente escluso per due volte dalla idoneità non abbia più diritto di ripresentarsi al concorso; questo lo comprendo. E così, secondo me, la soppressione del capoverso dell'articolo 22, ossia l'emendamento Guarracino, diviene inutile.

Quale osservazione si potrebbe in fondo fare contro la mia proposta? Qualunque sia il numero dei magistrati che prenderanno parte al concorso, la graduatoria dovrà sempre essere fatta rigidamente; e quindi saranno esclusi dai futuri concorsi gli incapaci, quelli che per due volte non abbiano raggiunta l'idoneità.

Mi auguro quindi che il ministro troverà ragionevoli le mie osservazioni ed accetterà la mia proposta.

In ogni caso non mi rassegnerò a farla cadere senza un voto. Perchè, ove non fosse accettata, creeremmo una condizione non dignitosa ai consiglieri di Corte d'appello, che si presentassero a questi concorsi; e si potrebbero vedere esclusi dai concorsi futuri ottimi magistrati soltanto perchè i posti erano tre invece di dieci; ciò che non sarebbe assolutamente giusto.

Io d'ordinario parlo poco; ma quando parlo, lo faccio con profonda convinzione. Non mi pare di aver torto, e mi auguro che il ministro vorrà accogliere il mio emendamento. (*Bravo! Bene!*)

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAIS-SERRA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Spese militari sino al 30 giugno 1917 ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Viazzi ha facoltà di parlare.

VIAZZI. Vorrei fare una osservazione in appoggio all'emendamento presentato dall'onorevole Colosimo. La valutazione dei titoli dei magistrati in rapporto alle loro pubblicazioni a stampa ha dato luogo ad inconvenienti gravi. Ormai è una malattia costituzionale in Italia quella delle pubblicazioni a stampa: si continua a stampare sempre, con grande intensità ma anche con altrettanta leggerezza. E così vengono alla luce pubblicazioni di carattere giuridico, fatte con l'unico proposito che rappresentino, non un titolo vero e proprio di merito scientifico, ma un argomento di più, su cui possa sonnacchiosamente giudicare una Commissione chiamata a pronunciarsi intorno agli avanzamenti nella carriera.

Ciò precisamente induce il magistrato stesso ad una grande inconsideratezza in queste pubblicazioni; induce il magistrato stesso a perdere talvolta, di fronte al pub-

blico, quell'atteggiamento di pensatore, di studioso, di uomo riflessivo, che tutti dobbiamo desiderargli. Ho letto in questi ultimi tempi non poche monografie pubblicate da magistrati, ed ho potuto rilevare che povera cosa sia la maggior parte di esse. Generalmente le Commissioni non leggono le monografie, poichè talvolta accade che siano molte e voluminose; ed allora si tiene conto soltanto del fatto che qualche scritto sia stato dato alle stampe. Ora, bisogna rispettare il pudore di quegli egregi magistrati, che, avendo alto il senso della propria dignità, non si abbandonano a questa pubblica esibizione di insufficienza; bisogna evitare che costoro siano ingiustamente posposti ad altri, tanto più che c'è anche il pericolo di premiare la scorrettezza.

Per esempio, un giorno un magistrato d'Italia si è rivolto a me perchè gli facessi una monografia, da pubblicare col suo nome, che gli avrebbe giovato per la carriera. (*Commenti*).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Me ne dica il nome!

VIAZZI. Glielo dirò privatamente, se vuole.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Si vede proprio che sono allegri! (*Si ride*).

VIAZZI. Poichè, ripeto, in moltissimi casi il sapersi astenere da tale bisogno irresistibile della stampa, è documento di serietà, di dignità, per rispetto a questo pudore dei magistrati seri e dignitosi non dobbiamo dare troppa importanza al fatto delle pubblicazioni, come titolo alla promozione e come argomento di giudizio. Per questa ragione spero che l'onorevole ministro vorrà consentire nelle idee, che sorreggono l'emendamento proposto dall'onorevole Colosimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani. Ma faccio osservare che se sopra ogni emendamento vorranno parlare quattro oratori, non sapremo quando si arriverà alla fine.

LUCIANI. Parlo quasi per fatto personale. Debbo una spiegazione all'onorevole Colosimo per giustificare i cenni di denegazione, coi quali ho accolto le ragioni da lui portate a sostegno del suo emendamento.

L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Beniamino Spirito, ha dichiarato che nel regolamento su questa materia terrà il debito conto e dei titoli di merito che il magistrato avesse acquistato nell'esercizio della sua funzione, e di quegli altri

titoli di merito, che potesse dimostrare di possedere nel campo dottrinale e scientifico. L'onorevole Colosimo propone un emendamento, il quale suona così:

« Il Consiglio superiore, esaminati i titoli relativi alle funzioni da ciascun magistrato presentati, ecc. ».

Ora, per quanto siano giuste le osservazioni, che l'onorevole Colosimo porta a sostegno della sua tesi, e per quanto siano giuste quelle, con le quali l'onorevole Viazzi l'ha suffragata, non possono condurre all'accettazione dell'emendamento. Qui è questione di proporzione. Posso avvicinarmi al suo concetto fino a questo punto: che si debba dare la prevalenza ai titoli di merito professionale.

FORTIS, *relatore*. Ma non si deve dire! Non si debbono classificare i titoli!

LUCIANI. Ma non credo che non si debba tener conto affatto dei titoli dottrinali. L'onorevole Colosimo, che ha tanta cultura, sa benissimo a quale altezza, nel campo della scienza e della letteratura giuridica, sono arrivati quei giuristi francesi che, come il Rivière e il Larombière, hanno onorato quella Cassazione. (*Interruzioni*). Quanto ai nostri, mi limiterò a ricordargli il Giorgi, che ha pubblicato la classica opera *Teoria delle obbligazioni* quando apparteneva alla magistratura. (*Interruzioni*).

Sarebbe lecito, domando all'onorevole Colosimo, di non tener conto di questi titoli? (*Interruzione del deputato Colosimo*).

L'onorevole Colosimo cita a titolo d'onore il senatore Petrella, che, pur non avendo titoli scientifici, ha tenuto con sì grande onore, fino a pochi giorni addietro, l'altissimo ufficio di presidente di sezione della Cassazione di Roma. Ebbene, che cosa significa questo? Che è buono il sistema vigente, che si vuole sostanzialmente mantenuto, secondo il quale i veramente valorosi, vantino o non vantino titoli dottrinali, possono ascendere ai gradi supremi della carriera. E questo dovrebbe appagare l'onorevole Colosimo.

Prego quindi l'onorevole ministro di insistere nelle sue prime dichiarazioni, le quali mi pare che rispondano alle esigenze delle cose.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Dirò agli onorevoli Colosimo e Viazzi che io sono interamente d'accordo

con loro. L'onorevole Viazzi predicava ad un convertito. Non so se egli era presente nell'Aula quando rispondevo all'onorevole Spirito che diceva su per giù le medesime cose: io ho detto che secondo me il titolo prevalente della capacità e del merito del magistrato si riferisce appunto alle qualità specifiche di magistrato e dimostrai pure come ciò sia implicitamente scritto nelle disposizioni della legge e se sarà necessario di dirlo ancora più chiaramente nel regolamento, lo dirò. Ma quanto ad accettare l'emendamento dell'onorevole Colosimo, io osservo che noi arriveremmo all'eccesso opposto, ed ecco come io mi trovi anche questa volta nel centro fra due opinioni estreme.

L'onorevole Colosimo dice: il Consiglio superiore, esaminati i titoli relativi alle funzioni di ciascun magistrato, ecc., e con questa formula esclude la valutazione di ogni altro titolo. Ma perchè? Noi, perchè i magistrati si abbandonano alla voluttà di scrivere libri, che spesso hanno poco valore, noi dobbiamo proscrivere dal ceto dei magistrati qualunque manifestazione di attività scientifica ed intellettuale?

Io quindi ritengo che non sia opportuno scrivere formule così assolute che possono essere pericolose, e perciò prego l'onorevole Colosimo di non insistere nel suo emendamento, perchè darebbe luogo ad una votazione della Camera fondata sull'equivoco; perchè noi voteremmo in apparente dissenso, mentre dissenso non c'è.

Dirò all'onorevole Guarracino che non posso sopprimere il capoverso, perchè senza di ciò noi avremmo nei concorsi per merito la presentazione periodica tutti gli anni di 800 o 900 giudici e consiglieri della cui promozione si tratta. Quando un consigliere od un giudice non ha nulla da perdere nel presentarsi ad un concorso, è naturale che si presenterà perennemente, e noi vedremo nel concorso 800 o 900 magistrati, ciò che non conferirebbe alla serietà stessa del concorso e ne renderebbe enormemente faticosa e lunga la decisione.

Ora, quando noi diamo al magistrato la possibilità di presentarsi al concorso tre volte, a tre concorsi, perchè sia promosso, mi pare che basti.

L'onorevole Guarracino obiettava e l'onorevole De Luca faceva eco alle sue parole, che se si fa un concorso per due posti, si può essere non eletto in un concorso così ristretto e non per questo rimanerne menomato, nè sarebbe in tal caso giusto ridurre il diritto di partecipare ai futuri concorsi.

Ma io osservo all'onorevole Guarracino - anche qui debbo fare appello alla lettera testuale della legge - che questa ipotesi di due posti messi a concorso è esclusa; è una ipotesi impossibile.

Un articolo successivo dice esplicitamente che i concorsi si fanno anno per anno, per il numero dei posti che saranno disponibili presumibilmente nell'anno successivo; dunque non ci sarà il caso di concorsi per due posti: i concorsi saranno per numero che oscillerà, secondo i gradi, da cinquanta a cento. Ora, quando noi permettiamo al magistrato di presentarsi tre volte, non conferisce alla serietà dei concorsi una continua ripresentazione.

Dirò di più all'onorevole De Luca, che non posso essere d'accordo con lui per una ragione di mera logica. Domandi almeno la soppressione dell'articolo 22 per le promozioni per merito, perchè venire a dire che c'è un esame di concorso in cui non ci deve essere il limite dei posti messi a concorso è proprio affermare due proposizioni contraddittorie.

*Una voce.* Accenna ad un esame di idoneità.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia.* Appunto! Ed è contraddittoria l'ipotesi d'un esame per concorso in cui ci sia un giudizio di idoneità. Io dico che l'idoneità è un presupposto: si presume che tutti sieno idonei; però fra questi idonei si cercano i migliori. Naturalmente la legge stessa del concorso obbliga di limitare il numero dei posti messi a concorso, senza di che cosa accadrà?

Accadrà questo. Noi in che cosa modifichiamo il sistema attuale? Il sistema attuale è questo. Per ora sono le Commissioni consultive, in seguito sarà il Consiglio superiore. Per ora c'è una Commissione consultiva, la quale esamina il magistrato nel suo valore assoluto e lo classifica in varie categorie, anche smentendo la grammatica. Perchè ci fu un momento che l'ottimo non era più un superlativo e c'era il più ottimo, alludo alla distinzione fra l'ottimo soltanto e l'ottimo a pieni voti. E si facevano queste categorie passando dal promovibile al buono, e poi al buono a pieni voti, e poi all'ottimo, e poi all'ottimo a pieni voti!

Per conferire queste classificazioni, la Commissione, la quale aveva di fronte il caso singolo, era indotta ad una certa larghezza e diceva: pieni voti più o pieni voti meno non farà un gran danno. Bisogna ri-



conoscere (io ho sempre l'abitudine della più grande franchezza) che questi giudizi dati sui magistrati, in generale, peccano tutti di soverchia larghezza, perchè il magistrato è indotto all'indulgenza, per lo spirito di corpo, per collegialità e per un certo senso di tolleranza reciproca che c'è anche troppo nella magistratura. Qual'è la modificazione sostanziale del progetto, che l'emendamento De Luca verrebbe a distruggere?

Ora noi vogliamo costringere questi magistrati che giudicheranno, a fare un giudizio comparativo. Essi non saranno più chiamati a dare un giudizio individuale ed assoluto, ma saranno obbligati a dire fra questi cento quali sono i migliori venticinque. Si spera che vi sia un giudizio esatto.

In questi casi bisogna sempre fare delle riserve ed io sono largamente scettico in fatto di giudizi, c'è l'agnosticismo! Ma, infine, può confidarsi che in questo modo sarà più garantita la maggiore severità e la maggiore giustizia, perchè nel confronto si ha una maggior garanzia.

Questa è la parte essenziale del disegno di legge.

Invece, lei, onorevole De Luca, che cosa vuole?

Vuole che, nel cosiddetto concorso, che non sarà per titoli, si classifichino tutti quanti quelli che si vogliono; ed allora avremo una graduatoria indefinita. Perchè ella, in fondo, parla dal punto di vista di quei magistrati che non saranno compresi e dimentica gli interessi più legittimi degli altri più giovani, i quali si troveranno indefinitamente preclusa la via alla loro promozione, da questa eventuale larghezza della Commissione.

Quindi non posso accettare l'emendamento dell'onorevole De Luca.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Riguardo all'emendamento dell'onorevole De Luca, non ho altro da aggiungere. Dirò solo che il capoverso di questo articolo 22 risponde ad un precipuo scopo della legge, quello cioè di migliorare il livello intellettuale della magistratura. Quando un magistrato in tre concorsi non è riuscito a conquistare uno dei posti vacanti, evidentemente nasce un giudizio di sfavore a suo riguardo. La disposizione sembrerà forse rigorosa, ma non è nuova e discende dal principio che informa la legge.

Quanto all'altra questione di prescrivere norme al Consiglio superiore, mi perdonino gli oratori se dico che un emendamento in tal senso sarebbe assurdo. Il dire che il Consiglio superiore debba seguire questa o quella regola, questo o quel metodo, nella valutazione del merito, mi sembra cosa senza senso. In giudizi di questo genere non vi sono elementi certi e prestabiliti ed il convincimento nasce da molte circostanze, che non si possono anticipatamente nè ammettere nè escludere. Il Consiglio superiore è il più alto consesso della magistratura e deve necessariamente accogliere nel suo seno gli uomini più chiari ed eminenti. Ora come si può concepire di dare a questo Consiglio un regolamento per valutare i titoli di merito dei concorrenti?

Eguale sarebbe assurdo il dire che si deve tener conto più dell'opera del magistrato che delle sue pubblicazioni. Io potrei citare tra i magistrati una lunga serie di scrittori illustri, il Borsari, il Paoli, il Bianchi, il Mirabelli, il Pescatore, il Giorgi e tanti altri...

COLOSIMO. Vi sono delle eccezioni, in confronto alla massa dei magistrati.

FORTIS, *relatore*. Si distingue facilmente una compilazione qualunque dal lavoro di uno scrittore di merito...

*Una voce*. Non è possibile...

FORTIS, *relatore*. Come non è possibile! Quando si tratti di uno scrittore dappoco, non è difficile scoprirlo... (*Si ride*). Non è da credere che il Consiglio superiore possa rimanere ingannato! intorno al merito di un magistrato da una compilazione o monografia qualsiasi! Bisogna lasciare all'alto Consesso piena libertà nel determinare quale debba essere il titolo prevalente in un giudizio comparativo, come nell'apprezzare il merito delle pubblicazioni che sono sottoposte dai concorrenti al suo giudizio. L'assoluta libertà è la sola regola.

PRESIDENTE. Onorevole Colosimo, insiste?

COLOSIMO. Insisto. Poichè però alle ragioni da me addotte hanno risposto tanto l'onorevole Luciani quanto l'onorevole relatore, mi permetta la Camera che ribadisca le mie osservazioni rispondendo ad essi che il pensiero mio non è stato da loro ben compreso. L'onorevole relatore ha interpretato le mie parole nel senso che io tema che il Consiglio superiore possa valutare titoli stati raffazzonati.

Non è questo il mio concetto. Ho detto che la maggior parte dei magistrati, ob-

bligati a studiare e stendere sentenze, non possono dedicare il loro tempo a pubblicare libri e monografie; e che in questi casi sarebbe dannoso che il Consiglio superiore dovesse tener conto solamente delle pubblicazioni e non dei tutte quelle sentenze, che nell'esercizio della funzione ha fatto il magistrato.

Con questi schiarimenti mantengo il mio emendamento.

FORTIS, *relatore*. Dite piuttosto che è difficile pubblicare libri, che abbiano vero merito!

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, quanto al primo suo emendamento ella si mette d'accordo con l'onorevole Colosimo?

GUARRACINO. Prego l'onorevole Colosimo di consentire nel mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Colosimo si associa all'emendamento dell'onorevole Guarracino?

COLOSIMO. Sì.

PRESIDENTE. Quanto alla soppressione ella insiste, onorevole Guarracino?

GUARRACINO. Insisto nella soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Paolo Anania insiste?

DE LUCA PAOLO ANANIA. Insisto, ma desidero di dire una sola parola, e cioè che l'articolo, come è concepito, è contraddittorio, perchè il secondo capoverso...

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, ella non può rientrare nella discussione!

*Voci.* Ai voti! ai voti!

DE LUCA PAOLO ANANIA. Si vuol fare una graduatoria secondo il numero dei posti. Ma allora perchè dire che quelli, che non entrano in quella graduatoria, dopo due volte, non potranno ripresentarsi al concorso? Per tal modo questa graduatoria è inutile oppure diventa assolutamente odiosa. (*Interruzione dell'onorevole ministro*).

Scusi, onorevole ministro, il capoverso dell'articolo 22 non ha ragione di essere.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ne proponga la soppressione.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Lo deve modificare perchè non nascano equivoci. La graduatoria riguarda gli ammessi e non i promossi.

PRESIDENTE. Ma, insomma, insiste nel suo emendamento?

DE LUCA PAOLO ANANIA. Sì, insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Fera aveva proposto la soppressione dell'ultimo capoverso. Ma poichè non era presente, ho inteso che egli avesse ritirato il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare.

FERA. Ho chiesto di parlare per chiedere la soppressione dell'ultimo capoverso, in cui per le più alte nomine si infila l'intervento arbitrario delle deliberazioni del Consiglio dei ministri. La stessa disposizione è ripetuta nell'articolo 24.

PRESIDENTE. Ma ora siamo al 22.

FERA. Sì, ma poichè sono due disposizioni identiche, perciò io, per non parlare due volte, ne parlo ora.

PRESIDENTE. Non è possibile: ora deve parlare sull'articolo 22.

FERA. Va bene; propongo la soppressione di quest'ultimo capoverso perchè contiene un pensiero discordante da tutto il sistema utilmente e nobilmente attuato in questo disegno di legge. Come e perchè per gradi più alti si vuole creare l'odioso asservimento politico? (*Interruzioni — Rumori*).

La questione è abbastanza grave. Ed io richiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su questa parte della legge, che manomette davvero l'indipendenza giudiziaria, e non rispetta il criterio di mantenere la carriera immune dalle influenze del potere esecutivo. Mi si dica perchè per gradi supremi deve intervenire il Consiglio dei ministri.

Non ometto con qual criterio si potrà valutare il merito di colui, che non sarà compreso nella graduatoria.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Questa è un'altra questione!

FERA. Quando la Commissione d'esame avrà proposto una graduatoria in base a criteri tecnici, perchè dovrà intervenire il Consiglio dei ministri con criteri politici? (*Rumori — Interruzioni*). Se si vuole davvero l'indipendenza dell'autorità giudiziaria dal potere politico, se non si vuole manomessa dalle possibili influenze parlamentari, penso che, principalmente negli alti gradi della magistratura, debbono essere date tutte le guarentigie opportune. Per ciò, in omaggio al prestigio ed alla indipendenza dell'alta magistratura, propongo la soppressione di quest'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Ella la propone, ma io non posso metterla a partito perchè non proposta nelle forme regolamentari (*Ilarità*).

Viene dunque l'emendamento dell'onorevole Colosimo, al quale si è associato anche l'onorevole Guarracino: questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Segue la proposta dell'onorevole Guaracino per la soppressione del secondo comma dell'articolo 22.

Questa proposta non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. La metto a partito.

(Non è approvata).

Viene in ultimo la proposta dell'onorevole De Luca Paolo Anania, il quale propone che siano tolte le parole « per il numero dei posti messi a concorso ». Anche questa proposta non è accettata dal Governo nè dalla Commissione.

La metto a partito.

(Non è approvata).

Metto dunque a partito l'articolo 22 così come ne è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 23.

Contro il giudizio sulla promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, così nel caso dell'articolo 18 come nel caso dell'articolo 21, è ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura tanto da parte dell'interessato nell'ipotesi di giudizio sfavorevole, quanto da parte del procuratore generale presso la Corte di appello nell'ipotesi di giudizio favorevole.

A questo articolo è iscritto e parlare l'onorevole Grippo.

(Non è presente).

S'intende che rinuncia a parlare.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, a questo articolo, d'accordo Ministero e Commissione, propongono questa modificazione; dopo le parole: « È ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura » devono essere sopprese tutte le altre parole e sostituite con le seguenti: « il ministro può provocare dal Consiglio superiore della magistratura la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario ». E ciò per togliere una facoltà al procuratore generale e darla ai magistrati per una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono opposizioni, metto a partito l'articolo 23 così modificato.

(È approvato).

Voci anche dalla tribuna della stampa. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Non è lecito a persone estranee alla Camera di domandare che sia rimessa la discussione a domani; se vogliono andarsene, sono padronissimi. (Viva ilarità).

Debbo però avvertire l'onorevole ministro e la Camera che all'articolo 24 vi sono molti iscritti a parlare e vi sono molte proposte.

Voci. Avanti, avanti!

Altre voci. A domani, a domani!

(Rumori. — Conversazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è inutile fare tanto chiasso; perchè chi può decidere se si debba continuare la discussione è il primo iscritto a parlare sull'articolo 24, ossia l'onorevole Fera. Egli, per la deliberazione della Camera, essendo già trascorse le ore 19, ha diritto di rimettere a domani il suo discorso. Domando quindi all'onorevole Fera se intenda di parlare ora o di rimettere a domani il suo discorso.

FERA. Desidero rimettere a domani il mio discorso.

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Guerritore a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GUERRITORE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge n. 439 « Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di lire 120,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli istituti di previdenza del personale ferroviario ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Interrogazioni ed interpellanza.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle interrogazioni ed interpellanza pervenute alla Presidenza.

CIMATI, segretario, legge:

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se prima che si chiuda la presente sessione della Camera, sarà discusso il disegno di legge per le antichità e belle arti, ed evitare così la

vergogna di una quinta proroga della legge anteriore al 1902, per quanto riguarda l'esportazione.

« Molmenti, Martini, Giovagnoli ».

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'interno per conoscere i motivi che consigliarono la proibizione di una pubblica conferenza che doveva aver luogo in Pavia la sera di mercoledì 12 corrente.

« Montemartini, Rampoldi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per apprenderne se sia vero che il Venerabile della Loggia Massonica « Giuseppe Garibaldi » di Ancona, signor cavalier Giovannetti, maggiore del Genio del regio esercito, in attività di servizio, abbia dichiarato al sindaco di quella città di non potere aderire al Comitato per le onoranze a Garibaldi, considerata la decisione della sua Loggia di unirsi soltanto a quel Comitato che si facesse promotore di onoranze strettamente popolari.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se creda adottare dei provvedimenti per rendere più spedito il pagamento degli assegni ferroviari da parte dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

« Jatta ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se creda bandire il concorso per la cattedra di clinica medica nell'Università di Catania in tempo opportuno, perchè quella cattedra abbia il suo regolare assetto prima dell'apertura del nuovo anno scolastico.

« Jatta ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere, se — di fronte ai risultati dei giudizi penali esauritisi sui fatti del maggio 1906, in Sardegna, non creda opportuno far appello alle sovrane prerogative di grazia od indulto — nel fine della pace pubblica e del rasserenamento degli animi in quella provincia.

« Campus-Serra, Cao-Pinna, Pais-Serra, Carboni-Boj, Solinas-Apostoli, Scano, Abozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se, nell'intento di favorire

l'agricoltura, non ritenga conveniente una modificazione dell'attuale tariffa di trasporto del gesso per correzione del terreno.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere perchè nulla si sia fatto ancora nella stazione ferroviaria di Trani e se s'intenda provvedere almeno per ora ad un nuovo piano di carico per scongiurare i gravi danni verificatisi nella passata campagna vinicola.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura per sapere se ritengano opportuno nell'interesse dell'agricoltura nazionale, di ridurre sensibilmente l'attuale tariffa di trasporto del gesso, dei rifiuti inutilizzati nei grandi centri, e di altre materie fertilizzanti del suolo, assecondando in tal maniera il voto unanime ripetutamente manifestato dal Consiglio superiore dell'agricoltura.

« Compans ».

« Il sottoscritto interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti intenda adottare sull'introduzione dei vini francesi in Italia, i quali hanno cagionato sui nostri mercati sensibili ribassi, stabilendo così una dannosa concorrenza.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, circa i provvedimenti, che il Governo adotterà, per impedire continui in Italia la iniziata introduzione di vini francesi adulterati.

« Gualtieri ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dei lavori pubblici sul modo irregolare con cui procede la esecuzione dei lavori del porto di Civitavecchia e soprattutto per sapere se ritenga che il tipo adottato dal Genio civile per la ricostruzione del secondo braccio dell'antemurale nord, dia affidamento che l'opera da eseguirsi possa durevolmente e saldamente resistere alla straordinaria violenza delle onde.

« Galluppi ».

(Conversazioni generali ed animate — Molti deputati occupano l'emicycle).

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Onorevoli deputati, favoriscano di sgombrare l'emicielo e di far silenzio!

L'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato di essere pronto a rispondere alle interrogazioni relative alla questione della introduzione del vino francese, che pare prenda il posto dello spagnuolo. (*Ilarità*).

Se ne dia lettura.

**CIMATI, segretario, legge:**

Malcangi, Abbruzzese, ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, « per avere notizie circa le importazioni di vino francese, fatte in frode alla legge e sui provvedimenti che si intendano adottare per evitare la frode ».

Jatta, Maresca, Abbruzzese, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, « per conoscere se credano applicare con maggior rigore l'articolo 12 della legge 11 luglio 1904, n. 388, ai vini da taglio esteri, in vista della abbondante introduzione di tali vini già verificatasi a Genova ».

Cipriani-Marinelli, ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, « circa le gravi preoccupazioni destinate dalle considerevoli introduzioni di vini francesi *alcoholizzati*, le quali hanno cagionato sopra i mercati pugliesi sensibili ribassi ai prezzi dei vini ».

Luciani, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, « intorno alle notizie corse, secondo le quali sarebbe stato introdotto e si continuerebbe ad introdurre in Italia vino francese artificialmente *alcoholizzato*, e sui provvedimenti atti a difendere la viticoltura nazionale dalla impreveduta ed illecita concorrenza ».

Pansini, ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, « circa la introduzione in frode dei vini francesi in Italia ».

De Bellis, ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quali provvedimenti intendano adottare per evitare l'introduzione dei vini francesi in Italia ».

Jatta, Abbruzzese, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere come e se intenda assicurare una più spedita ed esatta applicazione della legge 11 luglio 1904, per parte della magistratura ».

**PRESIDENTE.** Poi ve ne sono altre due, presentate testè degli onorevoli Buccelli e Gualtieri, delle quali è già stata data lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**COTTAFI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Rispondo subito alle molteplici interrogazioni che sono state presentate, alcune delle quali sono espresse in forma affermativa, e quindi son tali da richiedere che siano subito smentite. Così gli onorevoli Malcangi e Abbruzzese parlano d'introduzione fatta in frode alla legge, ed altri affermano che si è introdotto vino francese in quantità tale, da influire sulle condizioni del nostro mercato.

Le interrogazioni che chiedono semplicemente conto dell'introduzione di vino francese in Italia, sono quelle degli onorevoli Pansini e De Bellis.

Rispondo a tutti perchè sono in condizione di dare quei chiarimenti che gli interroganti si sono ripromessi con le loro interrogazioni.

È vero che alcune partite di vino francese sono state introdotte, in questi ultimi tempi, in Italia; dirò però che esse sono state sempre sottoposte alla rigorosa analisi dei laboratori chimici e si è riconosciuta la composizione di questi vini affatto normale.

La dogana quindi, quando il vino è genuino, non ha alcuna ragione d'opporvi all'introduzione di esso, purchè esso paghi quella tassa alla quale è sottoposto dai trattati. Però, siccome si è introdotta una partita di vino detto *teinturier* il quale, per quanto genuino, potrebbe servire per colorire i vini da taglio, ciò che è assolutamente vietato dalle leggi vigenti, così la dogana ha avvertita l'autorità competente per invigilare nel luogo di destinazione l'uso che si fa di questi vini, allo scopo di impedirne le miscele con vini nazionali.

La spedizione di questo vino è stata trattenuta alla dogana di Ventimiglia, in attesa di due analisi: di quella del laboratorio compartimentale di Genova e, non sembrando questa bastante garanzia, di quella del laboratorio centrale di Roma. Di ciò venne informata l'autorità competente e venne incaricata altresì l'autorità finanziaria di sorvegliare direttamente ogni singola partita, affinchè se ne conoscesse la destinazione, ed i vini francesi, introdotti in Italia, non servissero all'adulterazione del vino nazionale.

Nessuna delle partite provenienti da Beziers nel Mezzogiorno della Francia, fu riconosciuta d'una ricchezza alcoolica superiore ai dodici gradi; e questo può smentire l'affermazione di coloro che, raccogliendo la voce, forse, di qualche pubblica-

zione allarmante, che ha veduto la luce nei giornali, hanno creduto che si fossero introdotti vini superiori ai quindici gradi. Buona parte di queste spedizioni erano dirette unicamente a negozianti della provincia di Alessandria, una sola a Monza ed un'altra a Genova.

Dunque la dogana non ha mancato di provvedere come era suo dovere.

La statistica registra, a tutto aprile, una importazione complessiva dalla Francia di ettoltri 2832 di vino, di fronte a 35 milioni di ettoltri di produzione nazionale; non credo che questi pochi ettoltri di vino straniero possano influire sul prezzo di 35 milioni di ettoltri di vino nazionale.

Faccio poi osservare che il complesso della introduzione di 8207 ettoltri rappresenta una diminuzione di 1000 ettoltri sull'introduzione complessiva corrispondente dell'anno precedente; per conseguenza, invece di avere un aumento d'introduzione di vini stranieri in Italia, abbiamo avuto una diminuzione. Il primo posto sul mercato vinicolo, mentre si parla tanto di vini francesi, è tenuto dalla Grecia, la quale, a tutto aprile, ha fornito 3468 ettoltri di vino, pur rimanendo inferiore all'introduzione fatta nel periodo corrispondente dell'anno scorso.

Si sono chieste notizie telegrafiche per conoscere la quantità dei vini importati a Genova ed a Palermo, perchè in queste interrogazioni si afferma da alcuno che siano avvenute su larga scala specialmente a Palermo ed a Genova.

Ora posso assicurare nel modo più formale che nel mese di maggio, a Genova e a Ventimiglia, sono stati introdotti in tutto 904 ettoltri di vino, ed a Palermo non ne fu introdotto nemmeno un ettolitro.

FORTIS. E ci fanno perdere il tempo!

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è la risposta che devo dare alle interrogazioni.

È bene che si sappia che in tutto i vini importati per la dogana di Ventimiglia ammontano ad ettoltri 594; questi vini erano diretti ad Ovada, a Castelletto d'Orba, a Castagnola Lanzo ed a Monza, e non possono essere adoperati come vini da taglio. *(Benissimo!)*

Di tutte queste notizie fu informato il Ministero di agricoltura, come prescrive la legge sulla adulterazione dei vini, perchè il vino così introdotto potrebbe servire ad adulterare il vino italiano. Intanto l'amministrazione finanziaria, preoccupata essa pure

di queste notizie, ha dato disposizioni immediate affinché non al solo Ministero di agricoltura, per la parte che gli spetta, ma anche direttamente al Ministero delle finanze quotidianamente siano date le informazioni più esatte, circa l'introduzione dei vini stranieri, specialmente francesi, in Italia.

Tutto sarà fatto per frenare il contrabbando; ma comprenderà la Camera che non si può parlare di contrabbando di vini alcoolici; perchè chi riuscisse a contrabbandare vini alcoolici, preferirebbe di gran lunga contrabbandare l'alcool, che gli darebbe un reddito di tanto superiore.

Ad ogni modo può esser sicura la Camera e possono essere sicuri gli interroganti che tutte le disposizioni contro il contrabbando sono prese, per quanto è possibile.

Nulla è omissa circa la sofisticazione dei vini, e tutti quei vini stranieri, i quali superano di un determinato grado quello contemplato dai trattati, vengono rigorosamente sorvegliati e trattenuti alla dogana. Credo di aver dato risposte, che devono tranquillizzare i coltivatori e i loro rappresentanti alla Camera.

Non nascondo però una circostanza che credo doveroso di esporre alla Camera, ed è che bisogna andare molto cauti nell'affermare cose, che non hanno fondamento di verità, e nel raccogliere notizie da pubblicazioni, che possono essere interessate, perchè gli egregi colleghi non solo possono essere talvolta condotti in errore, ma possono danneggiare gravemente il mercato enologico italiano.

Non è da dimenticare che alcuni speculatori sono già riusciti ad acquistare il vino a quattro lire di meno all'ettolitro; e non è ancora ben chiaro se i primi allarmi non partano appunto da essi; se non siano essi, che rimproverano al Governo di lasciare introdurre il vino straniero, per poter comprare a buon mercato il vino nazionale, e così danneggiare quelle regioni, al cui risorgimento economico il Governo e tutta la Camera tanto s'interessano. *(Benissimo! Bravo!)*

*Una voce.* Hanno fatto sempre così!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato di agricoltura e commercio.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il collega delle finanze.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Malcangi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MALCANGI.** Ringrazio anzitutto il sottosegretario di Stato alle finanze e quello di agricoltura, per la premura doverosa, con la quale han creduto di rispondere alle nostre interrogazioni.

Sono lieto di prendere atto delle risposte, o meglio delle assicurazioni dell'onorevole sottosegretario delle finanze, che, cioè, vino francese in quella quantità, che si era sospettata, non è entrato in Italia.

Però la questione non finisce qui, onorevole sottosegretario di Stato. Se ci siamo mossi, creda pure che non ci siamo mossi leggermente, prestando fede a voci infondate.

Ci siamo mossi per un fatto serio indiscutibile, e che deve essere anche a sua conoscenza. Il mercato dei vini, che era andato sempre in crescente rialzo da novembre sino al maggio, si è paralizzato alla fine di maggio, e oggi abbiamo una calma preoccupante in tutti gli affari, in tutti i negoziati. (*Interruzione - Commenti*).

Questo non è un falso allarme: non ci vengano a ripetere le vecchie storie.

La Camera in queste questioni, che riguardano i vini, ha dato qualche dura lezione.

Il fatto da noi oggi segnalato è vero; c'è una paralisi negli affari: e questa paralisi, questa calma, è determinata da questo fatto, indiscutibile, che vicino a noi, nella Francia, vi è uno *stock* immenso di vini invenduti, per cui si deplora ivi quella grave agitazione; e che di questo vino invenduto si cerca riversare una parte in Italia, in frode alla legge.

Risulta dalle stesse ammissioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, che qualche introduzione è stata tentata in Italia.

Indiscutibilmente vi sono ancora contrattazioni. E quindi, se son lieto di apprendere che un danno serio non si è ancora verificato, invoco però tutta la energia del Governo per evitare che il danno si verifichi e divenga irreparabile per le contrattazioni che si sono fatte e che si dovranno fare.

Intendiamoci chiaramente, onorevole sottosegretario di Stato, circa quello che occorre fare perchè questo danno possa essere evitato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Malcangi, gli interroganti sono otto, e occorreranno molto più che quaranta minuti, se parlano tutti quanto lei. (*Si ride*).

**MALCANGI.** Onorevole Presidente, se

ella crede che non debba esaurire l'argomento, finisco di parlare. Ma si tratta di un grande interesse nazionale, mi consenta dunque due o tre minuti di più, quanti ne ha sempre consentiti in questi casi.

**PRESIDENTE.** Son qui dalle due e ci starò, se occorre, sino alle dieci.

**MALCANGI.** Ecco un telegramma inviato dall'onorevole ministro Lacava al collega Cipriani-Marinelli, in cui è detto cosa che lascia in noi tutti grande preoccupazione:

« Anche di recente Ministero ebbe occasione occuparsi timore introduzione vini francesi alcoolizzati. Assicuroti che giusta vigenti disposizioni, tutti indistintamente vini provenienza estera sono assoggettati rigorosa analisi chimica, così da escludere possano importarsi vini alcoolizzati da classificarsi come non genuini, eccetto trattisi qualche speciale qualità vino, per cui legge consente alcoolizzazione ».

Ora, onorevole sottosegretario di Stato, la nostra legge non consente per nessuna specie di vini esteri l'alcoolizzazione. Quindi intendiamoci chiaramente: la legge nostra e il regolamento per la preparazione interna dei nostri vini consente (per i marsala, vermouth ecc.) l'alcoolizzazione. Ma questo, che è detto in questo telegramma ministeriale, non è esatto, e falsa lo scopo, le finalità della legge. Quindi attenti a' ma' passi. E con ciò ho finito.

Prendo atto con sodifazione che da parte del Ministero delle finanze e da parte del Ministero di agricoltura si farà tutto quello che sarà necessario per evitare un danno gravissimo ad una produzione, che costituisce la ricchezza principale della nazione, e mi dichiaro soddisfatto. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Jatta.

**JATTA.** Ho presentato due interrogazioni. Credo che ora se ne esaurisca una sola, quella cioè diretta ai ministri di agricoltura e di finanza, e che rimanga integra l'altra per domani.

Questo dico, perchè parmi che l'onorevole sottosegretario le abbia lette entrambe. Così dunque rimane inteso.

Per l'interrogazione, cui ha risposto l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, anche io mi unisco al collega Malcangi per ringraziarlo.

Però debbo rivolgergli una calda e speciale preghiera per la rigorosa applicazione dell'articolo 12 della legge 11 luglio 1904.

Egli non ha risposto alla mia precisa

domanda fatta su questo punto. Eppure parmi che il bandolo della questione stia proprio qui: se il Governo si impegna oggi ad applicare rigorosamente quell'articolo della legge, e gli articoli 27 a 29 del regolamento, avrà il mezzo più sicuro per frenare la introduzione dei vini francesi. Noi non temiamo l'introduzione di vini destinati a diretto consumo; temiamo, invece, l'introduzione di quelli, che servono al taglio; e tali, onorevole Cottafavi, non sono soltanto i vini di alto grado alcoolico, ma possono essere anche i vini di dodici gradi, quando siano ben coloriti o abbiano altre qualità utilizzabili per rettificare i nostri vini più scadenti.

Ora il Governo può e deve impedire questo taglio. Senonchè dice che la legge lo proibisca bensì, ma essa assicuri tutti i mezzi per controllare tali contravvenzioni all'interno.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma se li hanno fermati alla dogana! Che cosa volete di più?

JATTA. Riconosco che è difficile esercitare un controllo serio; perchè alcune partite possono essere ritirate sotto il nome di false ditte, altre possono essere portate all'interno per vie non legittime. D'altra parte non spetta al Ministero delle finanze il compito di reprimere le frodi allo interno. Sarebbe a ciò chiamato il Ministero dell'interno che dovrebbe intervenire per mezzo dei delegati di pubblica sicurezza, giusta l'articolo 2. In tutti i modi reclamo una azione vigorosa del Governo; perchè, se è vero che per momento non si fanno che tentativi di introduzione di vini francesi, e forse una introduzione larga per ora non l'abbiamo, l'avremo però senza dubbio, mostrandoci deboli specialmente di fronte a questi primi tentativi. E la importazione dovrà, se non repressa, assumere una certa gravità, onorevole sottosegretario di Stato, perchè non è limitata alle ditte da lei indicate.

Telegrammi da Milano e da Genova, che passerò all'onorevole ministro, dicono che anche altre ditte hanno fatto larghe commissioni di vino francese.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Avranno fatte commissioni, ma non hanno introdotto nulla, salvo che non lo abbiano fatto di contrabbando, perchè la frontiera la debbono pur passare!

JATTA. Sta bene; ma intanto era opportuno che ci movessimo in tempo per dire al Governo: non vi limitate a vigilare la introduzione, ma provvedete altresì perchè questa introduzione non danneggi la

produzione nazionale. Dopo ciò prendo atto delle dichiarazioni del Governo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cipriani-Marinelli.

CIPRIANI-MARINELLI. Dopo le esaurienti risposte dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, non posso che dichiararmi soddisfatto. Mi aspetto il prosieguo di questi atti energici, che si impongono anche per frenare le male arti di ignobili ed ingordi speculatori (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUCIANI. Prego l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze di considerare innanzi tutto se egli sia stato giusto verso la deputazione pugliese, accusandola di essersi fatta eco di voci, che potrebbero perturbare il mercato vinicolo.

Se la deputazione pugliese non avesse altro merito, ha quello almeno di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole Cottafavi, che eserciteranno indubbiamente una influenza tranquillante sugli animi agitati. Venendo al merito della interrogazione, due cose sono rimaste assodate. In primo luogo è rimasto assodato che si è introdotto in Italia vino francese.

L'onorevole Cottafavi ha smentito nel modo più assoluto, (e questa è la parte più efficace delle sue assicurazioni), che sia stato introdotto vino di alcoolicità superiore ai dodici gradi. Ora per questo riguardo credo che la Camera nell'interesse del Paese (e si può ben dire così, perchè 50 delle 69 provincie italiane sono interessate alla produzione vinicola) debba essere lieta di questo.

Non posso tuttavia celare una qualche preoccupazione per la tesi che, se non m'inganno, il Governo accenna ad accogliere, che, cioè, le nostre leggi consentano, rispetto ai vini esteri importati, l'elevazione artificiosa del grado alcoolico.

Voglio ritenere di essermi ingannato, perchè l'accettazione di tale teoria finirebbe con spalancare le porte d'Italia ai vini esteri.

L'onorevole Cottafavi deve considerare che ci troviamo a contatto di provincie francesi, che, specialmente quest'anno, non hanno modo di smaltire una sovrapproduzione eccessiva di vino. Se fosse ammesso il principio che questi vini potessero essere, con la elevazione del grado alcoolico, introdotti in Italia, ci troveremmo alle prese con una concorrenza forse insostenibile, che ci si farebbe con vini abba-



stanza ricchi dei maggiori requisiti del vino da taglio: colore e grado alcoolico.

Vi è poi un'altra osservazione da fare. (Oh!)

Non abuserò della pazienza della Camera e non andrò oltre i cinque minuti. Ma mi si lasci parlare!

Il secondo dei fatti accertati è che, nonostante il dazio di 12 lire per ettolitro, il vino delle regioni meridionali in Francia, data la condizione di sovrapproduzione, che quest'anno si è verificata, può ancora entrare in Italia. Se questo è possibile, se del vino genuino di gradazione non superiore a 12°, può penetrare nel nostro mercato, si manifesta dunque la necessità di studiare un altro lato del problema: se, cioè, il dazio protettivo, che abbiamo creduto di imporre, sia veramente tale.

Il quesito deve essere maturamente esaminato, con la ponderazione richiesta dal supremo interesse della viticoltura.

L'onorevole sottosegretario di Stato ci ha riferito cifre, che, se ho bene inteso, riguardano il vino introdotto fino al 30 aprile.

COTTAFAYI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Perdoni, ho detto nel mese di maggio.

LUCIANI. Allora non ho altro che a pregarla di studiare bene le ragioni, che rendono possibile la lamentata introduzione, per poterla combattere efficacemente, con provvedimenti amministrativi o legislativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini, per dichiarare se sia soddisfatto.

PANSINI. Per me la questione consiste in questo: vi è una legge dello Stato, che garantisce l'introduzione di vini genuini e proibisce quella di vini alcoolizzati; noi chiediamo che si applichi la legge a garanzia dei prodotti della nostra terra. La legge del 1904 dice che i vini, che s'introducono in Italia, debbono essere sottoposti a verifiche ed analisi, che ne accertino la genuinità. Non solo, ma fa distinzione fra vini e vini, e dà diritto al Governo di procedere con maggiore o minore severità nell'accertamento. Si è fatto tutto questo? Non so, ma credo di no. Ho veduto che sui nostri mercati alcuni vini, che si dicono pari per qualità ai nostri, sono offerti a metà prezzo. Poichè il dazio è di 12 lire, calcolato anche il porto, questi vini, per essere venduti in Italia a tal prezzo, a qual prezzo saranno stati venduti nel luogo d'origine? Se si vendono in Italia e non in

Francia, si viene necessariamente alla conseguenza che genuini non sono. Ma allora, come si sono potuti introdurre in Italia? Questa è la conclusione alla quale volevo venire. Occorre che il Governo faccia eseguire scrupolosamente la legge, occorre che si eseguiscano minutamente tutti quei controlli, i quali debbono garantirci che i vini introdotti sono genuini e che, con la rigida applicazione della legge, si possa avere anche la garanzia del giusto prezzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Bellis.

DE BELLIS. Mi compiaccio della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, anche perchè ha specificato la quantità del vino entrato in Italia quest'anno e l'ha specificata tassativamente, in rapporto ai vini introdotti lo scorso anno, nel periodo corrispondente.

Non c'è da impensierirci; ed io sono lieto della sua risposta, la quale deve rassicurare anche i colleghi della mia provincia che giustamente si interessano delle condizioni vinicole, non solo della nostra regione, ma di tutta l'Italia, come me ne interessa io.

Credo che qui ci sia un equivoco; e l'equivoco sta in ciò, che il vino di Francia, per cui ho fatto la mia interrogazione, e per cui oggi vi è una agitazione nelle regioni meridionali, non è possibile sia introdotto in Italia; perchè quel vino è e-suberante per la sua quantità, ma non ha che una graduazione alcoolica da sei a otto gradi.

Ora, poichè potesse venire in Italia e servire come vino da taglio, bisognerebbe aumentarne l'alcoolizzazione, e mentre l'alcoolizzazione, quando è limitata ad un solo grado, può sfuggire all'analisi, quando è in dose maggiore rende il vino adulterato. E però non è possibile che ci possa fare la concorrenza specialmente quel vino di cui parlo.

I vini di Francia, che entrano in Italia e che continueranno ad entrare, sono quelli che si consumano direttamente e che i nostri mercati richiedono. Ora io, che della questione vinicola mi interessa quanto gli altri, mi compiaccio delle risposte del Governo, le quali mi rassicurano. E mi rassicurano anche per un'altra ragione, che debbo ricordare ai miei colleghi, i quali invocano leggi per vietare l'introduzione dei vini in Italia, leggi che ora sono reclamate, e che un giorno erano ritenute insufficienti, che queste leggi sono tali che non è possibile che il vino estero, e massimamente quello di

Francia, possa essere introdotto in Italia, perchè noi abbiamo bisogno di vini da taglio; ora del vino da taglio, per virtù delle nostre leggi è proibita l'introduzione. (*Rumori — Interruzioni*).

Lo so: «le leggi son ma chi pon mano ad elle?»

Però le leggi ci garantiscono; ed io mi compiaccio che queste leggi siano invocate in questo momento, in questa circostanza, come lo furono in altra circostanza simile nella quale io era tranquillo allora, come sono oggi. (*Interruzioni — Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Loro hanno già pranzato evidentemente! (*Viva ilarità*).

L'onorevole Buccelli ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

BUCCELLI. In risposta all'onorevole sottosegretario dirò che il fatto preciso è questo: saranno entrati, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, soltanto 3,000 ettolitri di vino; ma sia pel vino introdotto, sia per la ingorda speculazione, come ha detto l'onorevole Cipriani-Marinelli, quello, che è certo, si è che il nostro vino sui nostri mercati è diminuito di quattro lire all'ettolitro. Questa è la questione precisa (*Rumori — Interruzioni*).

COTTAFABI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo l'ho già detto.

BUCCELLI. Ora, onorevoli colleghi, se questa condizione di cose dovesse continuare noi saremmo perduti. Noi dobbiamo alla legge 11 luglio 1904 l'aumento dei nostri vini, perchè con la legge contro l'adulterazione abbiamo avuto un aumento sensibile dei prezzi, che si è mantenuto fino a pochi giorni or sono.

Ma ora c'è un'altra cosa. La legge permette l'introduzione dei vini francesi...

COTTAFABI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Genuini.

BUCCELLI. ...genuini, e permette anche l'introduzione di quei vini, che sono detti *teinturiers*. Però non permette che questi *teinturiers* si adoperino, come diceva l'onorevole De Bellis, per taglio.

Quindi faccio viva raccomandazione all'onorevole sottosegretario di Stato, di fare sequestrare questi vini. Anzitutto bisognerebbe sapere dove sono andati; ed all'amministrazione delle finanze non mancherà il mezzo di saperlo. Perchè, se questi prodotti fossero adoperati per tagliare altri vini, si avrebbe come conseguenza che il prezzo del vino, ribassato già di quattro lire, potrebbe subire un ulteriore ribasso di 6 o 7 lire. E data anche la produzione di

quest'anno che in Italia è eccellente, sarebbe un danno grave.

Raccomando vivamente ciò all'onorevole sottosegretario di Stato e lo ringrazio.

Debbo poi dire all'onorevole Chiesa, il quale diceva che si tratta di un pallone gonfiato, che egli vive a Milano e fa benissimo a dir così. Ma noi, che rappresentiamo regioni, le quali traggono le loro risorse esclusivamente dalla viticoltura, teniamo a fare questa dichiarazione. Noi abbiamo il dovere di essere difesi in tutto e per tutto, e invociamo dal Governo che ci difenda da questo pericolo che minaccia l'agricoltura italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Gualtieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GUALTIERI. Il Governo ha promesso l'energica attuazione della legge. Mi pare quindi che, dietro questa dichiarazione, dobbiamo essere soddisfatti.

COTTAFABI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFABI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo semplicemente fare una dichiarazione. Ciò, che l'onorevole Pansini ha domandato che si faccia, si è rigorosamente fatto: perchè più di impedire la introduzione del vino, più di fermarlo alla dogana, di farlo esaminare dai laboratori chimici del compartimento e della capitale, non si poteva fare.

Quanto all'onorevole Buccelli, il quale domanda dove il vino introdotto sia andato a finire, e dice che non ci mancano i mezzi, gli ricordo che ho già dichiarato alla Camera che questa partita di vino, che ascende ad ettolitri 594, era diretta ad Ovada, a Castelletto d'Orba, a Castagnole Lanzo ed a Monza. Si affidi all'amministrazione finanziaria, che è il controllo fiscale più perfetto d'Europa, e che farà il suo dovere.

Del resto non si può pretendere che si violino i trattati.

Voci. No! no!

COTTAFABI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto che vini non genuini in Italia non se ne possono introdurre e che i vini, che superano un certo numero di gradi, quando vengono introdotti, sono sottoposti a tasse ed a soprattasse perfino ad ogni decimo di litro.

Con simili disposizioni, a meno che non si introducano di contrabbando, ma per impedirlo si prenderanno i provvedimenti opportuni, nessuna preoccupazione si possa avere.

Finisco, per non tediare più oltre la Camera, raccomandando che i colleghi ed il pubblico non si lascino impressionare dalle affermazioni che i vini francesi entrano vittoriosi in Italia, con la massima facilità e leggerezza.

Questo precisamente si afferma nei giornali delle Puglie: « Il vino francese entra oramai indisturbato, battendo i nostri migliori vini da taglio. Una sola ditta (segue il nome) ne ha comprato 3,000 ettolitri ». Quando si fanno di queste affermazioni e si lanciano in mezzo al pubblico, l'onorevole Buccelli non deve meravigliarsi se i prezzi dei vini vengono a ribassare.

Credo di avere risposto in modo da togliere ogni maneggio agli speculatori. Ove si facessero altri tentativi, si ricorrerà anche ad altre disposizioni più gravi. Ad ogni modo, il Governo farà il suo dovere. (*Approvazioni*).

### Risultamento di votazioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso.

Presenti e votanti . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . .	240
Voti contrari . . . . .	23

(*La Camera approva*).

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della regia Zecca.

Presenti e votanti . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . .	238
Voti contrari . . . . .	25

(*La Camera approva*).

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri, annessa alla regia Università degli studi di Palermo.

Presenti e votanti . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . .	230
Voti contrari . . . . .	33

(*La Camera approva*).

Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei regi

spedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce.

Presenti e votanti . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari . . . . .	76

(*La Camera approva*).

*Presero parte alla votazione:*

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Albasini — Albertini — Albicini — Arigò — Artom — Astengo — Aubry — Avelлоне.

Baranello — Barnabei — Barracco — Basetti — Battaglieri — Benaglio — Benini — Bergamasco — Bertetti — Bettolo — Biancheri — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bolognese — Bona — Botteri — Bovi — Bracci — Bruniati — Buccelli.

Cacciapuoti — Callaini — Calleri — Calvi Giusto — Camera — Campi Emilio — Campus-Serra — Cao Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Cardani — Carnazza — Cassuto — Castiglioni — Cavagnari — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chiapero — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colajanni — Colosimo — Comandini — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Crespi — Croce — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — D'Alife — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Seta — De Tilla — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fede — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunati

Alfredo — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco.

Gallina Giacinto — Gallino Natale — Galluppi — Gattorno — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Gioyagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Goglio — Gorio — Graffagni — Greppi — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerci — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lucernari Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatto Riccardo.

Magni — Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Maresca — Marescalchi — Marghieri — Martini — Marzotto — Masciantonio — Masoni — Materi — Matteucci — Mazziotti — Medici — Melli — Mendaia — Mezzanotte — Mira — Modestino — Molmenti — Montagna — Montauti — Montemartini — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Papadopoli — Pascale — Pastore — Pavia — Pellerano — Pescetti — Pilacci — Pinchia — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Quistini.

Rastelli — Rava — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rocco — Rochira — Roselli — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sesia — Sili — Silva — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tecchio — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torrighiani — Treves — Turati.

Umani.

Veneziale — Ventura — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

**Sono in congedo:**

Alessio.

Ballarini — Baragiola — Bernini — Borghese — Bottacchi.

Camagna — Camerini — Ciartoso — Cozzuza — Cortese.

De Giorgio.

Felissent — Fulci Ludovico.

Ginori-Conti.

Marsengo-Bastia — Meardi — Morando — Morpurgo.

Pennati.

Rebaudengo — Ridola — Rizza Evangelista — Ronchetti — Rossi Enrico.

Scalini — Sormani.

Tanari — Targioni.

Weil-Weiss.

*Sono ammalati:*

Badaloni.

Celesia — Cornaggia.

Fazi Francesco.

Majorana Angelo — Mantica — Massimini — Melli.

Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

*Assenti per ufficio pubblico:*

De Riseis.

Fusinato.

Gavazzi.

Lucifero Alfredo.

Maraini Emilio.

Pini — Pompilj.

**Sull'ordine del giorno.**

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Prego la Camera di voler tenere seduta domattina alle 9 per continuare la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 19.50.

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

Alle ore 9.

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

1. Ordinamento giudiziario (*Titoli I e II*) (544 e 544-bis).

2. Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342,

portanti provvedimenti per la Sardegna (611).

*Discussione del disegno di legge :*

3. Riforma dell'ordinamento organico personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (610).

*Alle ore 14.*

1. Interrogazioni.

*Seguito della discussione del disegno di legge :*

2. Ordinamento giudiziario (*Titoli I e II*) (544 e 544-bis).

*Discussione dei disegni di legge :*

3. Cancellerie e Segreterie giudiziarie (547).

4. Provvedimenti per la città di Roma (689).

5. Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi (537).

6. *Seconda lettura del disegno di legge :* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

*Discussione dei disegni di legge :*

7. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 (569, 569-bis e 569-ter).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (577).

9. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (568).

10. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (658).

11. Modificazioni alla legge 14 luglio 1887, n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari (450).

12. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

13. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

14. Domanda a procedere contro il deputato Scaglione per il delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica (275).

15. Domanda di autorizzazione a proce-

dere contro il deputato Vetroni per ingiurie (412).

16. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione (470).

17. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471).

18. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Trabia per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro (366).

19. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Enrico Ferri per ingiurie (475).

20. Approvazione della convenzione per la proroga per un anno, a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane da parte dello Stato (508).

21. Mutualità scolastiche. (244)

*Seguito della discussione sui disegni di legge :*

22. Riordinamento ed affitto delle regie Terme di Montecatini (394).

23. Conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

*Discussione dei disegni di legge :*

24. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rivaschieri per lesioni colpose (520).

25. Conversione in legge del regio decreto 5 luglio 1906, che approva le annesse convenzioni 30 giugno 1906 per la proroga per un anno a decorrere dal 1° luglio 1906 dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle linee Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio (580).

26. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa (472).

27. Aggiunta all'elenco dei Comuni danneggiati, annesso alla legge a favore della Calabria (518).

28. Vendita al comune di San Pier d'Arena di alcuni immobili demaniali (642).

29. Modificazioni all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio Esercito (654).
30. Modificazioni al regolamento della Camera (Doc. IX-A).
31. Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime (543).
32. Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907 (620).
33. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).
34. Per le antichità e le belle arti (584).
35. Assestamento del bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1906-1907 (620-bis).
36. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905 ( e 277).
37. Per il miglioramento dei pascoli montani (539).
38. Provvedimenti per i sotto ufficiali (653).
39. Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura (695).
40. Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (733).
41. Ordinamento del Benadir (745).
42. Tombola telegrafica nazionale a pro dello spedale civile di Monselice (760).
43. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).
44. Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (764).
45. Lotteria nazionale a favore degli Istituti Pii in provincia di Macerata e del comune di Visso (777).
46. Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (627).
47. Autorizzazione della spesa di lire 345,898 per l'acquisto del fondo denominato Arcà di Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato dall'Intendenza di finanza di Napoli (650).
48. Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'Arte della Lana alla Camera di commercio di Firenze (677).
49. Tombola a favore dell'ospedale di La Maddalena (754).
50. Tombola a favore degli ospedali riuniti di Cortona (761).
51. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 (786).
52. Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (787).
53. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (788).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e Stenografia*

Licenziata per la stampa il 22 giugno 1907

---

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.